MANUALE

DELLE AUTORITÀ MILITARI

INCARICATE DELL' AMMINISTRAZIONE

DELLA GIUSTIZIA PENALE MILITARE

NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

COMPILATO

E PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE SUPERIORE

DA

GIUSEPPANTONIO RICCI

Ufficiale di prima classe nell' Intendenza-generale dell' Esercito.

IN NAPOLI

NELLA TIPOGRAFIA DELLA SOCIETA' FILOMATICA.

1832.

INTENDENZA GENERALE
DELL' ESERCITO

SEGRETERIA-GENERALE

N.° 9.

Napoli 23 gennajo 1832.

SIGNOR UFFICIALE

S. *E. il Ministro della guerra e marina, con dispaccio del 20 corrente (3.° ripartimento, 2.° carico, n.° 41) mi ha ingiunto rinviarle la di lei opera autografa, intitolata* Manuale delle autorità militari incaricate dell' amministrazione della giustizia penale militare nel Regno delle Due Sicilie, *che ella presentò all' E. S. ad oggetto di ottenerne l' autorizzazione di darla alla luce.*

Il prelodato Ministro si è ad un tempo compiaciuto incaricarmi di manifestarle, Signor Ufficiale, che, avendo all' uopo intesi i divisamenti così di S. E. il Ministro di grazia e giustizia, come dell' Alta Corte militare, abbiano l' uno e l' altra encomiata l' anzidetta opera, e convenuti siano sulla utilità della medesima, non pure pel metodo, ma per la diligenza ancora con che ella l' ha compilata.

Dopo di ciò il Ministro della guerra e marina, conformandosi a sì fatte informazioni, le concede il permesso di pubblicare con le stampe la di lei

opera, previe le consuete autorizzazioni legali, oltre di quella che l'è stata già impartita da S. E. il Ministro di Casa Reale, d'inserirvi, cioè, le leggi e i decreti che fan seguito allo Statuto penale militare.

Finalmente S. E. la esorta, Signore, ad applicarsi all'altra progettata opera, cui ella vuol dare il titolo Collezione metodica delle leggi militari in vigore nel regno delle Due Sicilie, *poichè essa tende ad uno scopo lodevole, ed agevola la conoscenza delle varie leggi in materia militare. S. E. ne attende l'originale, per disporre ciò che converrà sul proposito.*

Nel darle parte adunque di tutto ciò con vera soddisfazione, le trasmetto, Signor Ufficiale, giusta gli ordini ministeriali, la di lei opera, che non so abbastanza commendare, in grazia della utilità che presenta agli uffiziali del R. Esercito, ed in modo particolare a quelli fra essi che son chiamati all'amministrazione della giustizia.

L'Intendente-generale,
Maresciallo di Campo,
DE' MEDICI.

Al Signor D. Giuseppantonio Ricci, ufficiale di prima classe nell'Intendenza-generale dell'Esercito.

Napoli.

AVVERTIMENTO.

La esposizione metodica delle leggi penali militari, e la loro coordinazione con le leggi penali per lo Regno, di cui esse formano eccezione, sono argomenti del presente Manuale. Il compilatore osa sommetterlo al pubblico, incoraggiato dall' autorevole benigna approvazione di cui va fregiato. L'impegno da lui assunto è stato quello di dinotare gli Atti Sovrani che constituiscono il dritto penale militare, i limiti della giurisdizione con essi stabilita, le autorità alle quali di questa è affidato l' esercizio, e quindi esporre l' andamento pratico del giudizio penale militare, dagli atti primitivi della procedura finoalla esecuzione della decisione. Quando il bisogno lo ha richiesto, le materie sono state dilucidate con peculiari note, raccolte in serie numerica in piè del Manuale. Due appendici vi sono annesse: la prima contiene gli Atti Sovrani in materia di giustizia militare, promulgati da che gli Statuti penali pe' reati di competenza militare furon posti in osservanza, fino a tutto l'anno 1831; nella seconda si hanno, in ordine cronologico, i titoli di tutti gli Atti Sovrani in materia punitiva comune, in vigore, la cui promulgazione ha preceduto o seguìto quella della II e IV parte del Codice, con le quali trovasi stabilita la legislazione penale nel Regno. Non le autorità militari solamente potranno valersene, ma benanche i magistrati punitivi comuni, gli agenti di polizia e i difensori degl' incolpati, ne' casi in cui essi debbono prender ingerenza in affari di giustizia penale militare. Eguale vantaggio arrecherà, per avventura, agli aspiranti a promozioni militari, poichè tende ad agevolare lo studio del diritto penale militare, di cui i medesimi debbono mostrarsi periti negli esami che, pel conseguimento di taluni posti, debbono subire.

INDICE

DELLE MATERIE.

MANUALE

DELLE AUTORITA' MILITARI INCARICATE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE MILITARE.

TITOLO PRIMO.

DELLA LEGISLAZIONE PENALE MILITARE.

La legislazione penale militare trovasi stabilita nel Regno con gli Atti Sovrani seguenti:

1.° Statuto penale militare, posto in osservanza il 1.° di giugno 1819, in vigore della legge del 30 di gennajo, e del decreto del 5 di marzo di quell' anno; (1)

2.° Statuto penale per l' armata di mare, e Statuto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi, posti in osservanza il 1.° di settembre 1819, in vigore della legge del 30 di giugno, e del decreto del 17 di luglio di quell' anno; (2)

3.° Statuto penale pe'reati commessi da'presidiarii e loro custodi, promulgato il 29 di maggio 1826;

4.° Leggi e decreti in materia punitiva militare, promulgati in seguito degli Statuti suddivisati; (3)

Per un esercito, o per una divisione in campagna, tutti i bandi, ordini ed altri regolamenti che il Comandante fa promulgare hanno forza di leggi militari, ed i tribunali militari debbono attenersi alle letterali espressioni de' medesimi, nel giudicarne i contravventori. *Articolo* 366 *dello Statuto penale militare.*

Le autorità incaricate dell'esercizio della giurisdizione penale militare, poichè essa è eccezione della giurisdizione commune, non debbon ignorare gli Atti Sovrani con cui questa trovasi stabilita. I quali sono: (4)

1.° Leggi organiche giudiziarie, del 29 di maggio 1817, e del 7 di giugno 1819;

2.° Codice per lo Regno, posto in osservanza il 1.° di settembre 1819, in forza delle leggi del 26 di marzo, e del 21 di maggio di quell'anno-*Parte seconda*, Leggi penali-*Parte quarta*, Leggi della procedura ne' giudizii penali; (5) (*)

(*) Dal giorno primo di settembre 1819, le leggi, i decreti e tutte le altre disposizioni legislative preesistenti, cessarono di aver forza di leggi nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice per lo Regno delle Due Sicilie. *Legge del* 21 *di maggio* 1819.

La esatta osservanza delle leggi che stabiliscono il diritto pubblico e privato del Regno esige la cognizione degli Atti Sovrani esposti nella nota (31) di questo Manuale.

3.° Regolamenti sanitarii per lo Regno delle Due Sicilie, sanzionati da S. M. in conseguenza della legge del 20 di ottobre 1819. *Napoli* 1820.

4.° Statuto penale per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti di pubblica salute, del 13 di marzo 1820.

5.° Legge sulle acque e foreste, ove trovansi determinate le pene per le infrazioni de' regolamenti de' boschi, della caccia e della pesca, e

---

In uno di essi, e precisamente nella legge del 24 di marzo 1817, trovasi permesso a' corpi giudiziarii, ed agli amministrativi di poter esporre, per mezzo di osservazioni, le loro rimostranze sulle disposizioni contenute ne' R. Rescritti che si spediscono a' medesimi, e sulle decisioni del Luogotenente-generale del Re, per la parte de' R. dominii nella quale Esso è stabilito, e per quegli oggetti che sono compresi nelle attribuzioni di Lui. Vi si trova inoltre permesso a tutte le autorità di poter esporre egualmente, per mezzo di osservazioni, le loro rimostranze sulle decisioni definitive delle lettere di ufficio de' Ministri di Stato, o di altri ordini che emanano direttamente da essi.

Nella stessa legge è determinato il modo di provocare le Sovrane Risoluzioni sulle rimostranze relative a' R. Rescritti; e sulle decisioni o sugli ordini ministeriali, allorchè i Segretarii di Stato Ministri credono di non dover accogliere le rimostranze delle autorità, intorno a tali decisioni o ordini.

la procedura ne' giudizii di chi se ne rende colpevole, del 18 di ottobre 1819.

6.° Legge forestale, del 21 di agosto 1826.

7.° Legge organica delle dogane de' R. dominii di qua e di là del Faro, del 19 di giugno 1826.

8.° Legge sul contenzioso de' dazii indiretti de' R. dominii di qua e di là del Faro, del 20 di dicembre 1826.

9.° Istruzioni determinanti le funzioni della Gendarmeria R. del 26 di dicembre 1827.

10.° Leggi e decreti in materia punitiva comune, la cui promulgazione ha preceduto o seguìto quella degli Atti Sovrani suddivisati (6).

TITOLO II.

DELLA GIURISDIZIONE PENALE MILITARE, E DELLE PERSONE, DELLE MATERIE E DE' LUOGHI SU DI CUI ESSA VIENE ESERCITATA.

La giurisdizione penale militare consiste nella facoltà attribuita dalla legge: 1.° a' superiori militari di reprimere, con castighi militari, le contravvenzioni alle regole di disciplina, commesse da' proprii subordinati, secondo le norme esposte nel titolo IV, capo I di questo Manuale; 2.° a' magistrati punitivi militari di giudicare le persone militari imputate di reati di competenza militare, ed i *pagani* soggettati alla loro potestà, per misure legislative straordinarie, talvolta provvisionali, perchè imputate di prefisse specie di reati.

Le persone militari sono divisate negli articoli 74 a 76 dello Statuto penale militare, e nell'articolo 85 dello Statuto penale per l'armata di mare.

La Ordinanza di piazza del 1831, *articolo* 314, prescrive che tutti gl'impiegati nelle amministrazioni militari debbano prendere rango nella scala gerarchica, a norma delle assimilazioni ad essi accordate, (7) ma sempre alla coda delle rispettive classi, e riscuotere da'militari dell'Esercito il rispetto e la considerazione a tali gradi dovuta. Così sono essi venuti ad essere compresi tra le persone militari, in ampliazione de'sopracitati articoli in cui sono queste indicate.

A'termini degli articoli 408, 409, 410 e 412 della stessa Ordinanza, tra le persone militari annoverar si debbono, eventualmente, i componenti le truppe stanziali. Mentre che esse sono riunite ed impiegate al servizio, debbono riconoscere tutte le autorità militari, e loro prestare ubbidienza, come ogni altro individuo del R. Esercito. Gli ufficiali, i sotto ufficiali e i soldati delle medesime vanno soggetti alla disciplina militare, per le mancanze che commettono, essendo in atto di servizio, ovvero permanentemente riuniti in quartieri, caserme o alloggi militari. In ogni altra circostanza gl'individui tutti delle truppe suddette sono sottoposti a'tribunali ordinarii. Qualunque altra fòrza non militare, sotto qualsivoglia denominazione possa esistere, deve adempire quanto trovasi prescritto, circa le truppe stanziali, nell'Ordinanza di piazza, tutte le volte che per di-

sposizione organica, o per ordine del Re, si trovi dipendente da' comandi militari territoriali.

I reati di cui le persone militari possono venire imputati sono distinti, per ragion di materia, in militari, e *pagani*. I primi trovansi preveduti negli articoli 62 e 354 dello Statuto penale militare, negli articoli 82 e 83 dello Statuto penale per l'armata di mare, e 57 dello Statuto penale pe' forzati e loro custodi, (8) e nell' articolo 408 dell' Ordinanza di piazza, salvo ciò che quì di seguito è detto circa l' ampliazione della giurisdizione punitiva militare. La definizione de' secondi è nell' articolo 63 dello Statuto penale militare, e nell' articolo 87 dello Statuto penale per l'armata di mare. A' termini di essi, le persone militari, imputate di reati *pagani*, sono sottoposte a' tribunali comuni, alle forme ed alle leggi del Codice per lo Regno, come tutti gli altri cittadini.

I reati commessi, *in atto di servizio, e per oggetti relativi allo stesso servizio*, da' gendarmi, (*) o da qualunque altro militare addetto ad

---

(*) La cognizione de' doveri principali della Gendarmeria R. pone le autorità militari, incaricate di procedere contro degl' individui di essa, incolpati de' reati di cui quì è proposito, nel grado di valutare la loro imputabilità. Gioverà quindi alle medesime aver presenti nelle occorrenze (oltre alle istruzioni annesse al decreto del 26 di dicembre 1827, dirette ad agevolare l' esercizio delle funzioni a tale arma

un ramo qualunque di pubblica amministrazione, diverso dal ramo militare, i reati commes-

---

conferite) l'articolo 86 della R. Ordinanza del 30 di agosto dello stesso anno, in cui trovansi essi doveri determinati, come quì segue :

» I doveri principali della Gendarmeria sono:

» 1.° assicurare l'ordine interno, e quello delle strade pubbliche, con frequenti perlustrazioni;

» 2.° prendere informazione dei reati e darne cognizione alle autorità competenti ;

» 3.° perseguitare i delinquenti;

» 4.° arrestare quelli colti nella flagranza, o quasi, del reato - *La giusta misura dell'esercizio di questo dovere trovasi esposta nella pagina 15 del presente Manuale.*

» 5.° arrestare i ladri, i malfattori ed i perturbatori della tranquillità pubblica ;

» 6.° arrestare i contrabbandieri, colti in flagranza, assicurarsi de' generi in contrabbando, e metterli a disposizione dell' autorità competente ;

» 7.° proteggere l' esecuzione della giustizia e l' esazione delle pubbliche imposte ;

» 8.° arrestare tutti quelli che recassero disturbo agli esercizii degli atti pubblici di religione ;

» 9.° eseguire i mandati di deposito o di arresto;

» 10.° invigilare alla sicurezza de' procacci e

si da' militari, *in atto di servizio*, *per oggetti relativi allo stesso servizio*, quando vi sia

de' fondi pubblici, nel loro passaggio per luoghi sospetti;

» 11.° vegliare su i vagabondi e sulle altre persone che dalle autorità dovranno esserle indicate come degne di vigilanza;

» 12.° vegliare attentamente onde non si uniscano società segrete, o combriccole di qualunque specie, vietate dalle leggi, e farne riserbati rapporti, salvo lo arresto delle persone in caso di *flagranza*;

» Ogni menoma trascuranza in questo dovere sarà rigorosamente punita;

» 13.° redigere i processi verbali de' cadaveri ritrovati nelle strade e nelle campagne, e renderne intesa l' autorità;

» 14.° condurre i detenuti;

» 15.° dissipare colla prudenza, ed, in caso di resistenza e di disubbidienza, con la forza, ogni attruppamento contrario alle leggi;

» 16.° assistere pel buon ordine nelle fiere, ne' mercati e simili ricorrenze: in tali casi la Gendarmeria dovrà presentarsi all' autorità del luogo, e combinare le misure più acconce al mantenimento del buon ordine;

» 17.° formare i processi verbali degli atti di sua competenza;

» 18.° fermare le persone sospette, e condurle innanzi alle rispettive autorità;

» 19.° farsi esibire da tutte le persone sospet-

complicità di *pagani*, i reati commessi contro la subordinazione gerarchica militare, qualora vi

---

te, armate, il permesso di asportazione d'armi, ed arrestarle, non avendone;

» 20°. richiedere con decenza i passaporti agli stranieri, nel caso in cui, per qualche motivo, si rendessero sospetti, per esaminare se sono in regola: non si potrà negare alla Gendarmeria l'esibizione de' passaporti; essa però dovrà usare di queste facoltà con oneste maniere, e quando ne riceverà un apposito incarico, o quando non altrimenti potrebbe scoprire qualche persona ricercata dalla giustizia;

» 21.° invigilare, colla debita dipendenza dall' autorità competente, onde non venga turbata la quiete, il buon ordine e la decenza nei teatri, o altri spettacoli pubblici, qualora non vi sia guardia o altra forza a ciò destinata;

» 22.° arrestare i sotto uffiziali e soldati disertori o lontani dai loro corpi, non muniti di passi o congedi in regola: ben vero che gli ufficiali di Gendarmeria, ne' luoghi di loro giurisdizione, potranno chiedere a qualunque ufficiale il foglio di passo;

» 23.° far raggiungere le proprie bandiere ai sotto-uffiziali e soldati che si trovassero in permesso, dopo che questo è spirato. Sarà dovere quindi di ogni militare, del grado di 1.° sergente in sotto, di esibire alla Gendarmeria, ogni volta che ne sia richiesto, il suo passo o permesso, per giustificare la sua assenza dal corpo. »

sia complicità di *pagani*, e i reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare, e l'altro reato *pagano*, sono giudicati dal consiglio di guerra che, a norma dello Statuto penale militare, è competente al grado del militare incolpato, il quale consiglio procede in tali reati con le forme di rito stabilite dallo Statuto medesimo, e, tanto esso, quanto l'Alta Corte militare, hanno allora diretta corrispondenza col Ministero di Stato di Grazia e Giustizia. *Decreti del* 29 *di marzo*, *del* 21 *di giugno*, *dell'* 8 *di agosto* 1821, *ed articolo* 128 *della R. Ordinanza del* 30 *di agosto* 1827, da coordinarsi con gli articoli degli Statuti, e dell'Ordinanza di piazza di sopra citati. (9)

In tempo di guerra, quando l'esercito si trovi fuori del Regno, le persone che lo compongono, e quelle che sono addette al suo servizio o seguito, sono giudicate da' tribunali militari, anche pe' reati *pagani*. *Articolo* 63 *dello Statuto penale militare*.

Le persone non militari, soggette alla giurisdizione penale militare, per ragion di materia, sono:

1.° I forzati, ne' casi preveduti negli articoli 55 a 58 dello Statuto penale pe' reati da' medesimi commessi;

2.° I presidiarii ne' casi preveduti nell'articolo 32 dello Statuto penale pe' reati commessi da' medesimi;

3.° Gl'imputati de' reati preveduti negli articoli 64 dello Statuto penale militare, e 87, paragrafo 2.° e 88 dello Statuto penale per l'ar-

mata di mare, i complici *pagani* degl'imputati de' reati militari preveduti ne' decretid l 29 di marzo e 21 di giugno 1826, e gl' imputati de' reati preveduti ne' decreti del 24 di maggio 1826, nella legge del 12 di ottobre 1827, da coordinarsi con gli articoli 125 a 127 della R. Ordinanza del 30 di agosto dello stesso anno, per la Gendarmeria R., e ne' decreti del 5 di agosto e 30 di dicembre 1831.

I luoghi dichiarati militari, per la limitazione della competenza militare punitiva, e pe' casi di applicazione di pena speciale a talune persone, e per determinate circostanze, sono quelli definiti negli articoli 62, n.° 2, 362 dello Statuto penale militare, 86 dello Statuto penale per l'Armata di mare, e 106 dell'Ordinanza di piazza.

L'esercizio della giurisdizione penale militare incontra talvolta opposizione ne' conflitti che sorgono tra i magistrati comuni e i magistrati militari, o tra questi ed altri magistrati militari. Nel primo caso decidono rispettivamente le Corti Supreme di giustizia di Napoli o di Palermo, per l'articolo 134 della legge del 29 di maggio 1817, e l'articolo 133 della legge del 7 di giugno 1819, e le autorità militari debbon uniformarsi agli articoli 77 ad 81 dello Statuto penale militare, da coordinarsi con gli articoli 493 a 497 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali. Nel secondo caso la decisione è attribuita inappellabilmente all' Alta Corte militare, per l'articolo 60 dello Statuto penale militare. I conflitti di giurisdizione, ne' giudizii

penali, tra le autorità de' R. dominii al di qua e al di là del Faro, sono decisi secondo la legge del 4 di luglio 1817.

TITOLO III.

DELLA POLIZIA MILITARE.

CAPITOLO PRIMO.

De' diversi rami della polizia militare.

La polizia militare è distinta in disciplinare, correzionale e giudiziaria.

La polizia di disciplina militare ha per oggetto la costante conservazione del buon ordine nell'Esercito, e l'adempimento de' doveri militari negl'individui che lo compongono. *Articolo 102 dello Statuto penale militare.* Le regole di questo ramo di polizia sono prescritte nel titolo III della Ordinanza di piazza.

La polizia correzionale militare consiste in quella graduale autorità che la legge attribuisce a' superiori militari, per lo castigo delle contravvenzioni alle regole di buon ordine, ed a' doveri militari, commesse dagl' individui ad essi subordinati per ragione di comando. *Articolo 103 dello Statuto penale militare.*

La polizia giudiziaria militare perseguita i reati militari che la polizia di disciplina non ha potuto prevenire, ne raccoglie le pruove, e le rimette, con gl' imputati, al consiglio di guerra incaricato di giudicarli. *Articolo 104 dello Statuto penale militare.*

Le funzioni della polizia giudiziaria militare comprendono le provvidenze istantanee, e la istruzione preparatoria del giudizio. Delle prime si tratta nel capitolo seguente, e delle seconde nel titolo V, capitolo I di questo Manuale.

CAPITOLO II.

Delle attribuzioni de' superiori militari, e di ogni ufficiale e sotto-ufficiale dell'Esercito, intorno alla polizia militare.

La polizia di disciplina militare, e la correzionale, definite nel capo precedente, sono di competenza de' superiori militari; i quali trovansi definiti negli articoli 396 dello Statuto penale militare, e 1125 e 1126 dell'Ordinanza di piazza, e la esercitano come è detto nel titolo seguente, capitolo I.

L'esercizio della polizia giudiziaria militare, definita nel capitolo precedente, comprende, come ivi è detto, le provvidenze istantanee. Ogni ufficiale e sotto-ufficiale del R. Esercito può darle. Esse sono dinotate ne' numeri 1.° e 2.° dell'articolo 107 dello Statuto penale militare, e consistono :

1.° nell' impedire la fuga del delinquente colto nella *flagranza*, o quasi *flagranza*, di un atto criminoso - Dicesi essere in *flagrante reato* colui il quale è sorpreso mentre commette l'atto criminoso, o viene inseguìto dalle grida del popolo, o che, in tempo e luogo vicino al reato militare, è trovato avere presso di se effetti, armi,

stromenti o altri oggetti o segnali valevoli a farlo presumere autore del reato;

2.° proccurare che dall'atto criminoso o attentato non nasca danno imminente o ulteriore.

Debbono dare queste provvidenze, e quelle prescritte ne' numeri 3.° a 6.° del sopra citato articolo 107 dello Statuto penale militare:

1.° gli ajutanti rispettivi, ne' castelli e nelle fortezze chiuse;

2.° i commissarii del Re presso de' corpi, gli ajutanti-maggiori, o chi ne fa le veci, ne' quartieri e nelle caserme ove alloggiano truppe;

3.° gli ajutanti di piazza, in qualunque luogo.

Questi ufficiali trovano la norma della loro condotta, per dare le provvidenze istantanee, negli articoli 106 a 113, e 187 a 192 dello Statuto penale militare. Essi le disimpegneranno lodevolmente, se si uniformeranno alle regole esposte nelle sezioni II e III del capitolo I, titolo V del presente Manuale, circa l'esame de' testimonii, l'interrogatorio e il costituto dell'imputato.

Ognuno di essi uffiziali, nel dare le provvidenze istantanee, deve farsi coadjuvare da un sotto-ufficiale di sua scelta, per far dal medesimo esercitare le funzioni di cancelliere. *Articolo* 108 *dello Statuto penale militare.*

Gli agenti della polizia militare trovano espressi nell'articolo 109 dello Statuto penale militare i casi in cui la facoltà di dare le provvidenze istantanee è comune ad essi ed agli agenti della polizia civile. Questi poi debbono prendere norma di loro condotta negli articoli 70 a 72 e 110 a 112 di esso

Statuto, pe' casi ne' quali questa facoltà è loro esclusivamente attribuita circa i reati di competenza militare. Gli uni e gli altri, nel termine di ventiquattr' ore, debbono trasmettere all'autorità competente i rapporti e i processi verbali da loro compilati e sottoscritti, a' termini dell'articolo 124 dello Statuto. Il modello de' rapporti da farsi dagli agenti della polizia militare a' rispettivi comandanti si ha nella formola I annessa al Regolamento del 16 di aprile 1819, promulgato in virtù dell'articolo 351 del medesimo Statuto.

La facoltà d'impedire la fuga de' delinquenti colti in *flagranza* o *flagrante* reato, data, come di sopra è detto, agli uffiziali e sotto uffiziali del R. Esercito, deve da' medesimi essere esercitata con giusta misura, onde non abbia effetto abuso di potere. Nelle istruzioni per la Gendarmeria R. del 26 di dicembre 1827 si hanno regole tendenti ad evitare tale inconveniente. Le quali sono espresse ne' termini seguenti:

Art. 21. *L' arresto degli individui colti nella flagranza avrà luogo tutte le volte che si tratta di reato punibile almeno colla prigionia* (*)

» (*) Per l' arresto di cui è parola in questo articolo, oltre la *flagranza*, dovrà il fatto mostrarsi per sua natura criminoso nell'atto della sorpresa medesima, e punibile colla prigionia o con pena maggiore. Nella classe di tali reati, che potranno essere dalla Gendarmeria sorpresi

Oltre al caso del *flagrante* reato, di cui nel quì trascritto articolo è proposito, può essere

---

nella *flagranza*, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, s'incontrano i seguenti:

» 1.° disturbo, impedimento o offesa con violenza o con atto scandaloso della celebrazione de' divini misteri, del culto divino, nelle chiese o ne' luoghi pubblici;

» 2.° eccitamento d'una guerra civile fra popolazione e popolazione, o fra gli abitanti di una stessa popolazione, armandoli o inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri;

» 3.° associazioni settarie, conservazione di emblemi, carte libri e di altri distintivi o oggetti settarii;

» 4.° asportazione, fabbricazione o spaccio di armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia.

Finchè non sia pubblicato un regolamento di polizia che fissi le specie diverse di armi vietate, verranno sull' oggetto osservate le leggi antiche.

Tra le armi di cui, in forza di queste leggi, è vietata l' asportazione, s' incontrano le armi da fuoco di qualunque specie, ogni ferro puntato che portasi dentro qualunque mazza, gli stilletti, i coltelli a fronda di oliva, i coltelli a scorciacapre, gli scannatoi, le bajonette, i ferri denominati triangoli, i fusetti, le sciable, i coltelli puntati ad un taglio, i coltelli a piegatojo con molla.

legittimamente arrestato da' militari chiunque si trovi compreso nelle disposizioni legislative che seguono :

» Ogni persona non militare, che indossi divisa o insegna militare, può esser arrestata da qualsivoglia militare sciente del travestimento, ed essere punita a seconda dello scopo che aveva in mente nel travestirsi » *Ordinanza di piazza, articolo* 848.

Le indicate leggi non comprendono nella classe di armi vietate gli strumenti rurali, e quelli di qualunque arte, quando si portano per l'esercizio della medesima; purchè nel portarsi per transito si portino palesi, o dentro pelle, o astuccio o legati con lacci.

Non si comprendono in tale classe neppur le spade che si portano per ornamento. Nota apposta all'articolo 55 di queste istruzioni.

» 5.° omicidio, ferita o percossa grave;

» 6.° ferita o percossa lieve, commessa con arma da fuoco o con qualunque arma propria: sono *armi proprie* quelle la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria, o l'altrui offesa;

» 7.° attacco o resistenza con violenza o vie di fatto, contro gli agenti ministeriali, contro gl'incaricati legittimamente di un pubblico servizio, contro gli agenti della pubblica forza, commesso in atto che alcuno di essi agisca per l'esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità;

» Ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un mandato di deposito o di arresto, può arrestare l'imputato inscritto nell' albo de' rei assenti; e gli sarà data in premio dell'arresto una gratificazione da due a dodici ducati, da fissarsi dal proccurator generale, secondo la gravezza del misfatto » *Leggi della procedura ne' giudizii penali*, *articolo* 465.

Le Leggi penali, negli articoli 169 a 172, e 238 a 241, hanno provveduto alla punizione di coloro che illegalmente esegnono o facilitano l'arresto delle persone; de' pubblici funzionarii i quali non

---

» 8.° violenza o vie di fatto contro il militare in sentinella;

» 9.° furto;

» 10. contrabbando di sale o di tabacco, fabbricazione, senza permesso, di polvere da sparo e di carte da gioco.

» Art. 67. Nel caso di *flagranza* o di sorpresa di un individuo, con oggetti appartenenti al reato, la Gendarmeria procederà, senza bisogno di mandato di alcuna autorità, all'arresto dell'incolpato; ma vi darà luogo nell'ultimo caso che si tratti di reato che porti almeno alla prigionia. L'arresto fuori di questo caso, facendo soffrire all'incolpato una restrizione non voluta dalla legge, costituirebbe un abuso di potere, punibile colla severità che le Leggi penali hanno adottata per l'arresto arbitrario.

deferiscono a' legittimi richiami avverso le detenzioni arbitrarie, o ritengano o facciano ritenere, senza necessità, i detenuti fuori de' luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni; de' custodi o carcerieri che ricevono illegalmente i prigioni o si permettono atti arbitrarii su di essi.

Negli articoli 589 a 595, e 597 a 605 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali trovasi accordata ad ognuno la facoltà di denunciare alle autorità competenti la trasgressione delle sopra citate Leggi penali; imposto a' custodi delle prigioni il dovere di presentare le persone detenute a' proprii parenti, purchè esse non siano tenute in segreto per ordine del giudice competente, definito il carcere privato, ordinata la pubblicità dell'elenco delle prigioni e delle case di arresto; regolato il registro de' detenuti, di cui chiunque può prendere notizia o copia; e determinata la procedura da seguirsi per far mettere sollecitamente in libertà gli arrestati illegalmente.

Nell'articolo 592, sopra citato, trovasi ordinato che in ogni luogo autorizzato per pubblica prigione (la quale è definita nel precedente articolo 591) deve esistere un registro pe' detenuti che vi entrano e ne escono. Ivi è ingiunto ai comandanti militari e a' sindaci di numerare, segnare pagina per pagina, e munire col proprio suggello sì fatto registro, da tenersi nei corpi di guardia, e in tutte le prigioni appartenenti a' corpi militari.

In virtù degli articoli 843 e 844 dell' Ordinanza di piazza, le persone non militari ritro-

vate dalle ronde o pattuglie nelle strade, in atto di commettere disordine, o arrestate da qualunque militare nella *flagranza* o quasi *flagranza* di un reato, potranno essere custodite in una prigione militare, per più di ventiquattr'ore, se il disordine o reato commesso interessa la sicurezza dello Stato. I governatori o comandanti delle piazze di guerra, a cui è data tale facoltà, debbon rendere di ciò conto per le vie ordinarie, ponendosi di accordo con l' autorità competente.

TITOLO IV.

DELLE AUTORITA' INCARICATE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE MILITARE.

CAPITOLO PRIMO.

De' comandanti militari, e delle lagnanze contro di loro e di altri superiori militari.

Il Comandante di un esercito o di una divisione in campagna, non solo ha l' autorità disciplinare, esposta nel titolo precedente, su delle truppe dipendenti dagli ordini suoi, ma anche quella di promulgare bandi, ordini ed altri regolamenti; i quali hanno forza di legge, e come tali debbon essere letteralmente applicati ne' giudizii de' colpevoli, a' termini dell' articolo 366 dello Statuto penale militare, enunciato nel titolo I di questo Manuale.

L'Ordinanza di piazza, *articolo* 12, accorda al Generale-in-capo, oltre alle facoltà sopra notate, anche quella di sospendere dalle sue funzioni, senza attendere un giudizio, ne' casi che crede urgenti, qualunque impiegato militare o persona militare appartenente alle truppe che compongono l'Esercito, alle sue dipendenze o al territorio delle provincie o valli in cui l'Esercito è riunito; dovendo però darne immediato conto al Re, per le vie gerarchiche.

I Comandanti-generali delle armi in una parte de' R. dominii, e i Comandanti le armi nelle provincie o valli, oltre alla facoltà di punire coi castighi militari qualunque individuo militare componente l'esercito di guarnigione, purchè sia loro inferiore in rango, o meno anziano, hanno quello di dar conto a S. E. il Ministro di Stato della Guerra delle mancanze in cui incorresse un ufficiale di rango più elevato o più anziano. *Articoli* 28 e 50 *dell' Ordinanza di piazza*.

I governatori e i comandanti di piazza sono autorizzati, con l'articolo 965 dell'Ordinanza succitata, a punire con castighi militari, specificati nello Statuto penale militare, *articolo* 368, tutti i militari da essi dipendenti, i quali commettono mancanze, salvo il prescritto nell' articolo 348 di essa Ordinanza, relativamente agl' individui delle R. guardie del corpo, degli alabardieri e della guardia R.

Ogni governatore o comandante di piazza potrà far tradurre innanzi al consiglio di guer-

ra competente qualunque militare facente parte della guarnigione rispettiva, di grado inferiore al suo. *Articolo* 966 *della Ordinanza di piazza*.

Pe' militari di grado superiore, o più anziani, in parità di grado, de' governatori o comandanti di piazza, e per gl'individui appartenenti a corpi militari esteri, i quali abbiano uno Statuto penale particolare, debbon esser osservate le disposizioni degli articoli 967 e 968 della Ordinanza di piazza.

I governatori o comandanti di piazza, ne' casi di assedio, definiti nell'articolo 123 dell' Ordinanza di piazza, esercitano autorità straordinaria relativamente all' amministrazione della giustizia sì civile che militare, secondo i dettami degli articoli 124, 125, 133 e 369 della Ordinanza medesima.

I comandanti delle isole, delle cittadelle, de' forti o de' castelli hanno le stesse attribuzioni e la stessa autorità de' comandanti di piazza. *Articoli* 161, 172 *e* 174 *dell' Ordinanza di piazza*.

L' Ispettor-maggior-generale della R. marina, in virtù dell'articolo 56 dello Statuto penale pe' forzati e loro custodi, ha la facoltà di punire le contravvenzioni alle regole della interna disciplina de' bagni, definita nella sezione I, capitolo III di esso Statuto.

Ad ogni superiore militare, come è detto nel titolo II di questo Manuale, è attribuita la facoltà di reprimere le contravvenzioni alle regole di

disciplina, imputate a proprii subordinati, secondo le distinzioni di grado e di comando stabilite negli articoli 83 a 88 dello Statuto penale militare. Il Regolamento di disciplina, prescritto con gli articoli 89 e 105 del medesimo, servir deve loro di norma nell' esercizio di questa importante funzione. I limiti di loro autorità, in rispetto a ciò, sono determinati con gli articoli 356, 368, 417, 418 e 433 dello Statuto penale militare. L' Ordinanza di piazza, nel titolo III, come di sopra è detto, ha provveduto al bisogno dell' indicato Regolamento di disciplina.

La esecuzione e gli effetti de' castighi che il superiore militare può infliggere sono determinati negli articoli 388 a 394 dello Statuto penale militare, e nel Regolamento del 31 di maggio 1819, promulgato in virtù dell' articolo 351 dello Statuto medesimo.

I comandanti militari, quando la repressione de' reati di competenza militare, imputati a' loro subordinati, eccede le facoltà in polizia disciplinare e correzionale, ad essi attribuita con le leggi esposte nel capitolo I del titolo precedente, debbono uniformarsi agli articoli 111, 112, 114 a 117 dello Statuto penale militare, tenendo presenti nelle occorrenze le leggi e i decreti citati nel paragrafo segnato 3.° nella pagina 10 di questo Manuale, il decreto dell'8 di agosto 1826, e la legge del 26 di dicembre 1827. Venendo i subordinati medesimi imputati di reati di competenza comune, è da osservarsi ciò che trovasi prescritto negli articoli 67 a 72 dello Statuto penale militare.

La legge del 26 di dicembre 1827, indicata nel paragrafo precedente copre di garentìa gl' individui della Gendarmeria R. di qualsivoglia grado, colpevoli di reati commessi nell' esercizio di funzioni loro attribuite dalle leggi, e per oggetti ad esse relativi. Tale garentìa fa che nessuno de' medesimi può essere sottoposto a giudizio penale, pe' reati di cui è proposito, senza della Sovrana autorizzazione.

Le funzioni attribuite alla Gendarmeria R. consistono nell' invigilare sull' ordine pubblico, ed eseguire le disposizioni di polizia ordinaria, giudiziaria, militare ed amministrativa, secondo l' elenco de' suoi principali doveri, esposto nella pagina 6 del presente Manuale, e secondo le norme prefisse nelle Istruzioni annesse al decreto del 26 di dicembre 1827, ed inserite nella pagina 35 del medesimo.

La Sovrana autorizzazione sopra enunciata è pur necessaria per sottoporre a giudizio penale i funzionarii pubblici, a' termini della legge del 19 di ottobre 1818, de' decreti del 3 di aprile 1820, del 5 di luglio 1821, del 10 di settembre 1823, del 18 di ottobre 1824, della decisione Sovrana del 9 di febbrajo 1825, e de' decreti del 3 di settembre 1827, e del 29 di dicembre 1828.

La nomina de' consigli di guerra, che compete a' rispettivi comandanti, deve essere fatta in corrispondenza de' gradi e delle posizioni degl' imputati, a' termini degli articoli 217 e 218 dello Statuto penale militare, da coordinarsi col decreto del 7 di luglio 1818. Nel capitolo seguente ven-

gono indicati i diversi consigli da convocarsi, a seconda de' casi, tra' quali è preveduto quello in cui la convocazione può esserne fatta nel modo subitaneo.

Per la repressione de' reati che importano la convocazione de' consigli di guerra subitanei, i Comandanti e gl' Ispettori-generali, a cui ne è attribuita la facoltà, debbono uniformarsi alle regole esposte nella sezione II del capitolo seguente.

Le decisioni de' consigli di guerra non posson esser eseguite senza della intelligenza del governatore o comandante della piazza in cui trovasi l' imputato. Questa autorità deve farle note all' intera guarnigione, a' termini dell' articolo 962 dell' Ordinanza di piazza. Serve di norma, per le disposizioni da darsi all' uopo, la sezione V, capitolo II, titolo V di questo Manuale, e l'articolo 504 n.° 4 della stessa Ordinanza di piazza.

Ogni superiore militare, a' termini dell'articolo 416 dello Statuto penale militare, può castigare il militare il quale abbia prodotto lagnanze contro di altro militare che abbia comando o autorità su di lui, senza averne ottenuto il permesso dal medesimo, quante volte l' uno e l' altro dipendano dagli ordini suoi. Niun superiore però potrà impedire al suo inferiore o subordinato di ricorrere al superiore comune; anzi egli deve *vistare* il ricorso contenente le lagnanze esposte contro di lui, o pure consegnare all' inferiore un foglio sottoscritto che spieghi il motivo della sua ricusa. Tale foglio terrà luogo di *visto*, e deve essere presentato, unitamente al ricorso, all' autorità competente. Nel caso che il supe-

riore si neghi a *vistare* il ricorso, o a dare il foglio indicante il motivo della ricusa, è lecito al subordinato di ricorrere al superiore maggiore, enunciando questa negativa.

CAPITOLO II.

De' magistrati punitivi militari.

SEZIONE I.

De' consigli di guerra, delle commissioni militari, della corte marziale marittima e dell' Alta Corte militare.

La facoltà di punire, con procedimento giudiziario, i reati di competenza militare, denotati nel titolo II di questo manuale, differenti dalle contravvenzioni di polizia correzionale militare, di cui è proposito nel capitolo I del titolo precedente, in tempo di pace, è attribuita:

a' consigli di guerra, (10)
- di corpo,
- di guarnigione,
- della piazza di Gaeta;
- del governo di Napoli,
- della guardia Reale;

} per l'Esercito;

a' consigli di guerra per gli ufficiali generali e superiori;
a' consigli di guerra per l'Armata di mare;
a' consigli di guerra misti;
alla corte marziale marittima;
alle commissioni militari.

La nomina di taluni de' componenti la magistratura punitiva militare è riserbata al Re, mediante proposizione del Presidente dell' Alta Corte militare. Sono essi: il Generale che deve far le veci dello stesso presidente, il quale è il Comandante-in-capo dell' Esercito; i giudici ordinarii e gli straordinarii, col segretario-generale relatore, e suo sostituto, nella medesima Alta Corte; i presidenti de' consigli di guerra di guarnigione, i commissarii del Re presso de' consigli di guerra di corpo e di guarnigione. *Articoli* 5, 21, 51, 52 *e* 97 *dello Statuto penale militare*. Per lo stesso articolo 51, un numero di ufficiali creduto necessario al disimpegno de' lavori degli ufficii dell'Alta Corte coadjuva il segretario-generale nelle sue incumbenze. Essi ufficii erano considerati come parte dell' abolito Supremo Comando militare, che stava in luogo della R. Segreteria di Stato della Guerra.

Le autorità militari divisate negli articoli 16, 17, e 23 dello Statuto penale militare, ne' decreti del 7 di luglio 1821, del 19 di gennajo 1822, del 24 di maggio 1826, del 5 di agosto e 30 di dicembre 1831, a cui compete la nomina de' consigli di guerra, scelgono un abile ufficiale per rimpiazzare il commissario del Re che non abbia sostituto. Il quale ufficiale deve essere di un grado inferiore a quello del commissario del Re titolare, ossia uguale a quello del suo sostituto. *Articoli* 4, 7 *e* 98 *dello Statuto penale militare*. Le medesime autorità militari, salvo il disposto negli articoli 27 e 51 di esso Statuto, nominano i surrogati a que' membri de' consigli di guerra i quali per qualunque

causa non potessero intervenire al giudizio, a' termini del sopracitato articolo 98 dello Statuto.

La composizione e la competenza rispettiva de' consigli di guerra è determinata per l' Esercito con gli articoli 3 a 50, 92, 98 e 218 dello Statuto penale militare, 1345 a 1354 dell'Ordinanza di piazza, co' decreti del 29 di giugno 1819, del 20 di gennajo 1820, col R. rescritto del 22 di dicembre 1821, co'decreti del 30 di luglio 1823, del 14 di gennaro 1824, del 29 di marzo 1826, del 24 di maggio 1826, del 21 di giugno 1826, dell' 8 di agosto 1826, del 10 di gennajo 1827, del 5 di agosto e del 30 di dicembre 1831.

Per l' Armata di mare la composizione e la competenza de' rispettivi consigli di guerra, è determinata con gli articoli 82, 83 e 90 a 95 dello Statuto penale per l'armata medesima, e co' decreti del 9 di settembre 1819, e del 16 di novembre 1825.

Tra i consigli di guerra creati con lo Statuto penale militare erano quelli detti divisionarii, di cui trattasi negli articoli 28 a 37 di esso. L'abolizione de' comandanti delle divisioni territoriali militari, che avevano la facoltà di nominarne i componenti, portava che fossero adottate altre regole. A ciò fu dall'Augusto Legislatore provveduto col decreto del 7 di luglio 1821. Era pur necessario che fosse stata determinata la qualità e il modo di nomina del commissario del Re competente al giudizio di Generali e di ufficiali superiori. Vi fu provveduto col sopra citato decreto del 19 di gennajo 1822.

Ne' casi di reati di competenza militare, commessi in complicità da individui dell'Esercito di terra e dell'Armata di mare occorre la convocazione de' consigli di guerra misti. Questa è regolata con l' articolo 3 del decreto del 17 di aprile 1821.

Gli articoli 93, 94, e 95 dello Statuto penale militare regolano la composizione de' consigli di guerra competenti al giudizio de' commissarii di guerra, e degli uffiziali nella R. Segreteria di Stato della guerra.

I correi e complici di gradi diversi sono tutti giudicati da quel consiglio di guerra che è competente a giudicare il più elevato in grado tra essi. *Articolo* 90 *dello Statuto penale militare.*

I consigli di guerra competenti al giudizio d'individui soggetti alla giurisdizione militare, che non abbiano gradi militari, nè assimilazione a gradi militari, sono composti secondo l'articolo 96 dello Statuto penale militare, da coordinarsi con l'articolo 1 del decreto dell'8 di agosto 1826.

I consigli di guerra di guarnigione sono quelli i quali sostengono i conflitti di giurisdizione che si elevano tra le autorità punitive militari e le comuni, tanto se debbano far valere pretensioni proprie, quanto se occorra che avvalorino ragioni di competenza per parte de' consigli di guerra di corpo. I medesimi consigli di guerra di guarnigione, dovendo figurare prima della nomina de' giudici per queste funzioni, procedere contro degli assenti, e per qualunque altro motivo, sono rappresentati dal presidente e dal commissario del

Re. *Articoli* 79 *e* 91 *dello Statuto penale militare* (11).

I consigli di guerra di guarnigione elevansi in commissioni militari, pel giudizio de' reati preveduti ne' due decreti del 24 di maggio 1826, nella legge del 12 di ottobre 1827, da coordinarsi con gli articoli 125 a 127 della Ordinanza della Gendarmeria R. del 30 di agosto 1827, e ne' decreti del 5 di agosto e del 30 di dicembre 1831.

Il decreto del 10 di gennajo 1827, negli articoli 1 e 2 regola la composizione de' consigli di guerra di guarnigione, che in forza del decreto del 24 di maggio 1826, deve elevarsi in commissione militare pel giudizio di un *pagano*; la quale composizione è serbata anche nel caso che insieme al *pagano* sia da giudicarsi un sotto-ufficiale o soldato. Quante volte il militare sottoposto a giudizio con un *pagano* sia maggiore in grado di sotto-ufficiale, allora il consiglio di guerra di guarnigione, elevato in commissione militare, deve essere composto, a' termini dell' articolo 3 del citato decreto del 10 di gennajo 1827, di giudici che a norma dello Statuto penale militare sono competenti al grado del militare imputato.

L'articolo 3 del decreto del 5 di agosto 1831 regola la composizione delle commissioni militari competenti al giudizio de' reati sanitarii in esso preveduti, salvo il prescritto nel decreto del 30 di dicembre dello stesso anno, che attribuisce, in talune provincie, a' rispettivi intendenti la facoltà di convocarle.

La corte marziale marittima trovasi creata col capitolo IV dello Statuto penale pe'reati commessi da' forzati e loro custodi. Nella I sezione del capitolo medesimo è stabilita la sua composizione, nella II ne è determinata la competenza, la quale trovasi ampliata col decreto del 16 di novembre 1825.

A tutti i consigli di guerra sovrasta l'Alta Corte militare, residente dove fa permanenza il Re. *Articolo 51 dello Statuto penale militare.* La sua composizione, il numero de' membri votanti, l'esercizio del ministero pubblico presso di essa, e i consigli di guerra a' quali la medesima rinvia la cognizione delle cause di cui annulla le decisioni, sono determinati nel citato articolo 51 e ne' susseguenti 52 a 58.

L'Alta Corte militare è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione quelli che se ne allontanano. Essa si occupa del solo interesse della legge, ed, in conseguenza, non giudica del merito delle cause, ma delle decisioni, col semplice fine di conoscere se queste siano o no conformi alle leggi. Le sue decisioni non ammettono alcun richiamo. *Articolo 53 dello Statuto penale militare.*

L'Alta Corte militare (salvi i casi delle decisioni che dichiarano gli accusati non colpevoli, non soggette a ricorso alcuno per gli articoli 18, 26, 37, e 271 dello Statuto penale militare, ed i casi de' giudizii de' consigli di guerra subitanei, di cui è proposito nella sezione seguente) annulla tutte le decisioni de' consigli di guerra nelle quali:

1.° siano state violate le forme del rito;

2.° siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de' decreti.

In questi casi si dà luogo al rinvio ad altro consiglio di guerra, secondo gli articoli 18, 26, 37 e 54 dello Statuto penale militare, da coordinarsi col decreto del 19 di gennajo 1822 (12).

L'Alta Corte militare veglia su tutti i consigli di guerra di qualunque specie, ha il diritto di censurarli, e sindacarli, ad istanza de'commissarii del Re, delle parti e di ufficio.

Per tutti i reati che i membri de'consigli di guerra potessero commettere nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, l'Alta Corte militare può ordinare che un intero consiglio o taluno de' suoi componenti sia tradotto in giudizio, destinando a tal effetto un consiglio di guerra competente al grado degl'imputati, anche fuori della giurisdizione della provincia a cui i medesimi appartengono, *Articolo 59 dello Statuto penale militare.* (13).

Non sono soggetti a ricorso alcuno i giudizii de' consigli di guerra subitanei, della corte marziale marittima, e quelli delle commissioni militari, a'termini delle leggi enunciate di sopra per dinotare la composizione, la competenza e la procedura sì degli uni che delle altre. Le decisioni di questi magistrati vengono eseguite con le norme esposte nella sezione V, capitolo II, titolo V di questo Manuale.

SEZIONE II.

De' consigli di guerra subitanei.

Qualunque consiglio di guerra può essere convocato in modo subitaneo, per impedire le funeste conseguenze di que' reati i quali, per la loro gravezza, come rivolte, sedizioni, diserzioni frequenti o numerose, ed altri, possono più da vicino interessare la militare disciplina, e la sicurezza delle truppe. *Articoli* 339 *e* 340 *dello Statuto penale militare.*

I Comandanti-generali dell'Esercito e gl'Ispettori-generali di ogni arma, quando la circostanza lo richiede, hanno l'autorità di ordinare che il consiglio di guerra, competente al grado degl'imputati, proceda in modo subitaneo.

Questa facoltà era anche attribuita a' Generali comandanti delle divisioni militari territoriali. Attesa la loro abolizione, i decreti del 7 di luglio 1821 e del 19 di gennajo 1822, citati nella precedente sezione, provvidero al modo di farne fare le veci da altre autorità militari, ne' casi di convocazione di consigli di guerra detti divisionarii. Quindi è che a' medesimi trovasi essa implicitamente trasferita.

Il Generale comandante una riunione di truppa accampata o accantonata, per formare un campo, può farne uso del pari.

Ognuna delle sopra divisate autorità è tenuta a sollecitamente dimostrare all'Alta Corte militare l'urgenza che l'ha determinata a sì fatto

spediente di rigore. *Articolo* 348 *dello Statuto penale militare.*

La composizione de' consigli di guerra subitanei, le forme di loro procedura, e la esecuzione delle decisioni da essi pronunciate, le quali, come di sopra è detto, non ammettono alcun richiamo all' Alta Corte militare, e vengono eseguite nel termine prefisso dagli stessi consigli, sono determinate con gli articoli 341 a 347 dello Statuto penale militare, e col Regolamento del 31 di maggio 1819.

SEZIONE III.

De' giudici e tribunali militari in tempo di guerra.

Nel tempo di guerra, definito nell'articolo 110 dell'Ordinanza di piazza, è riserbata al Re, a misura delle circostanze, di aggiungere a' consigli di guerra altri giudici ed altri tribunali militari. *Articolo* 3 *dello Statuto penale militare.*

TITOLO V.

DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZII PENALI DI COMPETENZA MILITARE.

CAPITOLO PRIMO.

Della istruzione preparatoria del giudizio.

La istruzione preparatoria del giudizio penale militare comprende, a' termini dell' articolo 113 dello Statuto penale militare:

la notizia ufficiale;
la pruova;
il costituto dell' imputato (*).

(*) Giova agli ufficiali incaricati di raccogliere le prime nozioni de' reati e i mezzi di verificarli, ne' casi preveduti nell' articolo 109 dello Statuto penale militare, aver presenti le norme che la Gendarmeria R. deve seguire nell' esercizio della polizia giudiziaria, per concertare gli ajuti scambievoli che, a' termini del citato articolo, in tali casi debbono prestarsi. Le quali norme trovansi espresse nelle Istruzioni annesse al decreto del 26 di dicembre 1827, come segue:

» Alcuni atti della istruzione delle pruove sono destinati a presentare le prime nozioni de' reati ed i mezzi di verificarli, come sono quelle che si hanno dalla *denuncia*, dalla *querela* e dalla sorpresa in *flagranza*; altri sono diretti a stabilirne la *pruova generica* e la *pruova specifica*.

Della notizia ufficiale del reato e delle disposizioni da darsi da' comandanti militari a' quali essa sia pervenuta.

La notizia ufficiale del reato occorre a basare l'istruzione preparatoria del giudizio. Essa si

---

» *Della denuncia e della querela.*

» 13. La denuncia e la querela hanno egualmente per oggetto la manifestazione del reato, de' rei e de' mezzi di stabilirne la pruova, all'uffiziale di polizia giudiziaria. Il divario tra l'una e l'altra è nella circostanza che il querelante, nella manifestazione del reato, e nella persecuzione del colpevole, ha un diretto e personale interesse che manca al denunciante, cui il fatto criminoso non ha cagionato alcun danno.

» 14. La querela e la denuncia debbono contenere il nome di colui che ne è l'autore, le notizie che, per quanto è possibile, manifestino, con precisione, le qualità del fatto criminoso, i motivi pe' quali si è delinquito, il luogo, il modo, i mezzi di esecuzione, ed ogni altra circostanza che possa influire a determinarne il grado d'intensità; il come si è avuto notizia del fatto criminoso; il reo ed i complici, ed i mezzi conducenti all'acquisto delle pruove.

» Al querelante ed al denunciante verranno

acquista per via di rapporto, processo verbale, querela, notorietà pubblica o altrimenti, e deve per-

---

fatte nel bisogno le dimande convenevoli, affinchè sopra ciascuno degli enunciati oggetti essi diano le dilucidazioni che sono a loro notizia.

» 15. La denuncia anonima non potrà essere ricevuta. Questa regola non riceve eccezione che nel caso di reato di *attuale flagranza*, benchè di *fatto transitorio*, definita nell'articolo 18 di queste Istruzioni, e nell'altro di reato di *fatto permanente*, a norma dell'articolo 28 delle Leggi di procedura penale - *Sono detti* di fatto transitorio *que' reati che non lasciano alcun segno sensibile.* Articolo 147 dello Statuto penale militare. *Nell'articolo 151 del medesimo si trovano preveduti varii casi in cui si uniscono* fatti transitorii e fatti permanenti *ne' reati di competenza militare, come l'adulterio, il furto con frattura, con incendio, con iscalata, ed altre simili circostanze, la diserzione, e la mancanza di subordinazione per via di discorsi oltraggianti e d'ingiurie verbali. La pruova generica permanente di tali reati vi è dinotata per mezzo di esempii.*

» Il reato di fatto permanente si ha quando siavi il soggetto materiale del fatto criminoso, o le vestigia che ne mostrino l'esistenza.

» 16. Gli agenti della Gendarmeria R. che, nell'esercizio delle loro abituali funzioni, riceveranno denuncie e querele, formeranno sulle medesime processo verbale, e lo manderanno al

venire al consiglio di guerra per via di ordine del comandante rispettivo. Le formole I a III,

---

giudice del circondario in cui portasi commesso il reato, ovvero a chi legalmente lo supplisce nel comune più prossimo. Potranno inviarlo al giudice d' istruzione ove questi abbia la residenza in un comune vicino al luogo dell' avvimento.

Dagli agenti della Gendarmeria deve esser inviato un duplicato di tal processo verbale gerarchicamente a' superiori del corpo. Articolo 5 di queste Istruzioni.

» 17. Ne' circondarii in cui la polizia ordinaria non si esercita da' giudici circondariali, ma da' commessarii, o ispettori-commissarii o ispettori di polizia, verrà inviato a costoro un duplicato del processo verbale, purchè si tratti di reati contro lo Stato, o di reati di associazioni settarie, pe' quali le funzioni di polizia giudiziaria sono anche attribuite agli agenti di polizia ordinaria.

» La determinazione medesima avrà luogo anche in caso di concerto di comitive, di brigantaggio, di sommosse ec. ec.

» *Della flagranza.*

» 18. La *flagranza* si verifica quando il delinquente sia sorpreso in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando, in tempo ed in luogo

annesse al Regolamento del 16 di aprile 1819, servono di modello agli atti da compilarsi da chi raccoglie la notizia ufficiale. (14)

---

vicini al reato, sia sorpreso cogli effetti o cogl'istrumenti che faccian presumere di esserne egli l'autore o il complice.

» A qual effetto nella *flagranza*, oltre le nozioni del reato e del reo, si hanno d'ordinario gli elementi di reità, alla raccolta de' quali si dee con accuratezza badare.

» 19. La Gendarmeria R. avvertita che si sta commettendo un misfatto o un delitto, o che nel momento sia stato eseguito, andrà subito nel luogo dell'avvenimento, e condurrà seco o chiamerà nel luogo medesimo due testimonii - *Il reato soggetto a pene criminali chiamasi* misfatto. *Il reato soggetto a pene correzionali chiamasi* delitto. *Il reato soggetto a pene di polizia chiamasi* contravvenzione. Articolo 2 delle Leggi penali. *Questo articolo fa parte del titolo I, libro I delle medesime, in cui trovansi determinati specificatamente i tre ordini di pene corrispondenti a ciascuno di tali generi di reati.*

» 20. Nel caso enunciato è a cura dell'arma anzidetta:

» 1.° impedire che il reato si commetta o si compia;

» 2.° assicurare alla giustizia i colpevoli; - *V. l'articolo* 21 *seguente*;

» 3.° porre in salvo gli oggetti relativi all'avvenimento criminoso;

Le autorità militari, le quali trovinsi in caso d'instituire procedura penale contro di persone

---

» 4.° acquistare sullo stesso esatte e complete nozioni.

» 21. L'arresto degl'individui colti nella flagranza avrà luogo tutte le volte che si tratti di reato punibile almeno con la prigionia - *I reati che incontransi nella classe di quelli di cui è quì proposito trovansi dinotati nelle pagine* 15 *e seguenti di questo Manuale.*

» Eseguito l'arresto, la Gendarmeria terrà separatamente gli arrestati, ed impedirà ogni abboccamento fra loro, onde prevenire la combinazione di alcun piano d'intrigo diretto ad ascondere il vero.

» 22. Gli oggetti relativi al reato (*de' quali è menzione nel n.*° 3.° *dell'articolo* 20 *di queste istruzioni*) sono quelli che ne mostrano l'esistenza, o ne palesano i mezzi di preparamento o di esecuzione, o ne additano il prodotto, o contribuiscono a designarne gli autori.

» 23. Attesa l'importanza di questi oggetti per la punizione de'reati, la Gendarmeria è tenuta, sotto la propria responsabilità, a prevenirne la perdita e l'alterazione, e mettere al sicuro la pruova di essere tali oggetti quegli stessi trovati in potere degl'incolpati, o nel luogo dell'avvenimento.

» 24. Tra le misure di prudenza che, a seconda di speciali circostanze, la Gendarmeria dovrà prendere, in adempimento delle determinazioni contenute nel precedente articolo, entrano le

imputate di reati in officio, debbon uniformarsi, fin dal suo incominciamento, alle disposizioni le-

---

precauzioni d'impedire che nel luogo della sorpresa siavi l'intervento di persone estranee agli atti a cui dovrà procedersi; di far eseguire da alcuno de' testimonii della *flagranza* le ricerche sulle persone degli arrestati, di custodire cautamente gli oggetti e le vestigia del reato, onde impedire che siano alterati o dispersi; ed in fine d'iscrivere nel processo verbale che sull'avvenimento dovrà essere compilato, gli oggetti rinvenuti, colla precisione che palesi i caratteri speciali di ciascuno di essi, e che vaglia a designarli in modo da accertarne la identità.

» Se tra gli oggetti di reperto si avessero carte da ritenersi, sia perchè criminose, sia perchè relative al reato, allora per assicurarne la identità, è bene che appongano in esse la propria firma il capo della forza che ha preseduto all'atto, i testimonii che vi sono intervenuti, e l'incolpato. Ove questi il ricusasse, ovvero non sapesse o non potesse scrivere, se ne farà menzione nel processo verbale.

» 25. Nello stesso processo verbale dovranno essere inscritte con precisione le risposte che ognuno degli arrestati darà sulla richiesta del suo nome, del suo cognome, della sua età, della sua condizione, e del suo domicilio.

» Ove l'arrestato entrasse in dettagli relativi all'avvenimento, verrà del pari preso fedel notamento delle cose dal medesimo espresse.

gislative concernenti la garantia de'funzionarii pubblici, espresse nel capitolo I del titolo precedente.

» 26. Alle operazioni designate nel precedente articolo dovranno seguire gli atti *d'ingenere*, e quelli di *reperto*, qualora sianvi il corpo del reato, ed ogni altra cosa qualunque che al reato medesimo si riferisca. La Gendarmeria, dopo che avrà messo tutto al sicuro, di maniera che non siavi a temere alterazione o involamento di alcuno degli oggetti rinvenuti, riserberà tali atti all'autorità competente.

» 27. In esecuzione del precedente articolo, la Gendarmeria che avrà colto l'incolpato nella *flagranza* di un fatto criminoso, con oggetti allo stesso relativi, ne darà subito avviso all'autorità competente, secondo la norma designata negli articoli 16 e 17 di queste Istruzioni.

» 28. Il funzionario cui giungerà l'avviso dell'avvenimento, si condurrà sollecitamente nel luogo in cui si è commesso, per gli atti generici e di reperto. In caso di oscitanza, rimarrà egli responsabile di tutte le conseguenze del ritardo, nocive all'interesse delle giustizia.

» 29. Non si darà luogo alle determinazioni contenute negli articoli 27 e 28 di queste istruzioni, qualora non vi siano atti d'*ingenere*, nè di *reperto*, la compilazione de'quali esigesse l'intervento dell'autorità competente nel sito della *flagranza*. In questo caso la Gendarmeria tradurrà subito l'incolpato al giudice del circon-

Se il consiglio di guerra che deve procedere in vista della notizia ufficiale del reato è di cor-

---

dario, con un processo verbale che presenti le nozioni tutte raccolte sull'avvenimento.

» 30. La casa di ciascun abitante del regno, formando un asilo inviolabile, la Gendarmeria non potrà entrarvi che ne' casi determinati ne' seguenti articoli.

» 31. Potrà primieramente tal arma penetrare nell'altrui casa, quando gl'individui colti nella *flagranza* di reato, e perseguitati dalla forza medesima s'immettessero nell'atto stesso della persecuzione, colla vittima della loro violenza, nella enunciata casa: come pure quando qualunque di casa richiegga dall'interno della medesima il soccorso dell'autorità e della forza pubblica.

» La necessità di proteggere sollecitamente in ciascuno di questi casi l'uomo in pericolo, e di serbare alla punizione il colpevole, dovrà impegnare la Gendarmeria ad accorrere con celerità al luogo dell'avvenimento.

» 32. Tal arma impedirà a que' che si trovano nella casa l'uscita dalla medesima, e non permetterà che vi entrino altri i quali non debbono aver parte alcuna negli atti che nel bisogno dovranno esser eseguiti.

» 33. La Gendarmeria, entrata nell'altrui casa, prenderà conto dell'avvenimento, e procederà alle operazioni che, a norma degli articoli 19, 23 e 25 di queste Istruzioni, sono a sua cura.

po, il comandante di esso ne nomina il presidente, tra le classi stabilite negli articoli 14 e 16

» 34. Potrà inoltre la Gendarmeria penetrar nella casa altrui, quando vi fosse rifuggito un individuo che la medesima dee arrestare. In questo caso però non può essa penetrarvi in tempo di notte, ma dovrà attendere che sopraggiunga il giorno; ed intanto potrà guardare e circondar la casa, ad oggetto d'impedir la fuga dell'incolpato, contro il quale dee eseguirsi l'arresto.

» 35. Tutte le volte, che per circostanza urgente, si rendesse necessario il pronto arresto dell'incolpato, senza che potesse attendersi la sopravvenienza del giorno, allora la Gendarmeria potrà entrare, per tale oggetto, anche di notte, nell'altrui casa; ma in compagnia del commissario, o dell'ispettor-commissario, o dell'ispettore di polizia ordinaria, o del giudice del circondario, o del suo supplente, o del sindaco comunale, o di uno degli eletti.

» Il processo verbale che verrà all'uopo compilato, dovrà designare i motivi pe' quali la Gendarmeria non ha potuto differir l'ingresso nella casa altrui sino al giorno sopravveniente. Il verbale sarà segnato in ogni pagina, e sottoscritto in fine, anche dall'autorità alla cui presenza si è proceduto all'arresto dell'incolpato; la quale non interviene che per autorizzare l'ingresso della Gendarmeria.

» 36. Uniformemente all'articolo 97 della Ordinanza della Gendarmeria R. potrà tal

dello Statuto penale militare, previo rapporto al comandante militare da' cui ordini egli dipende,

---

arma, affine di rintracciar le persone che dee arrestare, visitar gli alberghi, le osterie le locande, di giorno e di notte. In questo ultimo caso però dovrà essa unirsi ad una delle autorità designate nel precedente articolo; ed in mancanza, a due testimonii i quali firmeranno il verbale che si formerà nel rincontro. I locandieri, osti ed albergatori, di qualunque specie, saranno obbligati di presentare alla Gendarmeria i loro registri, tutte le volte che ne saranno richiesti.

» *Della pruova generica.*

» 37. *L'ingenere* destinato a provare che il fatto criminoso ha avuto luogo, esige che si assicuri, per quanto è possibile, ciò che ne sia stato l'oggetto materiale, o che ne indichi l'esistenza, o che ne mostri le reliquie, ovvero ciò che ne sia stato l'istrumento, il mezzo o il prodotto.

» 38. In materia di pruova generica, la parte della Gendarmeria R. che avrà sorpreso oggetti *d'ingenere*, dee riguardarne l'assicurazione, a seconda delle norme designate negli articoli 19, 23 e 24 di queste Istruzioni.

» 39. È specialmente messo a cura della Gendarmeria R. di redigere i processi verbali de' cadaveri ritrovati nelle strade, nelle campagne, e renderne intese le autorità competenti, designate nell' articolo 27 di queste Istruzioni.

a' termini dell' articolo 114 dello Statuto penale medesimo.

» 40. Ne' processi verbali saranno designati il tempo preciso, ed il luogo in cui si è rinvenuto il cadavere, il sesso, la statura, l'età approssimativa della persona estinta, il colore de' suoi capelli, gli abiti di cui il cadavere stesso si fosse trovato coperto, gli oggetti trovati vicino al cadavere, e che, nel caso di morte proccurata, potessero contribuire allo stabilimento della pruova generica, ed allo scoprimento del reo.

» 41. Ove il cadavere si trovasse gittato dalle onde del mare sul lido, la Gendarmeria R. uniformandosi rigorosamente alle leggi ed a' regolamenti sanitarii, baderà a non porsi col medesimo in contatto, e farà giungere notizia dell' invenzione del cadavere, non solo all' autorità di cui è proposito nel precedente articolo 39, ma ancora alla più vicina deputazione di salute.

» 42. Impedirà la Gendarmeria che alcuno si avvicini al cadavere prima che la deputazione di salute non lo abbia posto a trattamento sanitario, e non ne abbia permesso la pratica. Nel caso che alcun individuo vi avesse avuto contatto gli vieterà tal arma di aver con altri comunicazione.

» 43. La Gendarmeria R. soddisferà sempre con la maggiore scrupolosità possibile a tal dovere, anche quando si trovassero gittati dalle onde sul lido altri oggetti, sopratutto se fossero gli stessi suscettivi di contagio.

Trattandosi di giudizio di competenza di consiglio di guerra di guarnigione, i superiori mi-

---

» L'oscitanza nello adempimento di questa determinazione, che potrebbe ne'suoi risultamenti esporre a gravi mali la salute pubblica, verrà punita con tutta la severità che trovasi dalla legge adottata.

» *Della pruova specifica.*

» 44. La pruova specifica, che tende a palesare l'autore del reato, può dedursi da oggetti di *reperto*, ovvero può aversi dalle dichiarazioni de'testimonii che siano nel caso di somministrare alla giustizia utili schiarimenti.

» 45. Per l'assicurazione degli oggetti di *reperto* le cure della Gendarmeria dovranno essere quelle designate negli articoli 23 e 24 di queste istruzioni medesime.

» 46. Per l'esame poi de'testimonii designati nell'articolo 44, la Gendarmeria R., che dee confinare l'esercizio della polizia giudiziaria nelle sole pruove che potrebbero alterarsi o disperdersi, se si attendesse l'uffiziale competente, procederà a tal esame, quando la persona da sentirsi fosse vicina a morire, ed in ogni altro caso in cui potesse pel ritardo rendersi impossibile il ricevimento della sua testimonianza.

» 47. In ciascuno degli enunciati casi la Gendarmeria domanderà al testimone, fuori la presenza delle parti e di ogni altra persona, del

litari debbono rivolgersi a' comandanti di provincia o valle, o agli ufficiali generali o superiori destinati ad assumere all' uopo le funzioni de' comandanti medesimi, per la guardia R. il governo di Napoli e il governo di Gaeta. Essi non possono negarsi alle richieste de' superiori militari in tali occasioni. *Articolo* 115 *dello Statuto penale militare.*

Dovendo procedere un consiglio di guerra che assume le funzioni degli aboliti consigli di guerra

---

suo nome, del suo cognome, del suo stato, della sua professione e del suo domicilio. Gli chiederà del pari se sia familiare dell' offeso, se ne sia parente o affine; e dopo averlo avvertito di parlare senza timore, e di avergli rammentato l' obbligo di dire la verità, lo interrogherà sull' avvenimento, in forma di dialogo.

» Farà esprimere per ogni fatto dal testimonio la causa della scienza, o sia il modo con cui egli ne ha notizia. Farà del pari esprimere gli elementi, da' quali potranno attingersi le pruove de' fatti che avrà il testimone designati nella sua dichiarazione.

» Gliene darà finalmente lettura, colla dimanda se ha cosa da togliere, aggiungere o variare; e prenderà notamento della sua risposta.

» La dichiarazione sarà giurata, ove riguardasse reati contro lo stato o reati in materia di setta, a norma del regolamento del 24 di maggio 1826. »

divisionarii, se ne nomina subito il presidente e il commissario del Re dalle autorità militari divisate ne' decreti del 7 di luglio 1821 e 19 di gennajo 1822, da coordinarsi con l'articolo 114 dello Statuto penale militare.

Il comandante che avrà ricevuto la notizia ufficiale di un reato commesso da un suo subordinato lo farà subito porre in istato di arresto, qualora non vi si trovi già per essere stato colto in *flagranza* o quasi *flagranza*. Quindi ordinerà in iscritto al commissario del Re del consiglio di guerra rispettivo di procedere alla istruzione preparatoria del giudizio, rimettendogli tutte le carte e gli oggetti che avrà riuniti. Contemporaneamente passerà di tutto ciò notizia al presidente dello stesso consiglio di guerra. *Articoli 116 e 117 dello Statuto penale militare.*

SEZIONE II.

Della pruova.

Il commissario del Re presso del rispettivo consiglio di guerra è l'ufficiale che deve procedere alla compilazione della pruova, operando, per taluni atti, in concorso del presidente del consiglio medesimo, e per tal altri da per se solo e senza indugio, ricevuta che ha la notizia ufficiale, di cui è proposito nella sezione precedente, con le carte e gli oggetti relativi al reato, e precisamente i rapporti e i processi verbali indicati nell'articolo 124 dello Statuto penale militare.

Il commissario del Re trova negli articoli 118 a 123 dello Statuto penale militare la indicazione degli atti preliminari della pruova, e de' sussecutivi occorrenti alla compilazione di essa. La quale consiste nell' accertare circostanziatamente un fatto qualunque, ne' modi prescritti dalla legge, e tende a verificare l'esistenza del reato ed a scoprirne l'autore. La pruova dell' esistenza del reato dicesi *generica* o del corpo del reato; quella dello scoprimento del reo è detta *specifica* o dell' autore del reato. *Articolo 122 dello Statuto penale militare.*

Gli atti d' istruzione, consistenti nella ispezione giudiziale e nella riunione de' documenti, che il commissario del Re deve adempire senza del concorso del presidente del consiglio di guerra, sono regolati con gli articoli 125 a 160, 174, 175 e 176 dello Statuto penale militare.

Il presidente del consiglio di guerra, col concorso del commissario del Re, deve procedere all' esame de' testimonii nominati nella nota da questo presentatagli, secondo le disposizioni degli articoli 161 a 168, 176, 185 e 197 dello Statuto penale militare. (15)

Essendo la istruzione preparatoria della pruova un *processo d' investigazione*, il presidente del consiglio di guerra, e il commissario del Re non debbono, nello stabilire la nota de' testimonii, andar cercando con minutezza quali di essi siano eccettuati dalla legge, perchè, se vi è qualche che di superfluo, può ben essere risecata allorchè si tratta del dibattimento, nel quale si fa

il *processo di dimostrazione*, essendo quivi solamente necessario che la nota de' testimonii sia formata a'termini della legge. *Articolo* 169 *dello Statuto penale militare.*

Giova al buon andamento della procedura ne' giudizii penali militari il coordinare gli articoli 163 a 168 dello Statuto penale militare, concernenti le eccezioni de' testimonii, con gli articoli 202 a 208 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, e con l'articolo 17 delle Leggi penali. La inosservanza del citato articolo 202 potrebbe dar luogo a nullità di atti, le quali per altro rimarrebbero coperte dal silenzio, a' termini del susseguente articolo 203, se non venissero opposte prima dell' esame del testimonio in pubblica discussione.

Può avvenire che un testimonio o l'offeso si mostri renitente a presentarsi al magistrato punitivo militare. L'articolo 175 dello Statuto penale militare, che prevede questo caso, dà all'autorità pel cui mezzo fu fatta la citazione di comparsa la facoltà di usare contro il renitente i mezzi di rigore stabiliti dalle leggi. Essi trovansi indicati negli articoli 82 a 84 e 241 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, e nell'articolo 243 delle Leggi penali, salvo quanto quì appresso è esposto.

Talune persone sono esentate dal presentarsi alle autorità militari incaricate della compilazione di una pruova giudiziaria o per privilegio, o per circostanze che l'inabilitano a ciò effettuare. Nel primo caso debbon essere osservati rispettivamente

i decreti del 22 di agosto, del 12 di ottobre 1827, del 4 di febbrajo 1828 e del 27 di agosto 1829, oltre agli articoli 172 e 173 dello Statuto penale militare, e gli articoli 549 a 555 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali. Nel secondo caso sono da osservare le prescrizioni del decreto del 18 di luglio 1827, oltre agli articoli 176 e 177 dello Statuto penale militare, e l'articolo 242 delle citate Leggi di procedura penale.

Il presidente da per se solo deve dare le disposizioni a cui è autorizzato con gli articoli 176, 183, 184 e 186 dello Statuto penale militare. Esse concernono l'esame de' testimonii assenti per infermità o impedimento a viaggiare, lo sperimento con la detenzione del testimonio che ricusa di dire la verità, comechè convinto di saperla, il modo di compilazione delle deposizioni de' testimonii, specialmente di quelli i quali non intendono la lingua italiana, e la lettura da farsi ad essi delle deposizioni medesime.

Le circostanze di fatto, a carico o a discolpa dell'imputato, dichiarate nel suo primo interrogatorio, vengono rischiarate nel corso della istruzione, per quanto conducano ad accertare la verità. In niun caso egli deve prestar giuramento per gli articoli 108, 109 e 238 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, da coordinarsi con l'articolo 201 dello Statuto penale militare (16). Con questo sono vietate le dimande suggestive ed indirette, tendenti a strappare con artificii la confessione dalla bocca dell'imputato (17). Tale

divieto per altro è fatto rispetto al costituto, di cui trattasi nella sezione seguente; ma siccome egualmente riprovabile sarebbe il far uso di simili dimande nel primo interrogatorio, così è commendevole la condotta dell'ufficiale incaricato di disimpegnarlo, il quale si tenga lontano da questo nefando metodo (18).

Gli atti da compilarsi nella istruzione preparatoria del giudizio debbon essere modellati sulle formole IV a XIV annesse al Regolamento del 16 di aprile 1819. La pruova deve essere scritta, come è detto nella sezione II del seguente capitolo, in fogli a due colonne; una delle quali è lasciata bianca, affinchè nel corso del dibattimento possa notarvisi tutto ciò che è indicato nell'articolo 257 dello Statuto penale militare (19).

La ricognizione delle persone forma anche parte della istruzione preparatoria del giudizio, e deve essere adempita innanzi al presidente del consiglio di guerra ed al commissario del Re, secondo gli articoli 193 a 196 dello Statuto penale militare, ed a norma della formola XVI annessa al Regolamento del 16 di aprile 1819, quante volte l'imputato non sia conosciuto dal testimonio o dal complice.

Per gl'imputati assenti, definiti negli articoli 328 dello Statuto penale militare, si osservano le disposizioni espresse in esso, ne' susseguenti del capitolo VIII, titolo II, libro II dello Statuto medesimo, e ne' decreti del 14 di luglio 1828, del 27 di agosto 1829, e del 22 di agosto 1831, a seconda de' diversi casi in essi preveduti.

Una sola istruzione deve precedere la pubblica discussione o sia dibattimento. Tutte le dichiarazioni, come quelle dell'*ingenere*, degli atti di affronto e di ricognizione, non debbono ordinariamente essere ripetute nel dibattimento; e quindi restano sotto l'impero della legge che li soggetta al giuramento. *Articolo* 198 *dello Statuto penale militare.*

SEZIONE III.

Del costituto dell' imputato.

Il costituto dell' imputato viene eseguito (dopo acquistata la pruova co' mezzi indicati nell' articolo 123 dello Statuto penale militare, e ne' modi espressi nella sezione precedente) innanzi al presidente del consiglio di guerra ed al commissario del Re. Le interrogazioni sono fatte all' imputato dal presidente. Il commissario può fargli dimande nel corso del costituto. Questo atto deve essere compilato secondo la formola XV annessa al Regolamento del 16 di aprile 1819, ed a norma degli articoli 199 a 206 dello Statuto penale militare.

Il presidente ed il commissario del Re daranno pruova ammirabile di morale e di esattezza nel disimpegno delle loro importanti funzioni, se, nell' eseguire il costituto dell' imputato, si guarderanno dalla violazione degli articoli 201, 205 e 208 dello Statuto penale militare, espressi così:

» Sono vietate al presidente e al commissario

del Re le *dimande suggestive ed indirette*, tendenti a strappare con artificio la confessione dalla bocca dell' imputato. (20)

» Di tutte le circostanze deposte nel costituto, che possono chiarire la verità ricercata, e di tutte le pruove certe e perentorie del vero, che sono prodotte dall' imputato, sì a carico che a discarico, deve tenersi quel conto che la giustizia richiede.

» La confessione dell' incolpato è un elemento di convinzione valutabile col *criterio morale*,(21) come ogni altro mezzo di pruova del fatto che costituisce l' oggetto del giudizio. » (22)

SEZIONE IV.

Degli atti che precedono il giudizio.

Gli atti che precedono il giudizio sono :

1.° l' intestazione del processo, ovvero *rubrica* ;

2.° la scelta del difensore ;

3.° la intimazione del termine a difesa ;

4.° la presentazione degli atti a difesa. *Articolo* 207 *dello Statuto penale militare*.

La intestazione del processo deve essere fatta dal commissario del Re, eseguito che sarà stato il costituto. In essa è fissato il titolo e la qualità del reato di cui l' imputato viene incolpato, adottandosi le stesse espressioni delle leggi in cui il reato medesimo trovasi preveduto, e citandone gli articoli. *Articolo* 208 *dello Statuto*

penale militare. Questa intestazione sta in luogo dell'atto di accusa, e deve essere modellata sulla formola XVII annessa al Regolamento del 16 di aprile 1819.

La scelta del difensore, l'intimazione del termine a difesa, e la presentazione degli atti di essa sono adempite, secondo gli articoli 209 a 215 dello Statuto penale militare. Se l'accusato non avesse scelto il suo difensore precedentemente all'atto di accusa, deve esser interpellato dal presidente del consiglio di guerra, a sceglierlo tra le classi degli ufficiali, o degli avvocati e patrocinatori nelle corti e ne' tribunali esistenti nel luogo della convocazione del consiglio di guerra. Della elezione del difensore si forma un atto, secondo la formola XVIII annessa al Regolamento sopracitato; dopo del quale è lecito all'imputato di comunicare con lo stesso e con qualunque altra persona. Il difensore può prendere cognizione del processo e di tutti gli oggetti di convinzione. Scorso l'enunciato termine di ventiquattr' ore, senza che esso sia stato eletto dall'imputato, viene il medesimo assegnato di ufficio, a pena di nullità. *Articoli sopracitati*, *e Leggi della procedura ne' giudizii penali*, *articolo* 170.

Il termine a difesa è comune al ministero pubblico, alla parte civile ed all'accusato. L'ordinanza del presidente del consiglio di guerra, con cui si apre, deve essere scritta, a norma della formola XIX annessa al ripetuto Regolamento, ed intimata all'accusato e al suo difensore. In questa deve essere avvertito che le dimande per

nullità, non prodotte nell'indicato termine, non saranno più ammissibili. *Articolo 175 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali.* Se all'accusato non sia stato fatto tale avvertimento, conformemente a questo articolo, e all'articolo 216 dello Statuto penale militare, le nullità non saranno coperte dall'essersi progredito nella difesa senza averle allegate, e viene conservato all'accusato il diritto di farle valere dopo della decisione definitiva. *Articolo 176 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali.* Le nullità degli atti sostanziali posson essere allegate in qualunque parte del giudizio, e non s'intende che vi si sia rinunciato giammai. *Articolo 216 dello Statuto penale militare.*

La nullità per mancanza degli atti sostanziali ha luogo: 1.° quando ne' reati di fatto permanente manchi assolutamente la pruova del *corpo del reato*; 2.° quando siasi mancato di estendere la istruzione preparatoria della pruova anche alle circostanze scusanti addotte nel primo interrogatorio dell'imputato. *Articolo 289 dello Statuto penale militare.*

Tra i mezzi da potersi allegare nel termine a difesa sono le eccezioni d' incompetenza e le dimande di sperimento di fatto. Negli articoli 177 a 194 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali si hanno le norme della produzione di mezzi sì fatti, e si determina il conto da farsene.

CAPITOLO II.

Del giudizio.

SEZIONE I.

Della composizione, della convocazione e della riunione del consiglio di guerra.

Il commissario del Re, a' termini dell'articolo 217 dello Statuto penale militare, nel terzo giorno del termine a difesa, deve fare richiesta al rispettivo comandante per la nomina de' membri del consiglio di guerra da convocarsi; la quale deve essere pubblicata nell' ordine del giorno susseguente e manifestata all' accusato.

Quando il commissario del Re stimasse poter aver luogo la remissione di un affare penale militare da un consiglio di guerra ad un altro (oltre a' casi d'incompetenza e di ricusa di cui quì di seguito è proposito) per misura di sicurezza pubblica, deve egli uniformarsi alle norme stabilite con gli articoli 510 a 519 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali. (23)

Le eccezioni che escluder possono da un consiglio di guerra un militare chiamato dalla legge a comporlo sono dinotate negli articoli 218 e 219 dello Statuto penale militare, da coordinarsi col decreto del 7 di luglio 1818.

I motivi di ricusa di uno o più membri di un consiglio di guerra posson essere allegati dall' accusato, secondo il citato articolo 219 dello

Statuto penale militare, e vengono discussi a norma degli articoli 220 e 221 di esso

I motivi legali di ricusa sono preveduti negli articoli 498, 499 e 504 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, da coordinarsi con le disposizioni del decreto del 12 di settembre 1828. Nel giudicarli si procede con le norme stabilite dalle Leggi di procedura civile (24).

Il luogo della riunione del consiglio di guerra, e le formalità da osservarsi in tale circostanza sono dinotate negli articoli 227 e 228 dello Statuto penale militare.

Il presidente del consiglio di guerra deve curare il mantenimenro dell'ordine nell'udienza di esso, a norma del Regolamento del 31 di maggio 1819, pubblicato in virtù dell'articolo 351 dello Statuto penale militare.

La guardia necessaria a far rispettare le disposizioni da darsi all'uopo dal presidente deve essere sommistrata da'governatori e da'comandanti di piazza, a sua semplice richiesta. Il comandante della guardia dipende dagli ordidini di lui. *Articolo* 959 *dell'Ordinanza di piazza.*

È permesso, eccetto i casi preveduti dalle Leggi della procedura ne'giudizii penali, a tutte le persone militari di assistere a' consigli di guerra. (25) I soli militari vi posson intervenire con le armi corrispondenti al proprio uniforme. Ognuno però, qualunque sia il suo grado e la sua condizione, deve essere col capo scoperto, e

serbare rispetto e silenzio. *Articoli* 1 *e* 2 *del Regolamento del* 31 *di maggio* 1819

Il consiglio di guerra riunito, prima di tutto discute le eccezioni che mai fossero state prodotte, a' termini dell'articolo 216 dello Statuto penale militare, e pronuncia il suo giudizio su di esse, a norma dell' articolo 230 dello stesso. Passa quindi a sistemare gli articoli della difesa e la nota de' testimonii. È nelle sue attribuzioni il limitare questi articoli, rigettando tutti quelli che non hanno con essa difesa relazione alcuna, e il limitare egualmente la nota de' testimonii prodotti sugli articoli ammessi, quante volte ne creda eccessivo il numero. Niun testimonio, la cui indicazione manca nella nota del pubblico ministero, del querelante e dell'imputato, può presentarsi al dibattimento, salvo il prescritto nell' articolo 255 dello Statuto penale militare. *Articoli* 231 *e* 232 *del medesimo.*

SEZIONE II.

Del dibattimento (26).

Al dibattimento, o *pubblica discussione*, dà incominciamento il rapporto che il commissario del Re fa al consiglio di guerra, articolo 233 dello Statuto penale militare. Viene questo seguito dalla interrogazione e dall'avvertimento che il presidente fa all' accusato, a' termini dell' articolo 234 dello stesso. Il commissario del

Re fa pubblica lettura della *rubrica* del processo, la quale sta in luogo di atto di accusa, da adempirsi a norma degli articoli 208 e 235 dello Statuto penale militare.

I presidenti de' consigli di guerra, i quali debbono regolare tutto ciò che la legge vuole che sia detto o operato nella pubblica discussione, hanno da aver presenti nell' esercizio di questa importantissima loro missione gli articoli 236 e seguenti della sezione II, capitolo III, titolo II, libro II dello Statuto penale militare. Essi medesimi, del pari che i giudici e i commissarii del Re, hanno in tale sezione dall'articolo 247 la facoltà di dimandare all' accusato ed al testimonio tutti gli schiarimenti che credono necessarii alla manifestazione della verità.

Ciò che è detto nelle sezioni II e III del capitolo I di questo titolo, circa l'esame de' testimonii, l'interrogatorio e il costituto degl' imputati servir deve di norma ad ogni membro del consiglio di guerra, e più di tutto nella occasione d' indirizzare a loro dimande e far tenere registro delle risposte che ne riportano.

I presidenti sono rivestiti del potere di *discrezione*, in virtù del quale posson fare di loro autorità tutto ciò che credono conducente a scoprire la verità, non obbliando però mai le massime ammirabili d' imparziale giustizia consacrate dall' Augusto Legislatore negli articoli 182 e 201 dello Statuto penale militare (27). La legge fida nell' onore e nella scienza di loro per ciò che riguarda l' esercizio di questo

potere. *Articolo 261 dello Statuto penale militare.*

Il presidente, di ufficio o ad istanza del commissario del Re, del querelante o dell'accusato, fa all' istante porre in istato di arresto, e rimette al giudice competente il testimonio che nella pubblica discussione apparisca evidentemente falso. In tal caso il consiglio di guerra determina se debbasi proseguire il giudizio o rimettersi ad altra seduta. Il presidente deve rigettare tutto ciò che tende a prolungare il dibattimento senza speranza di conseguirsi maggior certezza ne' risultamenti. *Articolo 259 dello Statuto penale militare.*

Il consiglio di guerra può dispensarsi dall' esame di uno o più testimonii nel dibattimento, quando non cade più dubbio sulla esistenza de' fatti e delle circostanze che dovessero provarsi co' testimonii da essere prodotti. *Articolo 231 dello Statuto penale militare.*

Adempita la pubblica discussione delle pruove, il cui risultamento pone i giudici nel grado di valutare l' accusa, il commissario del Re fa le sue conclusioni, provocando la pena stabilita dalla legge, dopo che il querelante, se vi è, avrà parlato per sostenere i suoi diritti, e per la riparazione de' danni ed interessi sofferti. È tra le facoltà del commissario del Re il variare l' accusa, a tenore de' fatti sviluppati nel dibattimento, adottando le circostanze aggravanti, le minoranti o le esclusive del reato, risultanti dalla pubblica discussione. L' accusato

e il difensore sviluppano tutt' i mezzi di difesa. Al commissario del Re ed al querelante è permessa la replica, ma l'accusato e il difensore hanno il diritto di essere gli ultimi a parlare. Ognuno di essi però deve dimandare la parola al presidente. *Articolo* 260 *dello Statuto penale militare.*

Nel corso del dibattimento, a' termini dell' articolo 257 dello Statuto penale militare, il cancelliere deve registrare sulle rispettive colonne degli atti d'istruzione, lasciate in bianco, come è detto nella sezione II, capitolo I di questo titolo, il tenore delle dimande e delle risposte fatte agl' imputati ed a' testimonii, col risultamento delle discussioni nelle quali siasi verificato un fatto contrario alle pruove antecedenti. Se gli atti si trovano uniformi, il cancelliere lo dichiara, con semplici note sulle colonne stesse. Egli deve volta per volta fare pubblica lettura di tutto ciò, presenti le parti e prima che si proceda oltre.

Quanto si dice o si opera nel dibattimento deve essere scritto nel processo verbale, da compilarsi a' termini dell'articolo 258 dello Statuto penale militare, e sul modello della formola XX, annessa al Regolamento del 16 di aprile 1819. Non debbono mancare in questo atto la indicazione de' principali mezzi di difesa e le deposizioni de' testimonii prodotti per sostenerli.

Terminato il dibattimento, il presidente dichiara sciolta l'udienza. *Articolo* 262 *dello Statuto penale militare.* Indi dispone l'occorrente

per l'adempimento della deliberazione di cui si tratta quì di seguito.

SEZIONE III.

Della deliberazione (28).

La deliberazione si fa da'giudici, nel numero determinato dalle leggi citate nella sezione I, capitolo II, titolo IV di questo Manuale, nella camera di consiglio, a porte chiuse, esclusa ogni persona, eccetto il pubblico ministero. Il cancelliere vi assiste per tenere il registro de' voti. *Articolo* 262 *dello Statuto penale militare*. Queste ritualità trovansi, con variazione rispetto al pubblico ministero, prescritte, a pena di nullità, nelle Leggi della procedura ne' giudizii penali, articolo 272 trascritto nella nota (28).

Il presidente, assicuratosi della osservanza di ciò che è prescritto ne' precitati articoli, riepiloga la causa, e la riduce a' suoi più semplici punti, riassumendo l'affare con le principali circostanze che l'accompagnano, acciocchè i giudici veggano lo stato della causa medesima e l' importanza di essa, e ne comprendano tutti i particolari che influir possono a determinare la certezza nella prolazione del giudizio. Dopo passa alla quistione di fatto. Egli incomincia dal proporre la quistione: se l'imputato sia colpevole del fatto, tale quale è esso portato a suo carico nelle *rubrica* o sia intestazione del processo, o secondo le conclusioni del pubblico ministero, nel caso che con questo

siasi variata la rubrica. Se la medesima comprende più reati o si tratta di giudicare più accusati, la stessa quistione è proposta separatamente sopra ciascun imputato. Non è lecito al presidente di proporre la *quistione intenzionale*, cioè la dimanda: se l'imputato abbia commesso l'azione con una volontà deliberata di nuocere col suo reato. *Articoli* 263 *a* 266 *dello Statuto penale militare*

Ogni giudice, incluso il presidente, nel deliberare sulla quistione del fatto, deve tener presenti gli articoli 267 a 270 dello Statuto penale militare. Secondo le regole in essi espresse, egli pronuncia il suo voto, nel giudizio del fatto, senza addurne motivo. Questo voto non è altro che la espressione dell'intima convinzione prodotta nel proprio animo dalla *pruova raccolta e discussa secondo la legge*, e valutata col senso comune. L'intima convinzione che determina il giudizio sul fatto, nella lingua del foro, dicesi *criterio morale. Articolo* 222 *dello Statuto medesimo.*

La legge non dimanda conto al giudice de' modi ne' quali si è egli convinto; non gli prescrive alcuna regola da cui debba far dipendere la pienezza e la validità di una pruova; essa vuole soltanto che il giudice, interrogandosi da se medesimo con raccoglimento, desuma dalla propria coscienza l'ingenua impressione che sulla ragione di lui hanno fatto le pruove addotte contro dell'accusato e i mezzi di sua difesa.

La legge non dice al giudice: voi avrete per indubitata la confessione dell'imputato, la quale, come elemento di convinzione, è valutabile col

criterio morale di sopra definito, al pari di ogni altro mezzo di pruova del fatto che costituisce il soggetto del giudizio (*articolo 206 dello Statuto penale militare*), e può bene ingannare, precisamente ove nessun'altra pruova concorra a dimostrarne la sincerità. La legge non dice al giudice : voi riterrete per vero qualunque fatto attestato da tale o tale altra persona; (29) non gli dice: voi non riguarderete come bastantemente stabilita qualunque pruova che non sia stata formata con tale processo verbale, con tale documento, da tali e tanti testimonii. (30)

La legge presenta al giudice questo quesito. Ciò che è stato *legalmente raccolto* e *legalmente discusso*, nel giudizio di cui vi occupate, produce in voi persuasione piena e tale da potervi far avere per giusto ed evidente ciò che pronunciate intorno al fatto che ne forma il soggetto?

In caso che l'accusato venga dichiarato non colpevole, disteso il giudizio del fatto, a norma dell'articolo 271 dello Statuto penale militare, non si passa più oltre. L'accusato, messo in libertà, non potrà essere più tradotto in giudizio pel reato per cui è stato giudicato. Il tribunale riserba all'assoluto ogni azione che possa competergli contro chiunque, a' termini del dritto, da sperimentarsi presso del giudice competente. *Articolo 272 dello stesso Statuto.*

L'articolo 274 dello Statuto penale militare regola il modo di passare dal giudizio di fatto al giudizio di diritto. In questo è necessario che i giudici abbiano presente l'intero titolo II, libro I

delle Leggi penali, ove si hanno le regole generali che concernono: 1.° il passaggio da una pena all'altra, quando ne deve esser applicata una maggiore o minore della stabilita in generale pel reato di cui è proposito; 2.° l'applicazione della pena nel caso che il reato sia stato commesso prima della pubblicazione della legge in vigore; 3.° la volontà, l'età, lo stato dell'imputato; 4.° il tentativo, la complicità, la recidiva e la reiterazione. (*) *Articoli* 350, 357 e 363 *dello Statuto penale militare.* (31)

(*) Nell'articolo 363 quì citato si tiene conto della sola recidiva. Or siccome le Leggi penali la distinguono dalla reiterazione, e danno la norma di punire chi incorre nell'una differentemente da chi incorre nell'altra (*articoli* 85 a 88) conviene che nelle occorrenze siano osservate le regole delle stesse Leggi penali, in virtù dell'articolo 357 sopra citato.

Il modo di giudicare i reiteratori e i recidivi favoriti da amnistìa o da grazia del Principe, come pure ne' casi ne' quali viene interrotto il procedimento per la rinunzia all'istanza della parte privata, è regolato dalle citate Leggi penali, *articoli* 89 *a* 91, e dagli articoli 635 a 642 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali.

Tra la disposizione Sovrana, di cui è parola nell'articolo 91 delle Leggi penali, l'amnistìa e la grazia degli articoli 89 e 90 sopra citati, la differenza essenziale è la seguente: la disposizione Sovrana cancella il reato; l'amnistìa cancella

I giudici, nel giudizio di diritto, non dal loro arbitrio, ma dalla legge debbono far dipendere la decisione che pronunciano. (32) Il loro ufficio è limitato ad applicare al reato di cui si sono persuasi nel giudizio di fatto la pena comminata nell'articolo della legge ove il caso è preveduto. Può avvenire per altro, che l'azione la quale forma materia del giudizio non sia soggetta a pena o che la pena debba esse mitigata secondo i principii dell'articolo 60 delle Leggi penali, (33) alla cui osservanza porta l'articolo 357 dello Statuto penale militare; può avvenire benanche che l'azione sia dalla legge caratterizzata non criminosa, o pure scusabile a motivo delle circostanze. In tali casi soltanto l'impunità o la scusabilità può dal giudice venire sentenziata, ed allora a lui è lecito assolvere il prevenuto o soggettarlo a pena meno rigorosa, sempre però senza arbitrio, e negli stretti termini degli articoli 61 a 68, e 372 a 391 delle Leggi penali. (34)

Il giudice nel pronunciare il suo giudizio deve essere persuaso che il legislatore ha voluto precisamente ciò che ha promulgato, e che ciò che non ha promulgato non l'ha voluto affatto, per cui al giudice medesimo è strettamente interdetto di adattare a casi non espressi dalla legge le disposizioni di essa applicabili a casi espressi.

---

l'azione penale; la grazia cancella la condanna. Quindi procedono le tre diverse sanzioni, secondo la diversità de' casi. *Opera citata nella nota* 18.

SEZIONE IV.

Della decisione.

Nella decisione o sentenza, da scriversi a norma della formola XXI annessa al Regolamento del 16 di aprile 1819, debbon essere narrati i fatti accertati nel giudizio, con la speciale indicazione delle persone, de' luoghi, del tempo e delle circostanze che vi hanno connessione. Ciò fa che possa scorgersi se le dichiarazioni di colpabilità, di scusabilità, di non imputabilità, d'innocenza discendano legittime dall' avveramento de' fatti di cui i giudici si sono persuasi, e quindi stimarsi la regolarità dell' applicazione degli articoli di leggi con cui la decisione è motivata.

Lo Statuto penale militare pone i magistrati militari nella retta via onde potersi conseguire questo importante scopo. Abbian essi presente l'articolo 263. Ivi è detto che il presidente riepiloga la causa e la riduce a' suoi più semplici punti, riassumendo l'affare con le principali circostanze che l'accompagnano. E ben facile il trascrivere questo riassunto nella decisione, che, per l'articolo 276 dello Statuto, deve essere dettata dal presidente al cancelliere, alla presenza del consiglio di guerra, e firmata, prima da tutti i membri votanti, e poi dal commissario del Re e dal cancelliere. Se ciò viene praticato, non trascurandosi i precetti dell' articolo 275 dello Statuto medesimo, si ottiene l'adempimento della norma espressa nella formola XXI sopra citata, in questi termini:

»Si descrivono nella decisione, con chiarezza, i fatti semplici rilevati dalla discussione pubblica. Si fanno gli argomenti come da questi fatti possa trarsi la conseguenza della reità. Si mette qualunque altra considerazione. »

Tutto ciò deve andare di accordo col modo di pronunciare sì il giudizio di fatto, e sì il giudizio di diritto, dinotato nella sezione precedente.

I giudici debbono pronunciare nelle decisioni ciò che han per giusto circa l'azione dell'amministrazione del registro e bollo pel ricuperamento delle spese, secondo i casi, e ne' termini stabiliti col decreto del 17 di maggio 1830. In mancanza di ciò essi sono obbligati ad indennizzarne il R. erario a' termini del decreto del 3 di ottobre 1828.

SEZIONE V.

Della esecuzione della decisione.

Le decisioni de' magistrati punitivi militari possono: 1.° dichiarare la non colpabilità, l'impunità o l'innocenza dell'imputato; 2.° ordinare più ampia informazione; 3.° portare condanna a qualche pena; 4.° dichiarare l'incompetenza del tribunale; 5.° annullare uno o più atti del giudizio. Nel primo di questi casi, come è detto nella sezione III di questo capitolo, l'imputato è posto in libertà, e reso all'esercizio del suo impiego, se è militare, a' termini degli articoli 271 e 280 dello Statuto penale militare; nel secondo sono

osservate le regole espresse negli articoli 273 e 281 dello Statuto medesimo, da coordinarsi con gli articoli 299 e 300 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali; nel terzo il commissario del Re, dopo di aver dato contezza della decisione al comandante rispettivo, secondo l'articolo 277 dello Statuto penale militare, (35) si porta, assistito dal cancelliere a darne lettura al reo in presenza della guardia riunita sotto le armi, a'termini dell'articolo 282 dello Statuto; (36) nel quarto sono adempite le prescrizioni dell'articolo 278 dello Statuto; e nel quinto quelle dell'articolo 279 del medesimo.

Il commissario del Re deve avvertire ogni condannato che dal momento della intimazione della condanna gli corre il termine di ventiquattr'ore per produrre il reclamo permessogli con gli articoli 18, 26 o 37 dello Statuto penale militare. In caso di condanna a morte è ingiunto al difensore del reo di produrre richiamo, sotto la personale sua risponsabilità, anche quando il reo medesimo, per tedio di vita o del carcere, nol volesse. *Articolo* 308 *delle Leggi della procedura ne' giudizii penali.* (37) Il commissario del Re sarebbe commendevole se richiamasse l'attenzione del difensore all'adempimento di questo suo dovere.

Il cancelliere distende un certificato, in seguito della decisione, dell'adempimento della lettura di essa al condannato, della intimazione al medesimo del termine pel reclamo, con l'avvertimento che se, nelle ventiquattr' ore susseguenti, non sia stata fatta la dichiarazione di recla-

mo, se prodotta non sia stata presentata la scrittura de' motivi, il ricorso si ha per deserto e come non fatto; e la decisione viene irremissibilmente eseguita nelle ventiquattr'ore immediatamente dopo spirati tali termini. *Articolo* 305 *dello Statuto penale militare*.

Il modo di reclamare, gli effetti del reclamo, le forme di rito da osservarsi dall' Alta Corte militare, a cui, come è detto nel titolo IV, capitolo II, sezione I di questo Manuale, ne compete l'esame, sono espressi negli articoli 302 a 327 dello Statuto penale militare.

La esecuzione della decisione suscettiva di reclamo rimane sospesa pel corso delle ventiquattr' ore susseguenti alla notizia di essa, a' termini degli articoli 18, 26 e 37 dello Statuto penale militare. La dichiarazione di reclamo, dentro di questo periodo deve essere presentata al presidente del consiglio di guerra, dal condannato o dal commissario del Re. *Articoli* 283 *e* 303 *dello Statuto*. Il reclamante trova la norma del suo ricorso nell' articolo 306 del medesimo.

Per la esecuzione delle decisioni de giudizii de' reati preveduti ne' decreti del 29 di marzo e del 21 di giugno 1826 sono da seguire le norme sopra esposte per le decisioni de' consigli di guerra in generale, salvo ciò che il decreto dell' 8 di agosto dell' anno medesimo dispone circa la corrispondenza che in tali giudizii i consigli di guerra e l' Alta Corte militare debbon avere col Ministero di Stato di Grazia e Giustizia.

La giustizia sarebbe gravemente lesa, se il corso del giudizio di un consiglio di guerra venisse ad essere sospeso, per effetto d'irregolarità di ricorso all'Alta Corte militare. Il commissario del Re, a cui spetta vigilare alla speditezza del procedimento, farà che tale inconveniente sia evitato, se curerà la osservanza degli articoli 177 a 183, e 305 a 317 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, uniformandosi per la parte sua agli articoli 184, 318 e 319 delle medesime.

Le decisioni de' giudizii de' Consigli di guerra subitanei sono eseguite come trovasi detto nella sezione II, capo II del titolo precedente.

Nella sezione I dello stesso capo è espresso non esser soggette a ricorso le decisioni della corte marziale marittima e quelle delle commissioni militari procedenti al giudizio de' reati preveduti nel 1.° decreto del 24 di maggio 1826, ne' tre primi paragrafi del 2.° decreto della stessa data, nella legge del 12 di ottobre 1827, e ne' decreti del 5 di agosto e 30 di dicembre 1831. Esse vengono eseguite a norma di quanto ciascuno di tali decreti dispone per rispetto a' reati che vi sono preveduti, salvo il prescritto nel decreto del 22 di agosto 1831.

Negli articoli 284 e 285 dello Statuto penale militare, e nel Regolamento del 31 di maggio 1819 è dinotato ciò deve operarsi per condurre ad effetto la esecuzione delle decisioni de' consigli di guerra. V. nota (35).

SEZIONE VI.

Del registro degli atti de' giudizii e de' detenuti nelle prigioni militari, e della contezza periodica da darsene alle autorità superiori.

I commissarii del Re presso de' consigli di guerra trovano, nell'articolo 286 dello statuto penale militare, loro ingiunto il dovere di tenere accurato registro degli atti de' consigli medesimi, contrasegnato da' rispettivi presidenti. Da questo debbon essi estrarre lo stato che, a norma dell' articolo 287 dello Statuto medesimo, e dell' articolo 18 del Regolamento generale pel servizio delle prigioni militari dell' 8 di febbrajo 1822, deve esser inviato nel principio di ciascun mese, e secondo il modello ivi indicato, a' rispettivi comandanti di corpo, di provincia o valle, onde sia trasmesso alla R. Segreteria di Stato della guerra. A' termini dell' articolo 17 dello stesso Regolamento deve darsi parte alla stessa R. Segreteria, per l'organo delle autorità rispettive, dell' arrivo de' disertori alle prigioni militari, nel momento che essi vi sono ricevuti.

NOTE.

(1) Le pratiche di procedura stabilite dalle leggi per le corti e per gli altri magistrati del regno, nelle materie di giustizia punitiva, debbon essere adottate dagl' inquisitori e da' tribunali militari, ne' casi pe' quali manca la prescrizione in questo Statuto. *Articolo* 350 di esso. Deve ricorrersi alle leggi penali in vigore nel regno per la punizione de' reati non preveduti in questo Statuto. *Articolo* 357 del medesimo.

Le pene stabilite nelle leggi per lo regno producono a' militari condannati da' consigli di guerra gli stessi effetti che producono a' *pagani* condannati dalle corti criminali. *Articolo* 358 *dello Statuto penale militare.*

(2) A' termini degli articoli 2 e 96 di questo Statuto, tutti i casi in esso non preveduti sono regolati con le disposizioni contenute nello Statuto penale militare.

(3) Tali leggi e decreti trovansi raccolti in seguito del presente Manuale. *Appendice I.*

(4) V. Statuto penale militare, articolo 1; Statuto penale per l'armata di mare, articoli 83 e 84; Statnto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi, articoli 53 a 59; Statuto penale pe' reati commessi da' presidiarii e loro custodi, articoli 32 e 33; Leggi della procedura ne' giudizii penali, articolo 137.

(5) Nel libro terzo di queste Leggi sono regolate alcune procedure particolari ed esposti gli oggetti comuni a tutti i giudizii penali. Affinchè i giudici militari possano a punto fisso ricorrere a si fatte norme, nelle corrispondenti occasioni, per l'osservanza dell' articolo 350 dello Statuto penale militare, gioverà ad essi aver presente il loro elenco quale è il seguente.

Giudizio di rito speciale - Giudizio di falsità - Giu-

dizio per contumacia contro gl' imputati di misfatto - Giudizio de' condannati fuggiti e nuovamente arrestati - Giudizio de' complici - Giudizio di competenza, e conflitti giurisdizionali - Giudizio di ricusa, e giudizio di rimessione per motivo di pubblica sicurezza - Giudizio contro i funzionarii dell' ordine giudiziario - Giudizio de' fatti che violano il rispetto dovuto alle pubbliche autorità - Modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarii pubblici - Procedimento in caso di distruzione o involamento di qualche atto - Difensori - Oggetti che pervengono presso gli atti de' giudizii penali - Prigioni - Registri generali delle condanne - Revisione de' giudizii penali - Prescrizione - Riabilitazione de' condannati - Amnistie complessive di più reati; rescritti particolari di abolizione; decreti di grazia dopo le condanne.

(6) L'elenco di tali leggi e decreti trovasi in fine del presente Manuale. *Appendice* II.

(7) V. decreto del 28 di novembre 1817, citato a questo proposito nell'articolo 94 dello Statuto penale militare.

(8) Questi articoli debbon essere coordinati col decreto del 16 di novembre 1825, che determina la giurisdizione de' consigli di guerra di marina e della corte marziale marittima sulle compagnie sedentanee del battaglione R. Marina, e su i comandanti de' bagni.

(9) V. ciò che è detto nel capitolo I titolo IV di questo Manuale, circa la garantia di cui sono coperti gl' individui della Gendarmeria R. di qualsivoglia grado, colpevoli di reati nell' esercizio di funzioni loro attribuite dalle leggi, e per oggetti ad essi relativi.

(10) I reati militari per la cui punizione viene esercitata la giurisdizione de' consigli di guerra, come è detto nell'articolo 1 dello Statuto penale militare, trovansi classificati nel titolo II di questo Manuale.

Col decreto del 14 di gennajo 1824 venne variata

la competenza de' consigli di guerra circa i reati commessi dagl' individui delle compagnie de' corpi di artiglieria, le quali trovansi stazionate in luoghi lontani dalle bandiere. Essa fu attribuita a' consigli di guerra di guarnigione.

(11) V. il titolo II di questo Manuale per ciò che riguarda la condotta de' consigli di guerra ne' casi di conflitti di giurisdizione.

(12) Le sentenze e le decisioni preparatorie ed interlocutorie non sono suscettibili del ricorso presso della Corte Suprema di giustizia, se non dopo la sentenza o decisione definitiva. Sono però eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni riguardanti le competenze, contra delle quali ha luogo il ricorso alla Corte Suprema prima della sentenza o decisione sul merito. *Articolo* 115 *della legge organica giudiziaria del* 29 *di maggio* 1817, a cui deve ricorrersi nelle occorrenze, per l'articolo 350 dello Statuto penale militare. In virtù di questa disposizione legislativa sono benanche da seguirsi ne' giudizii penali militari le regole stabilite con gli articoli della stessa legge organica giudiziaria, e dell' altra del 7 di giugno 1819 che seguono.

» *Legge organica giudiziaria del* 29 *di maggio* 1817, *art.* 118. In qualunque caso la Corte Suprema annullerà una sentenza o decisione di un tribunale, o di una gran Corte sia in materia civile, sia in materia penale dovrà inviare la cognizione della causa ad un tribunale o ad una Gran Corte di egual grado, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Nelle cause di competenza rinvierà le cause al tribunale che la stessa Corte Suprema giudicherà competente.

» *Sovrano rescritto del* 20 *giugno* 1818. Sua Maestà, fissando l' intelligenza dell' articolo 118 della legge organica giudiziaria del 29 di maggio 1817, ha nel

consiglio del 3 corrente sovranamente ordinato, che secondo la regola stabilita nella prima parte del detto articolo pel caso di annullamento di una decisione o sentenza debba la Corte Suprema, anche ne' giudizii di competenza sia in materia civile, sia in materia penale rimettere sempre la causa ad un giudice di egual grado, il quale pronuncierà nuovamente sulla quistione di competenza, e riterrà per se la causa, ove si creda competente, o la rimetterà ad altro giudice, per esser decisa nel merito. Ma se la Corte Suprema, risolvendo un conflitto giurisdizionale, a' termini degli articoli 134 e 135 della legge organica, rimette la causa, in forza dell' ultima parte del citato articolo 118, al giudice che essa crede competente, in questo solo caso il giudice al quale si è fatto il rinvio dee pronunciare sul merito, senza potere nuovamente discutere la competenza. V. l' articolo 127 della legge organica del 7 di giugno 1819.

Legge organica giudiziaria del 29 di maggio 1817.

» *Art.* 128. Se verrà annullata una sentenza correzionale, o una decisione criminale, ad istanza del regio procurator generale, per violazione alla legge, il condannato avrà diritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata ecceda l' altra che doveva applicarsi.

» Se la pena applicabile è maggiore dell'inflitta, l'annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della Corte Suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici all' osservanza della legge.

» *Art.* 129. Se l'annullamento è pronunziato ad istanza del regio procurator generale per mera violazione di forme essenziali del rito, sarà nelle facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio e l'esecuzione del primo, benchè annullato. »

V. Legge organica giudiziaria del 7 di giugno 1819, articolo 141.

Legge organica giudiziaria del 29 di maggio 1817.

» *Art.* 131. Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge, allorchè la Corte Suprema di giustizia annullerà due decisioni, o sentenze in ultima istanza, pronunciate sul medesimo affare tra le parti medesime, e che siano state impugnate co' medesimi motivi.

» Questa interpetrazione sarà data nelle forme prescritte dall'articolo 2 della nostra legge del 24 di marzo 1817.

» Questa interpetrazione potrà essere dimandata dalla Corte Suprema di giustizia, prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la Corte Suprema non l'avrà dimandato, essa dovrà rendere la seconda decisione a camere riunite. In questo caso sarà nelle facoltà del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata Corte Suprema. Se ciò non ostante una terza decisione o sentenza in ultima istanza, uniforme alle annullate fosse impugnata con ricorso, la Corte Suprema, l'interpetrazione della legge sarà di pieno dritto. La Corte Suprema di giustizia, a camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpretazione, e ne farà un rapporto ragionato al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia. »

V. Legge organica giudiziaria del 7 di giugno 1819, ar. 131.

Legge organica giudiziaria del 29 di maggio 1817.

» *Art.* 132. La Corte Suprema di giustizia, tanto nel caso in cui il ricorso per annullamento sia stato presentato dalla parte interessata, quanto sulla requisitoria del regio procurator generale, potrà elevare di officio i mezzi di nullità non dedotti. »

V. Legge organica giudiziaria del 7 di giugno 1819 articolo 144.

(13) Nell'aprire il giudizio di cui è qui proposito conviene tener presente ciò che trovasi esposto nel capitolo I di questo titolo, circa la garantia che copre gl'individui della Gendarmeria R. e i funzionarii pubblici, colpevoli di reati commessi nell'esercizio di funzioni loro attribuite dalle leggi, e per oggetti ad esse relativi.

(14) Le Leggi della procedura ne' giudizii penali, articoli 24 a 32 determinano gli obblighi che corrono alle autorità, agli ufficiali pubblici, a' professori di arti o mestieri, e ad ogni cittadino di dare avviso agli ufficiali di polizia giudiziaria competenti, di un attentato contro della sicurezza pubblica o contro della vita o delle proprietà di un individuo, a cui siansi essi trovati presenti.

Pe' reati contro lo Stato, di associazioni settarie, di fabbricazione di monete false, e di falsità prevedute nel capitolo I, titolo V, libro II delle Leggi penali, quest' obbligo corre ad ognuno qualunque sia il modo in cui ne abbia avuto cognizione. *Articoli* 143 *a* 146, 269 *a* 271, 286 *delle Leggi penali, e articolo* 14 *della legge del* 28 *di settembre* 1822.

I medici i chirurgi e gli altri ufficiali di sanità, comprese le levatrici, sono tenuti a dar parte, fra le ventiquatt' ore, all' autorità competente di qualunque specie di osservazione fatta nell' esercizio delle loro professioni; la quale possa costituire la prova generica di un reato. *Articolo* 392 *delle Leggi penali.*

Alle autorità giudiziarie e amministrative è non per tanto vietato di dar corso alle denunzie anonime, tranne i casi di *flagranza* o di fatto permanente preveduti nell'articolo 28 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali.

A ben regolare i rapporti, le denunzie, le dichiarazioni de' reati e le querele occorre aver presenti i sopracitati articoli 24 a 32 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, e i susseguenti 33 a 49, da coordinarsi con l'articolo 118 dello Statuto penale militare, la legge del 28 di settembre 1822 e il decreto del 4 di febbrajo 1828.

Il decreto del 17 di maggio 1830 impone all'ufficiale di polizia giudiziaria, nell'atto che fa al querelante l'avvertimento prescritto nell'articolo 43 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, di avvertirlo ancora dell'obbligo che esso contrae, quando fa istanza per la punizione del colpevole, di rimborsare le spese del giudizio all'amministrazione del registro, secondo i casi dalla legge preveduti.

(15) Se dalla dichiarazione del testimone risulta necessario l'atto di affronto, questo si fa attaccando la ricognizione immediatamente dopo il n.° 3 della formola 14, annessa al Regolamento del 16 aprile 1819, e seguendo le formalità indicante nella formola 16 dello stesso. Tale atto sarà fatto separatamente, se le circostanze lo rendono indispensabile.

(16) Qui è detto che gli articoli citati delle leggi comuni debbono coordinarsi con lo Statuto penale militare, a motivo che i funzionarii giudiziarii militari non obbliino che questo fu promulgato anteriormente a tali leggi, di cui forma eccezione, per le leggi citate nella nota (4). Sta ad essi quindi il conoscere quali di queste disposizioni debbano attualmente aver vigore pe' giudizii di competenza militare.

(17) Dimande suggestive sono quelle nelle quali è compreso il tenore delle risposte. *Articolo* 182 *dello Statuto penale militare.*

(18) Il commissario del Re, come ogni altro ufficiale procedente all'interrogatorio dell'imputato, eserciterà con vero decoro le sue funzioni in questo

atto, se prenderà norma dalla massima espressa nella nota apposta al citato articolo 109 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, edizione del 1819, compilata con autorizzazione superiore nel Ministero di Stato di grazia e giustizia; la quale massima è espressa come segue.

» La disposizione di questo articolo distrugge la pratica del vecchio foro che nell' *inquisizione* rigettava ogni detto che avesse potuto mostrare l'innocenza o diminuire il dolo dell' imputato. »

Questo principio d'imparziale amministrazione di giustizia risplende nello Statuto penale militare (*articolo* 216) come si osserva nella sezione IV *di questo* capitolo. Ivi è detto che le nullità degli atti sostanziali posson esser allegate in qualunque parte del giudizio, non intendendosi rinunciate giammai: l'articolo 289 dello Statuto medesimo comprende, tra gli atti sostanziali, quella parte della istruzione preparatoria del giudizio la quale deve estendersi alle circostanze scusanti addotte nel primo interrogatorio dell' imputato.

(19) La formazione del processo pe' reati di diserzione è regolata dall' avvertimento che fa seguito alle formole annesse al citato Regolamento.

(20) Le dimande suggestive trovansi definite nella nota (17).

(21) Ciò che per *criterio morale* s'intende nella lingua del foro è detto nella sezione III del capitolo seguente.

(22) Conferisce al trionfo della giustizia il rispetto de' principii espressi nella nota (18) allorchè trattasi di costituire l' imputato.

(23) La facoltà di rimettere le cause da uno ad altro tribunale, per motivo di sicurezza pubblica o di legittima sospezione, è data alle Corti Supreme di giustizia di Napoli e di Palermo, rispettivamente, dalle leggi organiche giudiziarie del 29 di maggio 1817 e del 7 di giugno 1819.

In tali casi, trattandosi di giudizii militari, l'Alta Corte militare, quale Supremo tribunale di giustizia militare, attenendosi all'articolo 350 dello Statuto penale militare, esercita le funzioni che le citate leggi hanno attribuito alle Corti Supreme di giustizia.

(24) Codice per lo regno delle Due Sicilie - Parte terza, Leggi della procedura ne'giudizii civili, libro III titolo XX. Della ricusazione de' giudici.

» Art. 470. Ogni giudice può essere ricusato per le seguenti cause:

1.° Se egli è consanguineo o affine delle parti o di una di esse, fino al quinto grado inclusivamente;

2.° Se la moglie del giudice è consanguinea o affine di una delle parti o se il giudice è consanguineo o affine della moglie di una delle parti nel detto grado, quando essa vive tuttora, e non vivendo esistano i di lei figli. Anche nel caso di morte della medesima e di esistenza di figli, il suocero, il genero ed i cognati non potranno essere giudici;

3.° Se il giudice, la di lui moglie, i loro ascendenti o discendenti o affini nella medesima linea hanno una controversia eguale a quella che si agita tra le parti;

4.° Se pende una causa in loro nome in un tribunale dove sia giudice una delle parti, e se sono debitori o creditori di qualcuna di esse;

5.° Se fra i cinque anni che precedono la ricusazione de'giudici vi è stato un processo criminale tra costoro ed una delle parti o il conjuge, la sua moglie, i loro ascendenti o affini nella linea retta;

6.° Se vi ha causa civile fra il giudice, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti o affini nella stessa linea ed una delle parti; qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima della introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto; o pure si trattasse di causa che sebbene già

terminata fosse ciò seguito nel corso del semestre precedente l'allegazione di sospetto;

7.° Sarà ricusabile il giudice se è tutore, tutore surrogato o curatore o erede presuntivo o donatario o padrone o commensale abituale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione che sia posta in causa, o se una delle parti è sua erede presuntiva;

8.° Se il giudice ha consultato, aringato o scritto sulla causa; se precedentemente ne ha preso cognizione, come giudice o come arbitro; se l'ha sollecitata o raccomandata; se ha sborsato denaro per le spese degli atti; se ha deposto come testimone, se, dopo l'introduzione della causa, egli ha bevuto o mangiato con alcuna delle parti nella di lei casa, o ricevuto qualche dono dall'una o dall'altra;

9.° Se il consanguineo o affine del giudice, fino al quarto grado inclusivamente, faccia da avvocato o da patrocinatore nella causa di cui dovrebbe il giudice conoscere, purchè non sia stato chiamato alla difesa dopo essersi introdotto il giudizio: nel qual caso dovrà il consanguineo o l'affine astenersi dalla difesa;

10. Se il consanguineo o affine del giudice, fino al quarto grado sopraddetto, sia avvocato o patrocinatore ordinario di una delle parti, con onorario fisso, costituitogli prima che il giudizio sia stato introdotto;

11. Se passi capitale inimicizia tra il giudice ed una delle parti; se finalmente il giudice abbia insultata ingiuriata o minacciata una delle parti o a voce o in iscritto, dopo l'introduzione della causa, o ne' sei mesi anteriori alla ricusazione proposta.

» Art. 471. Non sarà permesso di ricusare il giudice, quando esso è consanguineo del tutore o del curatore, di una delle parti o de' membri o degli amministratori di uno stabilimento, di una società,

direzione o unione di persone che siano parti in causa, meno che i detti tutori amministratori o interessati non abbiano un interesse distinto o personale.

» Art. 472. Non sarà ricusabile il giudice se sia creditore o debitore delle pubbliche amministrazioni dello Stato, nè se egli o i suoi congiunti abbiano lite con dette amministrazioni.

» Art. 473. Ogni giudice che abbia notizia di qualche motivo onde essere ricusato, dovrà farne dichiarazione alla camera del consiglio, la quale deciderà se egli debba astenersi.

» Art. 474. I motivi di ricusazione che riguardano i giudici sono applicabili al ministero pubblico, quando esso è parte aggiunta, ma quando esso è parte principale, la ricusazione non può essere ammessa.

» Art. 475. Colui che vorrà ricusare un giudice dovrà farlo prima che venga intrapresa la discussione della causa all' udienza; e se la causa è posta a relazione, prima che l'istruzione sia terminata o che ne siano spirati i termini, meno che i motivi della ricusazione non siano sopraggiunti posteriormente.

» Art. 476. La ricusazione de' giudici incaricati di accesso, di esami di testimonii e di altre operazioni dovrà proporsi ne' tre giorni che decorreranno:

1.° da quello della sentenza, quando essa è stata profferita in contradittorio;

2.° da quello in cui spirano gli otto giorni assegnati per fare opposizione, se questa non è stata fatta, e la sentenza è stata profferita in contumacia;

3.° da quello nel quale, anche per motivo di contumacia, vien rigettata l' opposizione, se questa è di già fatta contra la sentenza contumaciale.

» Art. 477. La ricusazione sarà proposta in cancelleria, per mezzo di un atto il quale conterrà i motivi della medesima, e sarà firmata dalla parte o da persona munita di sua procura speciale ed autentica, da unirsi all' atto stesso.

» Art. 478. Trasmessa dal cancelliere, nel corso di ore ventiquattro, una spedizione dell'atto di ricusa al presidente del tribunale, sulla relazione del medesimo presidente, ed udite le conclusioni del pubblico ministero, sarà profferita una sentenza, la quale rigetterà la ricusa, quando essa è inammissibile, e nel caso contrario ordinerà:

1.° la comunicazione al giudice ricusato, affinchè su i fatti allegati produca una spiegazione precisa, fra il termine che dovrà stabilirsi nella sentenza;

2.° la comunicazione al ministero pubblico, indicando il giorno in cui sarà fatta la relazione da uno de' giudici deputato a tal effetto dalla sentenza medesima.

» Art. 479. Il giudice ricusato farà la sua dichiarazione in cancelleria a piè dell'originale dell'atto di ricusa.

» Art. 480. Saranno sospese tutte le sentenze ed operazioni dal giorno in cui sarà stata ordinata la comunicazione. Ciò non ostante, se qualcuna delle parti pretenda che l'operazione sia urgente, e pericoloso il ritardo, l'incidente, per mezzo di un semplice atto, sarà portato all'udienza, ed il tribunale potrà ordinare che si proceda per mezzo di un altro giudice.

» Art. 481. Se il giudice ricusato conviene ne' fatti che han dato luogo all'atto di ricusa, o se questi fatti son provati, sarà dato ordine che egli si astenga.

» Art. 482. Se la parte che ricusa un giudice non presenti pruova in iscritto o non somministri almeno un principio di pruova delle cause della ricusazione, è lasciato alla prudenza del tribunale il rigettarla, in conseguenza della semplice dichiarazione del giudice o ordinare la pruova per mezzo di testimonii.

» Art. 483. La parte, la cui ricusazione sarà stata dichiarata inammessibile, o rigettata come non sostenuta da legittime cagioni, o come sfornita di pruo-

va, sarà condannata, ad arbitrio del tribunale, ad un ammenda che non potrà essere minore di ducati trenta, salve le ragioni al giudice per la riparazione dell'ingiuria e pe' danni ed interessi: nel qual caso dovrà astenersi di giudicare.

» Art. 484. Sarà permesso di appellare da qualunque sentenza profferita sulla ricusazione de' giudici, anche nelle materie sulle quali il tribunale civile giudica inappellabilmente. Nulladimeno, se la parte sostiene che, attesa l'urgenza, è necessario di procedere a qualche operazione, prima che sia giudicato sopra l'appello, l'incidente sarà portato all'udienza, per mezzo di un semplice atto, ed il tribunale che avrà rigettata la ricusazione potrà ordinare che si proceda all'operazione per mezzo di un altro giudice.

» Art. 485. La parte che vorrà appellare dovrà farlo nel corso di cinque giorni dalla sentenza, rilasciando un atto in cancelleria, nel quale saranno espressi i motivi, ed enunciati i documenti esibiti per fondamento dell'appello.

» Art. 486. La spedizione dell'atto di ricusa, della dichiarazione del giudice, della sentenza e dell'appello, come pure gli annessi documenti saranno rimessi dal cancelliere fra tre giorni, ad istanza ed a spese dall'appellante, al cancelliere della G. Corte civile.

» Art. 487. Il cancelliere della G. Corte civile, nel corso di tre giorni da che gli saranno pervenuti i documenti, dovrà presentarli alla G. Corte civile: ed essa indicherà il giorno della decisione, e deputerà per tal oggetto uno de' giudici sulla di cui relazione, e dietro le conclusioni del pubblico ministero, la quistione sarà decisa nell'udienza, senza bisogno di citar le parti.

» Art. 488. Fra ventiquattr'ore dalla spedizione il cancelliere della G. Corte civile dovrà rimandare

al cancelliere del tribunale civile i documenti che gli erano stati indirizzati.

» Art. 489. Nel corso di un mese dal giorno della sentenza profferita in prima istanza, che avrà rigettato la ricusazione, la parte appellante dovrà notificare alle parti avverse la decisione renduta in appello, ovvero un certificato del cancelliere della G. Corte, il quale dichiari che non ancora è stato deciso sull'appello, e colla indicazione del giorno che la G. Corte avrà stabilito per decidere, altrimenti sarà provvisoriamente eseguita la sentenza che avrà rigettata la ricusazione, e sarà valido tutto quello che sarà fatto in conseguenza di essa, quantunque la ricusazione fosse ammessa di poi nel giudizio di appello. »

(25) Articoli 219 e 220 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali.

» È permesso discutere a porte chiuse una causa, quando la discussione in udienza pubblica possa offendere il buon costume, o cagionare scandali e gravi inconvenienti. È però necessario che vi preceda una deliberazione motivata della intera G. Corte, di accordo col pubblico ministero, e che dopo l'esecuzione se ne dia conto al Ministero di Stato di grazia e giustizia. Può anche il Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ordinare, per le additate ragioni, che la discussione sia fatta a porte chiuse. Questa facoltà ne' R. dominii al di là del Faro sarà esercitata da quel Ministero di Stato.

» È in facoltà del presidente di disporre, per motivi gravi, che una persona sia ascoltata nella discussione in presenza delle parti e fuori della presenza del pubblico. »

Ne' casi preveduti in questo articolo si esclude il pubblico dall'udienza: la discussione però dovrà aver sempre luogo in presenza de' giudici che debbono votare, del pubblico ministero delle parti e de' difen-

sori. *Commentario delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, compilato con autorizzazione superiore nella R. Segreteria di Stato di grazia e giustizia.*

(26) Nel dibattimento o sia *pubblica discussione* sono da osservare regole la cui violazione porta a nullità, con grave discapito non che della giustizia, ma degl' interessi finanzieri dallo Stato. Esse trovansi prescritte nelle Leggi della procedura ne' giudizii penali, alle quali i giudici militari debbono ricorrere ne' casi preveduti nell' articolo 350 dello Statuto penale militare. Tra i medesimi son comprese quelle delle formalità di rito determinate ne' seguenti articoli:

» 202. A pena di nullità non posson esser ammessi a deporre nella *pubblica discussione*: 1.° gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle di secondo grado, il marito o la moglie dell'accussato o di uno de' coaccusati presenti e sottoposti alla medesima pubblica discussione; 2.° il denunziante la cui denunzia è pecuniariamente ricompensata dalla legge; 3.° i difensori delle parti su i fatti la cui scienza dipende dalla fiducia che le parti stesse hanno riposto nel loro patrocinio.

» 203. La nullità nascente dalla violazione del divieto dell' articolo precedente debbe esser opposta prima dell' esame del testimonio in *pubblica discussione*; altrimenti rimane coperta dal silenzio.

» 204. Ogni altra eccezione non toglie al testimone la facoltà d' intervenire nella *discussione pubblica*, nè lo fa cancellare dalla lista, ma entra soltanto nel calcolo della fede della sua deposizione.

» 205. Coloro che per decisione o sentenza non posson essere ammessi a deporre in giudizio, fuorchè per dare semplici indicazioni o spiegazioni, debbon essere nella nota espressamente indicati con questa qualità. Il condannato a' ferri anche nel presidio, o

alla reclusione non potrà mai esser impiegato come perito, nè come testimonio negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni. *Articolo 17 delle leggi penali.*

» 218. La *pubblica discussione* delle pruove e di tutte le dimande del ministero pubblico nel corso della medesima debbe essere fatta innanzi a tutti i giudici che debbono pronunziare sull'accusa, e a porte aperte. Il ministero pubblico, l'accusato e il suo difensore debbon esservi presenti: il tutto a pena di nullità, salve le eccezioni indicate ne' due articoli seguenti e negli articoli 225 e 256. - *Gli articoli in cui di queste eccezioni si tiene conto sono riportati nella nota precedente: ad essi si aggiunge l'articolo 254 quì di seguito inserito. Il tenore dell'articolo 225 è il seguente:*

« » Se l'accusato turbi l'ordine e la decenza della udienza pubblica con ingiurie, con minacce o in qualunque altra maniera, e non sia docile a' richiami del presidente, la G. Corte può deliberare che sia allontanato dalla udienza e che il giudizio si prosegua coll'intervento del solo difensore: salve ne' casi particolari le pene maggiori stabilite dalle Leggi penali - *L'articolo 256 trovasi quì di seguito trascritto nel luogo che gli corrisponde per la serie numerica.*

» 221. Se l'accusato il querelante o un testimonio non parli la lingua italiana, il presidente, a pena di nullità, destinerà di ufficio un interpetre.

» Le parti prima che cominci l'esame possono ricusare l'interpetre nominato: la G. Corte delibererà sulla ricusa.

» 222. L'interpetre non può mai essere scelto fra i giudici, nè fra i testimonii, nè fra gli uscieri o altri individui addetti al servizio della cancelleria o della officina del ministero pubblico.

» Debbe avere almeno l'età di diciotto anni compiuti.

» 223. Se l'accusato o il querelante o il testimone sia sordo-muto, e sappia scrivere, le dimande e le osservazioni dovranno farglisi per iscritto, ed egli risponderà per iscritto.

» Le dimande e le risposte saranno lette pubblicamente dal cancelliere.

» Se non sappia scrivere, il presidente nominerà di ufficio per interpetre una persona che abbia familiarità con lui.

» All'accusato, al querelante, al testimone che sia semplicemente muto e non sordo si dirigeranno le dimande come ad ogni altro accusato o testimone. Egli risponderà in iscritto se sappia scrivere, e se non sappia scrivere gli si destinerà un interpetre: il tutto a pena di nullità.

» 227. Se dalla prima all'ultima udienza, cominciando a numerare dal primo giorno in cui si è aperta la discussione siano passati sei mesi, la discussione debbe, a pena di nullità, ricominciarsi.

» 229. Nel corso della discussione non possono variarsi i giudici: la decisione non può profferirsi che da coloro che hanno assistito a tutte le udienze della *discussione pubblica*, a pena di nullità.

» 230. Se l'impedimento di uno de' giudici che ha assistito alle prime sessioni sia tale che la sua presenza non possa facilmente aversi nelle sessioni successive, la discussione sarà ricominciata.

» 240. Se i documenti apportati o i testimonii esaminati per la repulsa convincano la G. Corte che il testimone ripulsato cada in una delle eccezioni dall'articolo 202, questo testimone sarà escluso, a pena di nullità, dalla *pubblica discussione*. V. *la sezione II del capitolo precedente, circa l' osservanza di questo articolo* 202.

» Se ne risulti qualunque altra eccezione, la G. Corte la valuterà a' termini degli articoli 204 e 205.

» 246. I periti e testimonii generici, e tutti i periti e testimonii di reperto o di sperimenti di fatto, se prima della pubblica discussione abbiano fatta le loro dichiarazioni con giuramento, non è necessario che vi siano chiamati.

» Possono però le parti ed il ministero pubblico metterli nelle rispettive loro note: può la G. Corte chiamarli anche di ufizio.

» Se nè le parti, nè il ministero publico abbiano ciò chiesto nel termine, e se la G. Corte non li abbia chiamati di ufizio, le loro dichiarazioni saranno lette in *pubblica discussione*, in quel luogo che al presidente sembrerà più convenevole.

» Quante volte non abbiano dato giuramento, le loro dichiarazioni scritte non potranno, a pena di nullità, essere lette nella *pubblica discussione*, se non ne' soli casi di morte o assenza dalla provincia o valle de' dichiaranti. In caso d'infermità o altro impedimento la G. Corte, se non crede necessario di sospendere la *pubblica discussione*, deputerà o un giudice della G. Corte stessa, o un giudice istruttore, o un giudice di circondario a ricevere il giuramento mancato nell'istruzione; e quindi farà dare lettura della deposizione.

» 247. I testimonii prima di deporre presteranno, a pena di nullità il giuramento di *dire tutta la verità, null'altro che la verità*- *Negli articoli* 549 *a* 555 *delle Leggi della procedura ne' giudizii penali trovasi determinato il modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarii pubblici. A' termini de' medesimi se queste mancano di giuramento, tale mancaza non può essere elevata a nullità.*

» Da' testimonii minori di anni quattordici non sarà dato giuramento.

» 251. È vietato, a pena di nullità, di leggere in *pubblica discussione* qualunque attestazione o dichia-

razione scritta di persona che poteva essere citata come testiomio, fuori de' casi preveduti negli articoli 242, 246, 258, 550 e seguenti - *V. ciò che è detto nella sezione II del precedente capitolo, rispetto alle persone esentate dal presentarsi alle autorità militari incaricate della compilazione di una pruova giudiziaria.*

» Cessa la nullità, se il ministero pubblico o l'accusato non siansi opposti a questa lettura.

» È vietato di leggere al testimonio così nel principio, come nel corso del suo esame, la dichiarazione da lui precedentemente fatta nella istruzione scritta. Cessa questo divieto nel caso solo in cui risulti contraddizione, variazione o differenza tra l'una e l'altra, cosicchè il presidente creda necessario di richiamare alla memoria del testimone ciò che altra volta questi ha dichiarato.

» 254. Può il presidente, nel corso della deposizione di un testimonio, o anche prima che costui cominci a deporre, ordinare che l'accusato o uno de' coaccusati si ritiri dalla *pubblica discussione*, facendolo tener custodito in disparte. Può anche sentire i coaccusati l'uno separatamente dall'altro - *Eccezione all'articolo* 218.

» Prima però di ripigliare gli atti ulteriori, dee nell'udienza pubblica richiamar l'accusato ed istruirlo di ciò si è detto o fatto in sua assenza, a pena di nullità. Se però l'accusato richiamato o il suo difensore non ne faccia la domanda, la nullità rimane coperta. Di tal domanda ne sarà fatta memoria nel processo verbale.

» 256. Se un testimonio, dato in nota dal ministero pubblico o dalla parte civile o dall'accusato, sia impedito a presentarsi, e debba esser interrogato sopra circostanze che la G. Corte creda necessarie, la G. Corte può delegarne l'esame ad uno de' suoi giudi-

ci, ad un giudice istruttore o ad un giudice di circondario.

» Può anche farsi la delegazione medesima, se sia impedito alcuno de' testimonii che la G. Corte giudica necessarii, a' termini dell' articolo 243. *Eccezione all' articolo* 218.

» I testimonii in questi casi, a pena di nullità, presteranno avanti al giudice delegato il giuramento prescritto nell'articolo 247. *V. ciò che è detto di sopra in seguito dell' articolo* 251.

» 258. La deposizione, formata a' termini de' due articoli precedenti, verrà letta, a pena di nullità, all' udienza pubblica.

» 261. Nel caso del precedente articolo il giuramento prescritto nell' articolo 188 è a pena di nullità.

» 262. Quando la *pubblica discussione* sarà ripigliata, il processo verbale dell' esperimento, a pena di nullità, vi sarà letto. *S' intende l' esperimento di fatto di cui si prevede il caso, e si determinano le forme ne' precedenti articoli* 260 *e* 261.

» 269. Terminato l' esame de' testimonii e la lettura e discussione degli altri mezzi di pruova, il presidente inviterà la parte civile ed il ministero pubblico a dare le loro conclusioni.

» Il ministero pubblico, a pena di nullità, dee pronunziare le sue conclusioni.

» Passa indi il presidente ad invitare il difensore dell' accusato a parlare de' suoi mezzi di difesa.

» L' ultimo cui si dà la parola è l' accusato e il suo difensore, a pena di nullità. Costoro però possono rinunziare al diritto di aringare, con rimettersi alla giustizia della G. Corte.

» 271. La deliberazione, a pena di nullità, deve farsi immediatamente dopo l' ultimo atto della *pubblica discussione*.

» (7) Circa il giuramento prescritto nel secondo

di questi articoli è da tener presente la nota (16). E rispetto alle interrogazioni conviene non trasandare il divieto delle dimande suggestive ed indirette delle quali è proposito nel paragrafo della sezione II, capitolo I di questo titolo a cui si riferiscono le note (17) e (18).

(28) Tra i casi pe' quali, secondo l'articolo 350 dello Statuto penale militare, i giudici punitivi militari debbono prestare osservanza alle Leggi della procedura ne'giudizii penali sono quelli concernenti la *deliberazione* preveduti ne' seguenti articoli, la cui violazione porta a nullità :

» 272. La *deliberazione* si fa da'giudici, nel numero determinato dalle leggi organiche dell' ordine giudiziario pei dominii al di quà e al di la del Faro, nella camera di consiglio, a porte chiuse, esclusa ogni altra persona, ed anche il pubblico ministero, a pena di nullità.

» Il cancelliere assisterà alla deliberazione e terrà il registro de' voti - *Ne' giudizii militari deve essere in osservanza l'articolo 262 dello Statuto penale militare, come qui di seguito è detto, riguardo al numero e qualità de' giudici, ed alla necessità dell' assistenza del pubblico ministero alla* deliberazione.

» 290. Le quistioni saranno risolute alla pluralità assoluta de' voti. Non di meno, in caso di parità, dee seguirsi l'opinione più favorevole all' accusato: il tutto a pena di nullità.

» 291. Se vi siano più di due opinioni, il presidente metterà di nuovo la quistione in deliberazione ; ed in caso che l' esito di questo secondo sperimento non sia difforme dal primo, allora il parere che ha un numero minore di suffragii sarà escluso di diritto. In caso che le opinioni siano più di due e vengano sostenute da egual numero di suffragii, sarà esclusa di diritto la opinione più rigida.

» Così ridotte a due le opinioni, i giudici che han-

no votato per la opinione rigettata dovranno determinarsi o per l'una o per l'altra di quelle che rimangono : il tutto a pena di nullità.

» 293 Il fatto dal quale deriva la risoluzione delle quistioni, debbe essere esposto, a pena di nullità, nella decisione.

» Anche a pena di nullità alcun fatto non può esservi espresso che non sia stato esaminato *in pubblica discussione*, menocchè non si tratti di fatti non messi in contraversia.

» 294. Le quistioni di fatto debbon essere sempre distinte da quelle dell' applicazione della legge, ed in ogni decisione dovrà essere, a pena di nullità, trascritto il testo della legge sulla quale è fondata.

» 295. Tutte le violazioni sull' applicazione della legge portano a nullità.

» 299. Se nel corso delle discussioni risulti un misfatto nuovo che non sia stato mentovato nell' atto di accusa, la G. Corte, a pena di nullità, non può giudicarne in quello stesso giudizio. L' imputato sarà rimesso ad un giudizio novello, sarà nuovamente interrogato, se vi ha luogo, ed in seguito di altra istruzione, se è necessaria, si procederà alla dichiarazione di accusa ed agli altri atti dalla legge ordinati. »

(29) V. ciò che è detto nella sezione II, capitolo I del presente titolo, circa le eccezioni de' testimonii.

(30) Tra le pruove che posson esser allegate ne' giudizii militari sono quelle raccolte dalla Gendarmeria R. nell' esercizio delle sue funzioni, regolato dalle Istruzioni annesse al decreto del 26 di dicembre 1827, il cui estratto trovasi come appendice nel capitolo primo di questo titolo. Tali Istruzioni però, essendo destinate unicamente a regolare il servizio che è a cura della Gendarmeria R. non debbon avere

influenza alcuna ne' giudizii sulla definizione legale di reati e loro competenza; pe'quali oggetti debbon esser osservate le disposizioni delle leggi in vigore. *Articolo 2 dello stesso decreto del 26 di dicembre* 1827.

(31) Il giudice militare alla cognizione di queste regole déve unire quella de' cardini del diritto nazionale, stabiliti con gli atti Sovrani seguenti:

Disposizioni preliminari della Parte I del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, intitolate - Della pubblicazione, degli effetti e dell' applicazione delle leggi in generale.

» 1. Le leggi obbligano in tutto il territorio del Regno delle Due Sicilie, in forza della promulgazione fattane dal Re, e dal momento in cui la promulgazione è legalmente a notizia di ciaschedun comune.

» La promulgazione è legalmente a notizia

1.° del comune in cui è stata fatta la promulgazione, il dì seguente,

2.° de' comuni della stessa provincia, altrettanti giorni dopo il dì seguente alla promulgazione, quante sono le venti miglia di distanza dal comune della promulgazione,

3.° de' capo-luoghi delle provincie al dì quà e delle valli al di là del Faro, il dì seguente alla promulgazione, colla giunta di altrettanti giorni, per quante venti miglia sono distanti dal comune della promulgazione,

4.° e finalmente degli altri comuni delle provincie e delle valli, colla giunta di altrettanti giorni per quante venti miglia sono distanti da' capoluoghi.

» 2. La legge non dispone che per l' avvenire: essa non può avere effetto retroattivo.

» 3. È proibito a' giudici di pronunciare in via

di disposizione generale o di regolamento, nelle cause di loro competenza.

» 4. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di denegata giustizia.

» 5. Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del Regno, siano cittadini, siano stranieri, domiciliati o di passaggio.

» 6. I nazionali del Regno delle Due Sicilie, ancorchè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone.

» 7. Le leggi che interessano l'ordine pubblico o il buon costume non posson essere derogate da particolari convenzioni.

» 8. Le leggi che restringono il libero esercizio de' diritti del cittadino, e che formano eccezione alle regole generali o altre leggi non si estendono al di là de' casi e de' tempi in esse espressi. »

Legge fondamentale del Regno delle Due Sicilie, dell'8 di dicembre 1816.

Legge che conferma i privilegii de'Siciliani, combinandone l' osservanza colla unità delle istituzioni politiche stabilite per base del Regno delle Due Sicilie, dell' 11 di dicembre 1816.

Legge che stabilisce la forma delle leggi e de'decreti, e ne prescrive la pubblicazione per le stampe, in quaderno intitolato *Collezione delle leggi e de' decreti R. del Regno delle Due Sicilie*, del 20 dicembre 1816.

Atto Sovrano con cui gl'individui della R. Famiglia sono rivestiti di corrispondenti titoli, del 4 di gennajo 1817.

Legge determinante la composizione del Consiglio di Stato, del 6 di gennajo 1817.

Legge organica di tutte le R. Segreterie e Ministeri di Stato del Regno delle Due Sicilie, del 10 di gennajo 1817.

Legge che stabilisce una regola uniforme sull' andamento degli affari disimpegnati nelle R. Segreterie e Ministeri di Stato, prescrivendo che tutte le Sovrane risoluzioni, non appartenenti alla classe delle leggi e de' decreti, siano annunciate nel R. Nome da' Segretarii di Stato Ministri, sotto il titolo di R. Rescritti, e determinando quegli atti de' Segretarii di Stato Ministri i quali debbono necessariamente essere sottoposti allo Sovrana decisione, del 24 di marzo 1817.

Decreto del 25 di agosto 1817 che prescrive la collezione e stampa de' R. Rescritti, de' regolamenti, delle disposizioni ministeriali, delle circolari e delle decisioni della Corte Suprema di giustizia, relativi all' applicazione delle leggi.

Decreto del 18 di febbrajo 1818, che regola la forma della *Collezione delle leggi e de' decreti R.*

Decreto del 26 di maggio 1821, con cui vengono stabilite le nuove basi del governo pe' reali dominii di quà e di là del Faro.

Regolamento della composizione e delle attribuzioni del Consiglio ordinario di Stato, e del Consiglio de' Ministri Segretarii di Stato, del 4 di giugno 1822.

Legge organica della Consulta generale del Regno, del 14 di giugno 1824.

Regolamento per lo servizio interno della Consulta generale del Regno, delle Consulte de' R. dominii di quà e di là del Faro, e delle Commissioni delle stesse, del 14 di giugno 1824.

Decreto del 23 di agosto 1824, che istituisce nella Consulta generale del Regno una Commissione di tre Consultori, per discutere e dare il suo parere negli affari di grazia in materia di reato, pe' R. dominii di quà e di là del Faro.

Decreto del 7 di settembre 1824, che regola la forma delle leggi e de' decreti sanzionati in vista di parere emesso dalla Consulta generale del Regno, ovvero dalle Consulte de' R. dominii di quà o di là del Faro, secondo i corrispondenti casi.

Articoli addizionali al Regolamento del servizio interno delle Consulte del Regno, del 4 di giugno 1825.

Decreto organico del Ministero di Stato e R. Segreteria della polizia generale, del 16 di giugno 1824.

Decreto organico della prefettura di polizia in Napoli, del 16 di giugno 1824.

(32) Gli amministratori della giustizia debbon essere persuasi che l' innocente non deve mai soffrire, e che lo stesso colpevole non deve essere trattato con rigore maggiore di quello che viene dalla legge prescritto.

(33) Il tenore di questo articolo è il seguente:

» Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Non di meno, se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite. »

Allorchè nel 1812 fu pubblicato il codice penale, con decreto del 23 aprile dello stesso anno, venne fissata una regola uniforme a quella stabilita nel presente articolo. L' articolo 2 di quel decreto è concepito ne' seguenti termini:

» Per le contravvenzioni, delitti o misfatti anteriori al momento in cui questo codice avrà forza di legge, le corti e i tribunali del regno applicheranno le pene che nel confronto della legge abolita e della nuova saranno più miti. »

Questa disposizione fece allora nascere varii dubbii sul modo come essere eseguita. Quindi il Mini-

stero di giustizia, con circolare del 12 di dicembre 1812, fissò le seguenti norme:

» 1. I giudici, dopo la dichiarazione di essere l'uomo tradotto a giudizio colpevole di fatto criminoso, daranno al fatto la definizione legale, secondo la legge vigente nell'epoca in cui fu commesso il reato: fatta questa distinzione passeranno all'applicazione della pena secondo la stessa legge allora vigente, come se il giudizio si facesse sotto quella legge.

» 2. Quindi i giudici daranno nuovamente al fatto criminoso la definizione legale, secondo la legge vigente nell'epoca del giudizio, e passeranno in seguito all'applicazione della pena sanzionata dalla legge medesima, come se il reato fosse commesso sotto l'impero di questa legge.

» 3. Eseguita questa doppia applicazione di legge, i giudici, avendo sotto gli occhi ambedue le pene applicabili, sceglieranno tra questa la più mite. »

Queste norme, potendo essere utili nella esecuzione del presente articolo, non abbiamo omesso di accennarle. *Opera citata nella nota* (18).

(34) Nel quì citato articolo 391 è proposito di una diminuzione di pena riferibile alla circostanza dell'uso di una data arma, fatto da un imputato di reato di percossa o ferita con essa effettuata. Per la esatta definizione di tale arma conviene ricorrere all'articolo 148 delle Leggi penali, e al capitolo II, titolo III di questo Manuale.

(35) L'adempimento di ciò che prescrive l'Ordinanza di piazza, intorno alla esecuzione delle decisioni de' magistrati punitivi militari, importa che i commissarii del Re non trascurino ciò ch'è detto nel titolo IV, capitolo I di questo Manuale, riguardo all'ingerenza che debbono prendervi i governatori e i comandanti di piazza.

(36) L'adempimento di questo rito è di tale im-

portanza che più volte ha richiamato l'attenzione dell'Augusto Legislatore. Egli, con l'articolo 145 della legge organica giudiziaria del 29 di maggio 1817 aveva disposto che le decisioni fossero annunziate dal presidente della G. Corte criminale; con l'articolo 303 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali stabilì che la G. Corte, fatta la decisione ritornasse alla pubblica udienza, e il cancelliere pubblicasse la decisione medesima o leggendola per intero, ovvero, quando la G. Corte lo stimasse, leggendo le quistioni di fatto e di diritto e le risoluzioni con le considerazioni che avessero determinate la decisione: finalmente con la legge del 9 di dicembre 1825 risolvè che la omissione di pubblicare, a norma del citato articolo 303 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, le decisioni definitive delle G. Corti criminali porta a nullità.

Il rito stabilito col citato articolo 282 dello Statuto penale militare è da esser osservato anche nella lettura a' condannati de' decreti di grazia in loro favore. *Decreto del 19 di gennajo 1820.*

(37) V. nota (1)

APPENDICE I.

Leggi e decreti in materia punitiva militare, promulgati in seguito degli Statuti penali indicati nel titolo I del presente Manuale.

Decreto *del* 29 *di giugno* 1819.

1. I Consigli di guerra di guarnigione o divisionarj de'luoghi de'commessi reati sono competenti a giudicare, secondo i gradi rispettivi, tutti gl' individui delle Milizie provinciali, i quali, a' termini dell'art. 64 del Regolamento de' 21 marzo 1818, sono giudicabili, a norma delle leggi e degli stabilimenti militari, per le sole mancanze di disciplina e di subordinazione.

Decreto *del* 9 *di settembre* 1819.

1. Siccome nell' articolo 3 dello Statuto penale militare si stabilisce che i colpevoli di qualunque reato militare debbano in tempo di pace essere giudicati da'consigli di guerra di corpo, di guarnigione o di divisione; perciò i colpevoli come sopra appartenenti all' Armata di mare, nella stessa circostanza saranno giudicati da' consigli di guerra di corpo, di guarnigione, e da un consiglio di guerra generale della Real Marina, che rimpiazza quelli di divisione per l'Armata di terra.

2. Due consigli di guerra di corpo vi saranno per l'Armata di mare, uno de' quali appar-

terrà al corpo Reale de' Marinari Cannonieri, e l'altro al reggimento Real Marina. I medesimi saranno incaricati di giudicare i delitti degli uffiziali subalterni, e de'sotto-uffiziali e soldati de' rispettivi corpi.

3. Vi saranno per l'Armata di mare tre consigli di guerra di guarnigione, incaricati di giudicare gl' individui di tutti gli altri corpi della marina descritti nella sez. 3. par. 1 vol. 1. delle Ordinanze della marina medesima, e nell'articolo 85 dello Statuto penale militare per l'Armata di mare, ed i capitani del corpo Reali Marinari Cannonieri, e del reggimento Real Marina. De' detti consigli di guarnigione uno sarà in Napoli, per occuparsi de' delitti degl' individui esistenti nel cantiere di Castellamare, e nel 1, 2 e 3 circondario marittimo. Un' altro nel dipartimento secondario di Palermo, pe' delitti degl' individui esistenti nelle valli minori di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta; l' altro nel dipartimento secondario di Messina, pe' delitti degl' individui esistenti nelle tre valli di Messina, Catania e Siracusa.

4. Il consiglio di guerra generale della Real Marina sarà stabilito in Napoli, per giudicare gli uffiziali superiori, ed i Generali della medesima.

5. I membri de' consigli di guerra di guarnigione della marina saranno nominati, nel dipartimento generale di Napoli, dal Maggior-generale, e nel dipartimento secondario di Palermo e Messina, da' comandanti de' medesimi.

6. I membri del consiglio generale della R. marina saranno nominati da un uffiziale generale da noi destinato, menochè ne' casi previsti dagli art. 33, 34 e 35 dello Statuto penale militare, in cui nominerà il Comandante-generale dell'Armata di mare.

7. I limiti della guarnigione per tutti gl' individui dell' Armata di mare debbono considerarsi quegli stessi fissati per l' Esercito.

8. Ogni altra prescrizione compresa tanto nello Statuto penale per l'Armata di mare, quanto in quello di terra applicabile alla marina, che non si oppone al disposto ne'precedenti articoli resta nel suo pieno vigore.

Decreto *del* 9 *di settembre* 1819.

Art. 1. L'articolo 2 dello Statuto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi sarà corretto nel modo seguente:

» Ne' delitti o nelle contravvenzioni comuni de' forzati saranno applicate le pene particolari contenute nella *scala di pene* annessa al presente Statuto, giusta le commutazioni ivi fissate. »

2. L'articolo 3 dello Statuto medesimo sarà corretto come segue:

» In tutti i misfatti comuni, oltre l'aumento di pena per la recidiva, a' termini degli articoli 78 ad 83 delle Leggi penali, vi sarà l'aumento di un altro grado, attesa la qualità del luogo in cui tali misfatti si commettono, secondo ciò che è disposto nella mentovata *scala di pene*. »

3. Una copia del presente decreto sarà annessa a tutti gli esemplari della prima edizione del mentovato Statuto.

4 Nelle ulteriori edizioni gli articoli 2 e 3 dello Statuto medesimo saranno rispettivamente riportati ne' termini di sopra espressi, facendovisi in margine menzione del disposto col presente decreto.

Decreto *del* 19 *di gennajo* 1820.

1. I Nostri decreti di grazia, in favore de' condannati per reato militare, saranno dal nostro Ministro di Grazia e giustizia rimessi al Supremo Comando militare, per essere letti nel modo stabilito nell' art. 282 dello Statuto penale militare.

Decreto *del* 20 *di gennajo* 1820.

1. Il consiglio di guerra di corpo o di guarnigione, quando saranno da giudicarsi dei forieri e caporali, dovrà essere composto come quello competente pel giudizio a carico de' soldati, colla sola differenza che in vece di due soldati saranno chiamati a far parte del consiglio due forieri, o pure due caporali, se i prevenuti sono rivestiti di tal grado.

Decreto *del* 14 *di marzo* 1820.

1. L' art. 437 dello Statuto penale militare sarà corretto nel modo seguente :

» Il militare convinto di aver venduto una o più armi bianche, somministrate a lui o a'suoi compagni, di Regio conto, sarà punito con la pena de' ferri in primo grado.

» Se vendesse una o più armi da fuoco somministrate a lui o a' suoi compagni, di Regio conto, subirà la pena del terzo grado di ferri.

DECRETO *del* 18 *di maggio* 1820.

1. Gl' individui del corpo de' Veterani che, disertando franchi di servizio, non asportassero generi di vestiario, cuojame o armamento, saranno sottoposti alla formalità del giudizio di un consiglio di guerra; ma questo, preso precedentemente conto delle qualità individuali del disertore, potrà proferire o il passaggio al provvisorio, se tuttavia è atto al servizio, o di doversi cassare da' ruoli del corpo, e congedarsi, se inattivo, come non meritevole di far parte del primo corpo distinto dell' armata.

2. I veterani poi i quali, disertando franchi di servizio, asportassero generi di cuojame o vestiario di Regio conto loro somministrati, saranno parimenti sottoposti al giudizio di un consiglio di guerra, e per decisione di questo verranno assoggettati alla pena di un maggiore o minor numero di giri di bacchetta, quando siano in caso di soffrirli, ed inviati a' provvisorj, o pure cassati da' ruoli del corpo come non meritevoli di appartenervi, sempre che sia sta-

ta riconosciuta la loro inutilità per vecchiaja, o per fisiche indisposizioni.

3. In tutti gli altri casi di diserzione qualificata, e di altri reati militari rimangono in vigore a loro carico le disposizioni dello Statuto penale militare.

Decreto *del* 31 *di marzo* 1821.

1. Tra il termine di tre giorni, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, qualsivoglia cittadino, il quale tenga presso di se armi militari, e munizioni da guerra, sarà obbligato a consegnarle alle autorità costituite che quì appresso si disegneranno.

2. Oltre gl' indicati oggetti militari, la stessa disposizione dell'artiolo precedente è estesa a tutti coloro che sono detentori di armi particolari, come fucili, carabine, pistole ed altre armi da fuoco; come pure stili, pugnali, ferri acuti, volgarmente detti sfarzine, o qualunque altra specie d' arma bianca già compresa nella proibizione del codice penale in vigore.

3. I contravventori dell' art. 1 e 2 saranno puniti colla prigionia di 5 mesi, e colla multa di ducati 50 per ciascuno degli effetti in detto articolo mentovati. Se però il contravventore, per la sua indigenza, non potesse pagare la multa, allora la pena della prigionia sarà aumentata di tanti mesi per quante decine di ducati di meno egli soddisferà sul conto della multa.

4. Gli asportatori delle armi comprese nell'art.

2, quante volte, dopo la pubblicazione del presente decreto, saranno colti nella flagranza con una o più di esse sopra di loro, saranno trattati e puniti come assassini, con tutto il rigore delle leggi.

5. Le pene stabilite dall'art. 3 saranno applicabili precisamente anche a quelli che dalla pubblicazione del presente decreto fabbricassero, o vendessero le armi enunciate nell'art. 2.

6. Da tutte le proibizioni già espresse s'intendono esclusi quei pacifici cittadini, i quali conservano o asportano fucili da caccia, purchè però si trovassero averne ottenuto il regolar permesso dalla Polizia, e siano diligenti ad averlo addosso in ogni caso di sorpresa.

7. La consegna delle armi e delle munizioni da guerra si eseguirà nel modo seguente. Per la provincia di Napoli sarà fatta presso i commessarj dei quartieri della capitale, e presso gl'ispettori commessarj di ciascun ripartimento. Gli uni e gli altri funzionarj corrisponderanno direttamente per tale oggetto colla Direzione generale di Polizia, cui renderanno distinto conto del numero e della qualità delle armi o delle munizioni raccolte, onde possa la Direzione generale eseguirne la dovuta corrispondenza colla Segreteria di guerra, che prescriverà l'uso da farne.

Per le altre provincie saranno incaricati della raccolta delle armi e delle munizioni i rispettivi Intendenti, i quali, nel modo già espresso, ne avranno la corrispondenza diretta col Ministro della guerra. Essi ne agevoleranno la esecuzione

per mezzo de' sotto-intendenti, e delle altre autorità locali a cui potranno affidarne il disimpegno.

Decreto *del* 9 *di aprile* 1821.

1. Sarà eretta una corte marziale con facoltà di consiglio di guerra subitaneo.

2. Questa corte eseguirà rigorosamente gli art. 4. e 5. del nostro real decreto de'31 marzo (1821) contro gli asportatori di arme vietate, condannando alla pena capitale come assassino chiunque sarà sorpreso colle medesime, e facendo senza indugio eseguire la condanna.

3. Il Direttore della Polizia è abilitato ad ordinare visite domiciliari, secondochè la prudenza gli detterà. Ritrovando armi proibite in qualunque casa particolare, senza il permesso prescritto nell'art. 6 del citato R.decreto de'31 marzo, adatterà subito la pena, e la multa contro i trasgressori. Nel caso che rinvenisse riunita una tal quantità di armi o munizioni da guerra che induca argomenti di cospirazione, lo stesso Direttore si assicurerà della persona cui quel locale appartiene, onde rimetterla insieme colle carte o cogli oggetti rinvenuti al giudizio della suddetta corte marziale.

4. È la stessa Corte incaricata della esecuzione del real decreto de' 28 marzo contro qualunque unione segreta, e specialmente contro la società de' così detti *carbonari*.

5. Essendo scopo delle società carbonarie lo sconvolgimento, e la distruzione de' governi, sarà

punito di morte qual reo di alto tradimento chiunque, dopo la pubblicazione del presente decreto vi si ascrivesse, e chiunque degli ascritti per lo innanzi segretamente si riunisse sia nelle combricole conosciute sotto nome di *vendite carbonarie*, sia con qualunque altro nome di società vietata.

6. Alla stessa pena di morte saranno soggetti tutti quelli i quali, ancorchè non *carbonari*, si ritrovassero nella *flagranza* di unioni intese allo sconvolgimento dell'ordine pubblico.

7. Procederà la stessa corte marziale, con estraordinaria pena di prigionia, da tre a dieci anni, contro quei che, sapendo il luogo di città o di campagna in cui si uniscono gli anzidetti forsennati, non vadino subito a denunziarli.

8. Qualunque persona appartenente alle sudette combriccole, se pentita scopra alla polizia i membri e le mire de' complottati godrà l'impunità. Il suo nome resterà occulto tra gli arcani della polizia, e non registrato in veruna carta.

Decreto *del* 17 *di aprile* 1821.

1. L'art. 489 dello Statuto penale militare s'intenderà applicabile ancora agl' individui del treno, che, disertando, portassero via muli o altri animali del governo.

2. La pena della prigionia pe' soldati, e sotto-uffiziali, di cui parla il n.° 2 dell' art. 360 dello Statuto penale militare, qualunque ne sia la durata, verrà commutata da' consigli di

guerra in servizj ignobili, sino al termine della condanna.

Il confino e l'esilio territoriale, o sia correzionale, di cui si tratta nel n.° 4 dell'art. 360 dello Statuto penale militare, pe'soldati e sotto-uffiziali, verranno commutati in servizj ignobili, sino al termine della condanna.

3. Il consiglio di guerra misto dell' armata di mare e di terra, di guarnigione o di divisione sarà composto, oltre il presidente, assistito da un commessario del Re, da sette giudici, scelti nelle due armate di terra e di mare, secondo le norme che pei gradi dei prevenuti trovansi prescritte nello Statuto penale militare.

Il presidente sarà alternativamente preso dall'armata di terra e da quella di mare, in ogni mese, cominciandosi da quella di terra, come la più numerosa, ed in questa alternativa si dovrà sempre osservare che, quando il presidente appartiene all'armata di terra, quattro giudici ed il commessario del Re saranno presi dagli uffiziali di marina, e tre giudici tra quelli di terra; e quando il presidente, ed i tre giudici saranno presi tra gli uffiziali di marina, quattro giudici ed il commessario del Re saranno presi tra gli uffiziali dell'armata di terra.

I giudizj principiati in un mese debbono essere ultimati da quel medesimo presidente e commessario del Re che hanno istruito il processo.

DECRETO *del 7 di maggio* 1821.

1. Confermando sempre più tutte le disposizioni antecedenti per le associazioni illecite che includono promessa o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione, l'oggetto ed il numero de'suoi componenti, la pena di morte, fulminata indiscriminatamente contro di tutti, sarà eseguita, pe' capi, direttori e tesorieri della setta tendente allo sconvolgimento dello Stato, come sopra; col laccio sulle forche, o con altra specie di morte adattabile alla sua condizione, secondo il Codice penale in vigore, comechè tali giudizj spediti fossero da corti marziali.

2. Chiunque scientemente conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi delle sette indicate nell'articolo precedente, sarà, per questo solo fatto, punito coll'esilio dal Regno, di 10 anni. Chi poi asportasse tali oggetti sarà punito, non solo col detto esilio, ma sì bene colla frusta, o con altro simile pubblico esempio proporzionato alla sua condizione.

3. I maliziosi venditori o distributori di tali oggetti, ove siano indipendenti dalle sette, saranno puniti col medesimo esilio di 10 anni.

4. A coloro che scientemente avranno conceduto, o permesso l'uso della loro casa d'abitazione o di altro luogo di loro pertinenza, per la unione o riunione delle sette, per questo sol fatto ancora verrà irrogata la pena di anni 10 di reclusione, precedente frusta, secondo le cir-

costanze di sopra espresse, e colla multa di ducati 50 fino a ducati 2000, a misura della diversa condizione delle persone. Laddove poi essi facciano parte delle sette, saranno castigati colle disposizioni dell' art. 1.

5. Chiunque sappia la riunione, ed in qualsivoglia luogo, e non lo riveli alla polizia fra tre giorni, avrà la medesima pena di 10 anni di reclusione. Se non che debba essere occultato il suo nome al pubblico, per evitare qualunque idea di disdecoro, che in tali casi suol concepirsi indebitamente, e che tante volte trattiene l'individuo all' azione.

6. La stessa pena dell' art. precedente sarà dovuta a colui che scientemente, o di sua libera volontà, riceva in casa sia urbana o rustica, ovvero in altri luoghi di sua pertinenza, uno o più individui delle medesime sette che siano perseguitati dalla autorità, a fine d' involarli all' occhio della giustizia.

7. Rimangono vietate le unioni in campagna, quando siano al di sopra di cinque persone, e che non siano della stessa famiglia, e collegati in consaguineità o affinità riconosciuta dalla legge, senza l' intelligenza del commessario di polizia che vi corrisponde, sotto pena della detenzione in carcere per un mese. Qualora poi la gita in campagna comprenda l' oggetto, ed in qualsivoglia modo, l' esercizio delle funzioni che riflettono le sette, le pene pe' colpevoli saranno regolate come nell' art. 1.

8. Rimanendo ferme le antecedenti disposi-

zioni sul conto degli asportatori d'arme, sarà dell'attribuzione del solo Ministro di polizia di adattare altro castigo a quella classe di asportatori, i quali sia per età, sia per qualche difetto di facoltà morali, sia per altra equipolente circostanza, meritano tratti di economia.

9. Sono vietati tutt'i libri velenosi che trattano ex professo contro la religione la morale e i rispettivi governi, e molto più que' fogli oggetto de' quali sia promuovere l'insubordinazione e l'anarchia, tutte le pitture oscene, e tutti gli altri oggetti che conducono ad immoralità. Quindi tanto gli autori quanto i venditori e compratori, nonche i semplici detentori saranno puniti colla reclusione, da uno fino a dieci anni, e con una multa di ducati 50 fino a 2000, secondo il grado delle persone. Sono esclusi i capi d'opera dell'arte, quando concorrere possa alla loro perfezione, purchè siano tenuti coverti con quella debita decenza che la morale prescrive.

10. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel codice attuale su de'reati contro il rispetto dovuto alla religione, salvo i seguenti casi: chiunque involi la sacra pisside, o l'ostensorio colle ostie consagrate, sarà punito colla morte naturale sulle forche. Quando poi tale involamento succeda senza le ostie consagrate, il colpevole avrà la pena dell'ergastolo in vita.

11. La bestemmia, o sia l'empia esecrazione del nome di Dio e de' Santi, profferita in chiesa aperta al pubblico culto, o in altri luoghi in atto di sagre o pubbliche funzioni, sarà punita col

terzo grado di ferri. Senza tali circostanze la bestemmia in luogo pubblico avrà la pena del primo grado di ferri. Nel primo caso con frusta precedente.

12. Ogni altro atto scandaloso, che turbi o impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, sarà punito col primo al secondo grado di ferri.

13. Ogni atto poi, che turbi o impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri o altri spettacoli in luoghi pubblici, sarà punito colla prigionia, da uno a cinque anni.

Decreto *del 7 di luglio* 1821.

1. Per tutti coloro, che all'epoca dello scioglimento de' diversi corpi dell'Esercito si troveranno sottoposti a' giudizio presso i rispettivi consigli di guerra degli stessi disciolti corpi, procederà il consiglio di guerra di guarnigione del luogo ove l'imputato trovasi detenuto, o stanziante, e gli atti relativi, nello stato in cui si troveranno, saranno passati all'indicato consiglio di guerra di guarnigione.

2. Dovendosi giudicare maggiori o tenenti-colonnelli, i membri del consiglio di guerra de' gradi stabiliti negli art. 30 e 31 dello Statuto penale militare, verranno nominati dal comandante della provincia o valle in cui fu commesso il reato.

3. Pe' giudizj de' colonnelli o generali i mem-

bri del consiglio di guerra de' gradi stabiliti negli articoli 33, 34 e 35 dello Statuto penale militare, saranno nominati dal nostro Direttore della Real Segreteria di Stato della guerra, proponendosi a noi provisoriamente.

4. Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti 2 e 3 avran luogo fino a che non sarà stabilito diversamente.

Decreto *del* 30 *di agosto* 1821.

1. Saranno senza indugio nominate ed istallate ne' nostri dominj al di quà del Faro quattro corti marziali; una per le provincie di Napoli, Salerno ed Avellino; l'altra per Terra di Lavoro, tre Abbruzzi e Campobasso, la terza per Basilicata, Capitanata, Trani e Lecce, la quarta per le tre Calabrie. La nomina di esse verrà fatta da' rispettivi commessarj del Re, de' quali è parola nell'art. 15, e caderà in persone che richiamino la loro fiducia e soddisfazione.

2. Le corti marziali, delle quali è parola nell' art. precedente, saranno composte da sei uffiziali militari, cinque de' quali, compreso il presidente, saranno giudici, l' altro sarà il relatore, ed eserciterà le funzioni di pubblico ministero. La presidenza spetterà all' uffiziale del grado superiore.

3. Le corti suddette procederanno a guisa di consigli di guerra subitanei, e concluderanno alla maggioranza assoluta de' voti. Le decisioni di esse, rimosso qualunque richiamo, saranno eseguite dentro 24 ore.

4. Le corti medesime puniranno di morte: tutti quelli che in comitiva armata, in numero non minore di tre individui, uno almeno de' quali sia portatore di armi *proprie*, incederanno per la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura: quei che scientemente o volontariamente ricetteranno le comitive armate, gl' individui che le compongono, e gl' iscritti sulle liste di cui è parola nell' art. 5; quelli infine che scientemente, e volontariamente, somministreranno ad esse ajuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manterranno corrispondenza.

5. Una commissione composta dell'intendente della provincia, del procurator generale presso la G. Corte criminale, e del comandante militare della provincia stessa formerà in ciascun mese delle liste, nelle quali iscriverà i capibanda, non meno che gl'individui che in comitiva armata scorrono la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura. Tali liste saranno subito pubblicate in tutt' i comuni della provincia.

6. Seguita siffatta pubblicazione, i congiunti, gli amici degl' individui iscritti nella lista, fra otto giorni, potranno presentare alla commissione indicata nell' art. precedente le scuse dell' assenza del colpevole. La commissione, trovandole giuste, farà cancellare dalle liste il nome della persona iscritta: in contrario le rigetterà, e farà un verbale di rigetto.

7. Scorso il termine di otto giorni fissato nell' art. precedente la commissione farà defigere le

liste, e le riformerà, detraendo da esse i nomi di coloro le scuse de' quali siano state ammesse. Le liste riformate saranno chiamate liste di fuorbando: saranno subito pubblicate in tutt' i comuni della provincia, ed i capi e gl' individui delle comitive armate in quelle descritte saranno di diritto considerati come fuorbanditi.

8. Per effetto del fuorbando potranno essi, non solo dalla forza pubblica, ma da qualunque altro essere uccisi.

9. Chi arresterà uno de' capi delle comitive avrà, per questo servizio reso allo Stato, un premio di duc. 200. Chi ucciderà uno de' capi delle comitive suddette avrà un premio di duc. 100. Se l' arresto o l' uccisione non riguarda i capi, ma altri individui della comitiva armata, il premio stabilito sarà ridotto alla metà. Questo premio avrà luogo ancorchè l' arresto o la uccisione sia eseguita dalla forza pubblica. La corte marziale, dietro accurato esame, dichiarerà la qualità di capo di comitiva, e definirà la somma del premio da liberarsi.

10. Il malvivente che dentro un mese, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, uccide un altro malvivente compreso nella lista godrà un amnistìa. Uno o due o tre malviventi che uccidono un capobanda godranno di un amnistìa e del premio. Il capobanda che ucciderà tre malviventi godrà anche egli di un amnistìa.

11. Gli attuali scorridori di campagna non ancora iscritti nelle liste, ancorchè capi di comi-

tiva, se dentro 15 giorni, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, si presenteranno spontaneamente nel carcere, saranno giudicati in merito dalla G. C. speciale col rito, e colle leggi veglianti.

Il giudizio di esse sia in linea di competenza, sia in merito, non sarà soggetto in alcun caso a ricorso presso la Corte Suprema di giustizia.

12. Gli scorridori di campagna, iscritti nelle liste di fuorbando, potranno entro 15 giorni, dal dì della pubblicazione delle medesime, presentarsi spontaneamente innanzi le corti marziali, o costituirsi in prigione a discrezione, contando unicamente sulla clemenza Sovrana.

13. Il fuorbandito, che cadrà vivo in poter della giustizia, sarà giudicato dalla corte marziale sul solo costituto, e sulla sola pruova dell'identità della persona.

14. Le autorità locali, i sindaci, i sottointendenti e i giudici istruttori, nel fare i rapporti delle comitive che sorgono ne' rispettivi circondarj, accompagneranno questi rapporti con un processo verbale, descrivendo il nome, cognome e la patria di ciascun facinoroso, il giorno approssimativamente in cui si è egli dato alla scorreria, il tempo che vi si è trattenuto, e la prova che se ne abbia.

15. In ognuno de' quattro ripartimenti indicati nell'art. 1 vi sarà un commissario del Re; questi, prescindendo dalle altre attribuzioni che gli accorderemo, avrà quella d'invigilare, dirigere e soprintendere le corti marziali. Potrà

chiamarle precisamente ove il bisogno lo esige.

È nominato; per la Provincia di Napoli e due Principati, il Maresciallo Salluzzo; per Terra di Lavoro Abruzzi e Campobasso, il Maresciallo Mari; per Basilicata, Trani e Lecce, il Maresciallo Roth; per le tre Calabrie, il Maresciallo Pastore.

16. In caso di malattia o impedimento legittimo di uno de'membri delle corti marziali, il commessario del Re nominerà colui che deve rimpiazzarlo.

17. Lo stesso commessario rimetterà alla Segretaria di Stato di grazia e giustizia le decisioni delle corti marziali, e, se lo giudicherà opportuno, le accompagnerà colle sue osservazioni.

18. Le decisioni sudette saranno per transunto rese pubbliche colla stampa.

19. Il commissario del Re manifesterà al governo tutti que' funzionarj siano giudiziarj, siano amministrativi, i quali si distingueranno in esattezza ed in zelo su di materia così importante, e contribuiranno efficacemente all'esterminio de' malfattori. Il governo prenderà in considerazione i distinti servizj de'funzionarj suddetti. Il commissario del Re manifesterà ugualmente il nome di quelli che si fossero mostrati inesatti all'adempimento de'loro doveri, ed, a seconda de' casi, provocherà con suo rapporto motivato le superiori disposizioni.

20. I procuratori generali presso le G. C. Criminali metteranno tutta la cura onde le indagini relative alle materie di cui è parola in

questo decreto siano raccolte con esattezza, e disbrigate con sollecitudine e con preferenza. Passeranno in conseguenza severi uffizj a' giudici istruttori, a'giudici regii incaricati delle istruzioni, ed a chiunque altro convenga.

21. Gl' intendenti, i procuratori generali, i giudici regii, ed anche i sottointendenti a' rapporti soliti avranno l'obbligo di aggiugnerne un altro pel commessario del Re, per quanto concerne la sua commissione.

22. Queste disposizioni transitorie saranno richiamate al cessar del bisogno.

23. Ogni altra disposizione concernente tale materia sia in linea penale, sia in ordine al procedimento, rimane sospesa, durante il vigore del presente decreto.

Decreto *del 22 di novembre* 1821.

1. Fino a che non verranno da noi nominati i capitani uditori de' nuovi reggimenti, pe' reati commessi da qualunque individuo de' corpi di Casa Reale o dell' Esercito, procederà il rispettivo consiglio di guerra di guarnigione della guardia, della provincia o valle.

2. Provvisoriamente, i consigli di guerra di guarnigione del luogo del reato, giudicheranno gl' individui delinquenti di qualunque corpo di Casa Reale o dell' Esercito che trovansi assenti o distaccati dal proprio corpo.

RESCRITTO *del 22 di dicembre* 1821.

I guardamagazzini titolari di artiglieria, e non accidentali, debbono andar compresi nella disposizione contenuta nell' art. 74 dello Statuto penale militare, dacchè essi formano parte di tale arma, dalle diverse classi della quale passano a guardamagazzini, percepiscono soldo, ed ottengono delle graduazioni militari, dopo i loro buoni servizj. E guardamagazzini di artiglieria soggettati, in forza dell' art. 75 dello Statuto penale militare, nel solo tempo di guerra, alla giurisdizione militare unitamente a' guardamagazzini de' viveri e foraggi, debbono intendersi que' guardamagazzini accidentali, ed avventizj che sogliono esser *pagani*, e che al più di quelli di pianta si stabiliscono in tempo di guerra per la distribuzione alla truppa, che si trova in marcia, nell' accantonamanto, o nel campo.

DECRETO *del* 19 *di gennajo* 1822.

1. Le stesse autorità militari, cui, per gli articoli 2 e 3 del nostro decreto del 7 luglio scorso anno 1821, è attribuita la nomina di tutti i componenti de' consigli di guerra enunciati negli articoli medesimi, sono autorizzati anche ne' giudizj di rinvio, a nominare un abile ufficiale, in rimpiazzo del commessario del Re divisionario di cui è parola nell' art. 36 dello Statuto penale militare.

Decreto *del* 19 *di gennajo* 1822.

1. Ogni disertore che, nel termine del ritorno volontario stabilito per la diserzione da lui commessa, prenda servizio in altro corpo dell'Esercito, se dichiari sponteneamente in qualunque tempo la sua diserzione, godrà del beneficio accordato a' disertori che ritornano volontariamente alle bandiere ne' termini del ritorno volontario fissati nell' art. 506 dello Statuto penale militare.

2. Quel disertore che, dopo il termine del ritorno volontario corrispondente alla diserzione commessa, prenda servizio in altro corpo, e dichiari spontaneamente la sua diserzione, sarà considerato come disertore presentato dopo il termine prescritto dalla legge, e potrà essere a Noi raccomandato, giusta l'art. 514 dello Statuto penale militare.

3. Se i disertori enunciati negli articoli precedenti, nell' impegnarsi in altro corpo, abbiano ricevuto ingaggiamento, dovranno scontarlo su' loro averi, com' è prescritto per lo sconto degli oggetti enunciati nell' art. 510 dello Statuto penale militare.

4. Il disertore, che in qualunque tempo abbia preso servizio in altro corpo, se, in vece di dichiararsi spontaneamente, venga scoverto o riconosciuto qual disertore, sarà giudicato come i disertori arrestati, e punito col *minimum* della pena corrispondente alla commessa diserzione, la cui pena, se consistesse in

un numero di più giri di bacchette determinati nello Statuto, sarà applicata nella metà; e se tale disertore, nel prendere il nuovo impegno, avrà ricevuto ingaggiamento, dovrà scontarlo su gl' interi averi, percependo soltanto il soccorso accordato ai condannati alla pena de' servizj ignobili.

5. I disertori impegnati in altri corpi o che si dichiarino spontaneamente, o che sieno scoverti o riconosciuti per disertori, saranno restituiti a' loro primi corpi, ove saranno giudicati a' termini della legge, senza abbonarsi il servizio prestato nell' ultimo reggimento.

6. Quel disertore che più d' una volta prenda partito in altri corpi, e vi riceva ingaggiamento, resta escluso dal beneficio del ritorno volontario, e scoverto o riconosciuto verrà condannato al primo grado de' ferri, con la esacerbazione delle bacchette stabilita nell' art. 500 dello Statuto penale militare, e, se non abbia percepito ingaggiamento, sarà giudicato secondo le prescrizioni dello Statuto penale militare.

Legge *del* 28 *di settembre* 1822.

1. L' ordinanza del dì 28 di marzo 1821, e le disposizioni contenute negli art. 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del dì 9 aprile 1821, e negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell' altro decreto del dì 7 di maggio 1821 cesseranno di aver vigore.

2. Cesseranno parimenti di aver vigore le sanzioni penali contenute nel cap. II tit. VI lib. II della seconda parte del nostro Codice per lo Regno delle due Sicilie. Le disposizioni da oggi innanzi veglianti intorno alla classe de'reati compresi nel citato capitolo saranno le seguenti.

3. È illecita qualunque associazione organizzata in corpo, il di cui fine sia di riunirsi in tutt' i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti siano religiosi, siano letterarj, siano politici o simili; quante volte sia formata senza permesso dell' autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni ordinate dall' autorità pubblica.

4. Ogni associazione illecita definita nell' art. precedente verrà immediatamente disciolta, ed i capi, direttori o amministratori di essa verranno puniti colla pena del terzo grado di prigionia, e con una multa da 100 a 500 ducati. I componenti semplici della stessa soggiaceranno alla pena del primo grado di prigionia.

5. Se gl' individui di associazioni illecite già disciolte tornino a riunirsi, saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze, e puniti come tali, a' termini degli art. 78 e seguenti delle Leggi penali del mentovato nostro Codice.

6. Chiunque, senza permesso dell'autorità pubblica, abbia acconsentito o accordato che si usi della sua casa, o di altro suo locale qualunque, per la unione di membri di un' associazione

illecita, sarà punito col secondo grado di prigionia, e con una multa da 50 a 250 ducati.

7. La competenza pe' reati espressati negli articoli precedenti sarà delle G. C. Criminali.

8. Tutte le disposizioni de' precedenti art. 3, 4, 5, 6 e 7 avranno luogo per lo periodo di cinque anni a contare dalla pubblicazione della presente legge, elasso il quale periodo ritorneranno ad essere in vigore, pe' reati contemplati in detti art. 3, 4, 5, 6 e 7 le sanzioni penali contenute nel citato capitolo II. Tit. VI. lib. II. della seconda parte del nostro Codice per lo Regno delle due Sicilie.

9. Quante volte l' associazione illecita, organizzata in corpo, o comunque altrimenti formata, contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo qualvoglia specie di setta (qualunque ne sia la denominazione; l' oggetto, la forma ed il numero de' suoi componenti, o comunque venga artatamente combinata, per comunicazioni ambulanti, e senza determinazioni fisse di luoghi, di giorni, o di persone) i rispettivi componenti di essa saranno puniti col 3.° grado di ferri, e con una multa da 500 a 2000 ducati. I capi, direttori, amministratori, o graduati della stessa saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da 1000 a 4000 ducati.

10. Chiunque scientemente conserverà emblemi, carte, libri, o altri distintivi della setta preveduta nell' art. precedente sarà, per questo solo fatto, punito colla pena della relegazione. Coloro

che scientemente fabbricheranno, venderanno o distribuiranno tali oggetti saranno puniti, per questo solo fatto, col primo grado di ferri. Ove essi facciano parte della setta, se saranno semplici membri della stessa saranno puniti colla pena stabilita per essi membri, escluso il minimo del tempo per la pena, e il minimo della quantità per la multa. Se saranno capi, direttori, amministratori o graduati della setta, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da 1250 a 5000 ducati.

11. Quelli che scientemente avranno conceduto, o permesso l'uso della loro casa, abitazione o di altro loro locale qualunque per la riunione della setta, saranno puniti, per questo sol fatto, colla pena del primo grado di ferri, e colla multa di 100 a 500 duc. Ove essi facciano parte della setta, se saranno semplici membri della stessa, saranno puniti col terzo grado di ferri, escluso il minimo del tempo, e con una multa da 1000 a 3000 duc. Se saranno capi, direttori, amministratori o graduati della setta, saranno puniti colla pena di morte col laccio sulle forche, e con una multa da 1500, a 6000 ducati.

12. Dopo l'espiazione penale della relegazione, e del primo e terzo grado di ferri, ne' casi preveduti ne' precedenti art. 9, 10 e 11, avrà sempre luogo la malleveria a' termini degli art. 31 e 34 delle citate Leggi penali del nostro Codice per lo Regno delle due Sicilie.

13. Tutti gl' individui che saranno colpiti

dalle disposizioni contenute ne' mentovati art. 9, 10 e 11 della presente legge, se incorreranno nuovamente nello stesso misfatto, saranno puniti come reiteratori o recidivi, a' termini dei citati art. 78 e seguenti delle suddette nostre Leggi penali.

14. I reati previsti negli art. 9, 10 e 11 della presente legge sono considerati come reati contro lo Stato, ed in conseguenza soggetti alle disposizioni contenute nel capitolo III, tit. II, lib. II delle Leggi penali del nostro Codice per lo Regno delle Due Sicilie, riguardante il rivelamento de' reati contro lo Stato.

15. Tutte le pene sanzionate nella presente legge sono applicabili anche a' complici a' termini degli art. 74 e 75 delle Leggi penali del citato nostro Codice.

16. Le disposizioni contenute in tutti gli articoli della presente legge non escludono l' applicazione delle pene maggiori, a' termini delle leggi vigenti, nel caso de' reati più gravi, e particolarmente de' reati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, a' termini de' capitoli I e II del tit. II, lib. II delle Leggi penali del mentovato nostro Codice.

17. Il giudizio de' reati definiti ne' precedenti art. 9, 10 e 11 saranno di competenza esclusiva delle commissioni militari riconosciute dalle nostre leggi. Questa disposizione avrà luogo per lo periodo di cinque anni, a contare dalla pubblicazione della presente legge. Elasso un tal periodo, il giudizio de' suddetti reati, fer-

me rimanendo le sanzioni penali contenute ne' riferiti art. 9, 10 e 11, ritornerà alle competenze fissate pe' giudizj penali nel II e III lib. della parte IV del citato nostro Codice per lo Regno delle due Sicilie.

DECRETO *del* 3 *di ottobre* 1822.

1. L'asportazione di armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia, sarà punita col primo grado de' ferri.

Potrà il giudice, a seconda de' casi, disporre che questa pena sia espiata nel presidio.

2. Il giudizio di asportazione di armi vietate competerà alle commissioni militari.

3. La fabbricazione e lo spaccio di armi vietate, senza che il fabbricante o il venditore ne abbia ottenuto la facoltà per iscritto della polizia, sarà punita col terzo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale.

4. La detenzione di armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, sarà punita anche col terzo grado di prigionia, e con l'ammenda correzionale.

5. Oltre le pene sanzionate nel precedente articolo, le armi in contravvenzione saranno confiscate, ed i colpevoli potranno essere sottoposti alla malleveria.

6. Le disposizioni del presente decreto avranno vigore pel periodo di anni cinque, a contare dalla sua pubblicazione. Dopo questo periodo saranno osservate, per la pena e pel giudizio delle

trasgressioni di cui è fatta parola ne' precedenti articoli, le determinazioni contenute rispettivamente nella II e IV parte del nostro Codice per lo Regno delle Due Sicilie.

7. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abolite.

Decreto *del* 3 *di ottobre* 1822.

1. Le corti marziali create in forza de' decreti de' 9 aprile e 30 agosto 1821 sono abolite.

2. Competerà alle commissioni militari di procedere per la punizione de' reati pe' quali col citato decreto de' 30 agosto 1821 ne fu data la competenza alle abolite corti marziali, e pe' reati definiti negli art. 9, 10 e 11 della nostra legge de' 28 settembre ultimo, e nell' art. 1 del nostro decreto di questo stesso giorno.

3. Le disposizioni contenute nel nostro decreto de' 17 luglio 1817, circa la composizione, il giudizio delle commissioni militari, e l' esecuzione delle loro decisioni, rimangono intieramente in vigore.

4. I comandanti militari delle provincie sono autorizzati a creare nel bisogno le commissioni militari, e tradurvi gl' individui che cadranno in potere della forza pubblica, e che saranno giudicabili dalle medesime.

5. Finchè però saranno conservati i nostri commissarj stabiliti nelle provincie al di quà del Faro, competerà provisoriamente a' medesimi l' esercizio della facoltà di creare le commis-

sioni militari, attribuita a' comandanti di provincia col precedente articolo.

6. Tutte le carte che si riferiscono a' misfatti di competenza delle commissioni militari, e che, alla pubblicazione del presente decreto, si trovano presso le abolite corti marziali, si faranno con celerità pervenire al nostro commissario stabilito nel rispettivo ripartimento. Sarà a di lui cura rimettere tali carte alla commissione militare ch' egli convocherà pel giudizio degli additati misfatti.

7. Nel caso che alla pubblicazione del presente decreto qualche corte marziale avesse cominciata la discussione pubblica pe' reati giudicabili dalle commissioni militari, continuerà a procedere, sino alla decisione definitiva e sua esecuzione, per effetto di nostra special delegazione, che in questo sol caso intendiamo accordarle.

8. Le commissioni militari saranno convocate nel solo caso che debbono giudicare i delinquenti sottoposti alla loro giurisdizione. Subito che le medesime avranno proferito il giudizio pel quale sono state convocate, rimarranno sciolte di dritto.

9. Le disposizioni del presente decreto avranno vigore per cinque anni, a contare dalla sua pubblicazione. Dopo questo periodo, il giudizio de' misfatti indicati nell' art. 2 di questo decreto ritornerà alla competenza fissata pe' giudizj penali nel II e III lib. della IV parte del Codice per lo regno delle due Sicilie.

10. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abolite.

Decreto *del 5 di ottobre 1822.*

1. Sono annullati i nostri decreti del dì 22 di agosto e del dì 18 di dicembre 1821.

Il nostro decreto del dì 3 del corrente mese, relativo all'abolizione delle corti marziali ed alla ripristinazione delle commissioni militari, pubblicato per questi nostri dominj, sarà interamente eseguito ne' nostri dominj al di là del Faro.

Decreto *del 7 di ottobre 1822.*

Le disposizioni contenute nel decreto degli 11 di settembre 1821, emanato pe' nostri dominj al di là del Faro, circa i reati di associazioni settarie, e nel decreto de' 18 di dicembre 1821, per ciò che riguarda la competenza de' giudizj pe' reati di unioni settarie data alle corti marziali, cesseranno di aver vigore.

La nostra legge de' 28 di settembre di quest' anno, che contiene le nuove sanzioni penali sulle associazioni illecite e settarie, pubblicata il dì 29 dello stesso mese, comincerà ad aver esecuzione ne' nostri dominj oltre il Faro dal dì 28 del corrente mese di ottobre.

Decreto *del* 30 *di luglio* 1823.

1. I consigli di guerra di corpo, che sono stati in vigore fino allo scioglimento dell'armata, riprenderanno la loro piena attività, per giudicare i reati di lor competenza a norma dello Statuto penale militare.

2. Tutte le carte relative alle cause di militari giudicabili da detti consigli, e che, all'epoca della pubblicazione del presente decreto, si troveranno presso i consigli di guerra di guarnigione, saranno con celerità rimesse al colonnello del corpo al quale il militare in giudizio appartiene.

3. Nel caso che alla surriferita epoca qualche consiglio di guerra di guarnigione avesse cominciata la pubblica discussione pe' reati di competenza dei consigli di guerra di corpo, spetterà al primo di portare a termine il giudizio, e di assicurare l'esecuzione della sentenza.

4. All'oggetto che i consigli di guerra di corpo possano senza ritardo cominciare le loro operazioni, il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina è autorizzato a nominare provisoriamente, sulla proposizione degl'Ispettori generali, gli uffiziali che debbono esercitare l'impiego di commissario del Re presso i consigli medesimi, salvo a rassegnare tali nomine alla nostra definitiva approvazione.

5. Sono eccettuati dalle presenti disposizioni i soli corpi della nostra guardia, pe' quali, fino a che non sarà altrimenti stabilito, conti-

nuerà a procedere, per tutt'i giudizj, il consiglio di guerra di guarnigione della stessa Guardia.

Decreto *del* 14 *di gennajo* 1824.

1. Pe' reati di competenza de' consigli di guerra di corpo, che si commettono dagl'individui delle compagnie de' corpi di artiglieria che si trovano stazionati in luoghi lontani da quelli ove sono le bandiere, procederanno i consigli di guerra di guarnigione delle rispettive provincie o valli ove permangono le sudette compagnie cui gl' individui imputati appartengono.

Decreto del 28 *di dicembre* 1824, *prescrivente la organizzazione delle* compagnie *di* disciplina, *pe' soldati incorreggibili dell'Esercito.*

Decreto *del* 16 *di novembre* 1825.

1. Le compagnie sedentanee del battaglione R. marina, ed i comandanti de' bagni sono giudicabili da' consigli di marina, di corpo o di guarnigione, rispettivamente, per violazioni dello Statuto penale di marina, per violazioni dello Statuto penale militare dell' armata di terra, commesse ne' luoghi sottoposti alla giurisdizione militare di marina, e per delitti comuni commessi ne' bagni.

2. Le compagnie medesime ed i comandanti de' bagni sono giudicabili dalla corte marziale marittima, pe' misfatti compresi nel capitolo II,

e pe' delitti compresi nel capitolo III, sezione II dello Statuto penale pe' reati commessi da' forzati e loro custodi, e che riguardano rispettivamente la sicurezza e la disciplina interna de' bagni.

Legge del 9 di dicembre 1825, per la punizione di ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti della pubblica forza, commesso da una o più persone, in atto che alcuno di essi agisca per l'esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità. — V. legge del 12 di ottobre 1827, e articoli 125 a 127 dell' Ordinanza per la Gendarmeria R. del 30 di agosto dello stesso anno.

DECRETO *del 29 di marzo* 1826.

1. I reati commessi in atto di servizio da' gendarmi, o da qualunque altro militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione, diverso dal ramo militare; i reati commessi da' militari in atto di servizio, per oggetti relativi allo stesso servizio, quando vi sia complicità di *pagani*; ed i reati commessi contro la subordinazione gerarchica militare, qualora vi sia complicità di *pagani*, sono dichiarati di competenza della commissione militare, sotto la dipendenza del Ministero di Stato di grazia e giustizia.

2. I reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare, e l' altro reato paga-

no, saranno del pari della competenza della commissione militare, sotto la dipendenza dello stesso Ministero di giustizia.

Decreto *del 24 di maggio* 1826.

1. Saranno istituite due Commissioni Supreme pe' reati di Stato, una residente in Napoli, l'altra in Palermo.

2. Ciascuna delle due Commissioni Supreme pe' reati di Stato sarà composta di sei votanti, compreso il presidente, quattro de' quali togati, e due militari; di un procurator generale, che eserciterà le funzioni del pubblico ministero; di un avvocato degl' imputati, che sosterrà esclusivamente la loro difesa, ambedue togati; e di un cancelliere, che farà pure da segretario.

3. I togati saranno presi nel seno delle Corti Supreme di giustizia o delle Gran Corti civili rispettive. I militari non saranno di grado inferiore a quello di piana maggiore. Se de' due militari vi sarà alcuno di grado generalizio da maresciallo in sopra, questi sarà il presidente della Commissione Suprema; in caso diverso il presidente verrà da noi nominato nella classe de' togati.

4. La Commissione Suprema pe' reati di Stato residente in Napoli avrà giurisdizione in tutt' i nostri R. dominj di quà del Faro: l'altra residente in Palermo in tutti quelli al di là del Faro.

5. Vi sarà inoltre in ogni capoluogo di provincia o valle una commissione militare composta di sei votanti, compreso il presidente, di un relatore, il quale eserciterà le funzioni del ministero pubblico, e di un cancelliere. Il consiglio di guerra di guarnigione residente nel capoluogo della provincia o valle si eleverà al bisogno in commissione militare, astenendosi i due giudici di minor grado, qualora gli altri non siano legalmente impediti.

6. Ne' giudizj delle commissioni militari, che si eleveranno al bisogno, v' interverrà l' uomo di legge, senza voto decisivo, ma per dare il suo avviso. Questi sarà sempre il nostro procurator generale presso la G. C. criminale della provincia o valle, potendo, nel solo caso che il consiglio di guerra di guarnigione non sia nel luogo della residenza della G. C. destinare ad intervenirvi il sostituto procurator generale o l' ultimo giudice della G. Corte.

7. Ogni commissione militare elevata al bisogno avrà giurisdizione in tutta la provincia o valle.

8. Saranno di competenza delle Commissioni Supreme pe' reati di Stato, e delle commissioni militari, i reati contro la sicurezza interna dello Stato preveduti negli articoli 120 a 146 delle Leggi penali, ed i reati in materia di setta preveduti negli art. 9, 10 e 11 della legge de' 28 di settembre 1822. I limiti della rispettiva competenza verranno determinati secondo la distinzione de' casi, indicata ne' seguenti due articoli.

9. I reati anzidetti contro la sicurezza interna dello Stato, cioè tanto quelli preveduti negli art. 120 a 146 delle Leggi penali, quanto quelli in materia di setta preveduti negli art. 9, 10 e 11 della legge del 28 di settembre 1822, apparterranno alla competenza delle commissioni militari, quante volte l'incolpato sia sorpreso o in atto che sta commettendo il reato, o quando vien perseguitato dal pubblico clamore, o quando in tempo e luogo vicino al reato sia sorpreso cogli effetti, colle armi, cogl'istrumenti, con carte, con emblemi o con qualsivogliano altri oggetti che facciano presumere esserne egli l'autore o il complice.

10. Per tutti gli altri casi, i reati contro la sicurezza interna dello Stato, preveduti ne' citati articoli delle Leggi penali, e dalla legge de' 28 settembre 1822, apparterranno alla competenza delle Commissioni Supreme pe' reati di Stato.

11. In caso di dubbio sulla competenza tra le Commissioni Supreme e le commissioni militari, la risoluzione sarà del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

12. Tutte le dicisioni così delle Commissioni Supreme come delle commissioni militari saranno inappellabili, e non soggette a gravame o ricorso per annullamento.

13. Le condanne emesse dalle commissioni militari saranno eseguite immediatamente: quelle delle Commissioni Supreme saranno, prima di eseguirsi, sottoposte alla nostra Sovrana intelligenza.

Il modo di procedere delle Commissioni Supreme e delle commissioni militari sarà *abbreviato, e riguardata la sola verità de' fatti*, giusta gli annessi regolamenti da noi approvati, che dovranno alle medesime servir di norma.

15. Per le materie contemplate nel presente decreto, potranno essere consultate le Commissioni Supreme rispettivamente, pe' provvedimenti governativi che si crederanno necessarj.

16. Le disposizioni del presente decreto avranno vigore fino a tutto l'auno 1828.

17. Durante il detto periodo le disposizioni preesistenti sulle materie contemplate nel presente decreto, e non conformi allo stesso, resteranno sospese.

REGOLAMENTO.

Del 24 *di maggio* 1826, *sulla procedura delle Commissioni Supreme pei reati di Stato, residenti in Napoli ed in Palermo, instituite col decreto di questa stessa data.*

1. La pruova generica e la pruova specifica pel reato saranno stabilite e compilate dagli uffiziali di polizia giudiziaria, e dagli uffiziali di polizia ordinaria, che in materia di setta e di altri reati contro la sicurezza interna dello Stato la legge riveste del carattere di ufficiali di polizia giudiziaria.

I procuratori generali presso le G. C. criminali metteranno tutta la cura, onde le indagini e le prove relative a' reati de' quali è parola

siano raccolte con esattezza, e disbrigate colla massima sollecitudine, e con preferenza. Passeranno in conseguenza severi uffizj ai giudici istruttori, ai giudici di circondario incaricati della istruzione, ed a chiunque altro convenga, di loro dipendenza. Avranno la stessa cura gl' intendenti, i sottointendenti, ed in generale i superiori degli altri uffiziali di polizia ordinaria.

2. Il procurator generale presso la G. C. criminale della provincia o valle in cui vien commesso il reato, ricevuti gli atti, una cogli oggetti di convinzione, se mai ve ne saranno, li rimetterà immediatamente al procurator generale presso la Suprema Commissione pe' reati di Stato cui appartiene la competenza. Riterrà in carcere a nome della medesima Commissione Suprema l'imputato, o gl' imputati, ed, allorchè gli saranno richiesti, li rimetterà subito nelle carceri della di lei residenza. Lo stesso praticherà l'intendente, se gli atti d'istruzione siano stati compilati dai soli uffiziali di polizia ordinaria.

3. La Commissione Suprema, inteso il procurator generale e l'avvocato degl'incolpati, dichiarerà preliminarmente la sua competenza, se trovi l'affare di sua giurisdizione: nel caso opposto si dichiarerà incompetente, e respingerà prontamente gli atti egli oggetti criminosi all'autorità che glieli avrà inviati.

4. Ove il processo meritasse maggiore sviluppo, la Commissione Suprema pe' reati di Stato potrà delegare uno de' suoi membri sia nella residenza, sia col farlo accedere sul luogo che dise-

gnerà, o pure delegare qualunque magistrato o funzionario di polizia della provincia in cui sarà avvenuto il reato, o di altra provincia, secondochè crederà meglio. Tale accesso si eseguirà, previo permesso gerarchico, per coloro che non potranno allontanarsi dalla loro residenza senza autorizzazione superiore. Le più ampie indagini saranno praticate nel più breve tempo possibile, che sarà designato dalla stessa Commissione Suprema, a pena di destituzione di colui che vi frapporrà alcun ritardo.

5. Compiuta l'istruzione, l'imputato o imputati verranno sottoposti al costituto da eseguirsi dalla Commissione Suprema, o da un giudice da lei delegato, in presenza del procurator generale.

Immantinente dopo il costituto il procurator generale presenterà il suo atto di accusa, di cui sarà subito cerziorato l'avvocato degli accusati. Quindi si aprirà un termine di 24 ore, in cui potranno essere prodotte le difese di ogni genere, senza però potersi elevare a nullità la mancanza delle forme di rito.

6. Prodotte le difese, la Commissione Suprema, sentito il procurator generale e l'avvocato degli accusati, deciderà se debbono sulle medesime raccogliersi schiarimenti o esaminarsi testimonj. Queste operazioni saranno eseguite nell'improrogabil termine che prescriverà la stessa Commissione Suprema, per mezzo di uno de' funzionarj indicati nell'art. 4.

7. I testimonj prima di deporre, tanto nella istruzione primitiva che nel proseguimento della

medesima, come pure nella difesa, presteranno il giuramento di dire la verità, ed in caso di omissione potrà deferirsi questo giuramento da un funzionario che la Commissione Suprema designerà fra quelli di sopra mentovati.

8. Su questi atti la Commissione Suprema, in un giorno precedentemente fissato di accordo col procurator generale e coll'avvocato degli accusati, procederà come nel seguente articolo.

9. Il presidente interrogherà ciascuno degli accusati del suo nome, cognome, età, patria, condizione e domicilio; lo avvertirà a prestar a quanto si fà l'attenzione corrispondente alla serietà dell'atto; e gli manifesterà ch'egli ha il diritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisce alla propria difesa: indi il procurator generale leggerà l'atto di accusa. Il presidente farà leggere in seguito dal cancelliere, ad alta voce, i processi verbali e le dichiarazioni appartenenti al corpo del delitto. Farà esporre sotto gli occhi dell'accusato tutti gli oggetti relativi al reato, che possono servire tanto a carico che a discarico, e lo interrogherà di dire se li conosce.

Dal cancelliere si passerà a leggere tutt'i documenti raccolti nella istruzione: l'accusato ed il suo avvocato saranno richiesti se abbiano ad allegare cosa alcuna contro di essi.

Finalmente leggerà il cancelliere tutte le deposizioni de'testimonj, così a carico come a discarico.

Finita la lettura di ogni deposizione di testimonio, il presidente dimanderà all'accusato se

voglia fare osservazioni a ciò che il testimone ha deposto. Le risposte dell'accusato saranno registrate.

Dopo tuttociò il giudice commissario farà il rapporto della causa; il procurator generale spiegherà le sue conclusioni; l'avvocato degli accusati arringherà; la Commissione Suprema pronunzierà immediatamente il suo giudizio.

Tutti gli atti surriferiti si faranno a porte chiuse.

10. Le decisioni definitive saranno rese col numero di tutt'i giudici.

La maggioranza assoluta de' suffragi conchiuderà, ed, in caso di parità, dovrà seguirsi l'opinione più favorevole all'accusato. Tutte le altre decisioni saranno prese con un numero dispari di votanti; cioè, con cinque votanti le decisioni designate negli articoli 3 4 e 6 di questo regolamento, e con tre votanti qualunque altra deliberazione che potrà aver luogo prima del giorno di cui tratta il precedente art. 9.

In ogni deliberazione sarà prima inteso l'avvocato degl' incolpati.

11. Se sarà proferita decisione di libertà assoluta per innocenza, verrà subito eseguita. Se poi sarà di libertà provvisoria, ed in qualunque altro caso di libertà, l'accusato o gli accusati saranno posti a disposizione del Ministero della polizia generale.

12. Copia della decisione definitiva sarà inviata tra 24 ore dal procurator generale al ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed a quello della polizia generale.

13. Pe' reati di competenza delle Commissioni Supreme non vi sarà altro modo di custodia che il carcere.

REGOLAMENTO

Del 24 di maggio 1826, per la procedura delle commissioni militari nel giudizio de' reati di loro competenza, previsti nel decreto di questa stessa data.

1. La competenza delle commissioni militari, in materia di setta, ed in altri reati contro la sicurezza interna dello Stato, essendo limitata ai casi di flagranza o quasi flagranza, designati dalla legge, la prova generica e la prova specifica sarà immediatamente stabilita e compilata dagli uffiziali di polizia giudiziaria, e dagli uffiziali di polizia ordinaria, che nelle enunciate materie sono rivestiti di questo carattere. L'imputato o gl'imputati, subito dopo il loro arresto, saranno interrogati, rischiarandosi nel corso delle indagini le circostanze di fatto da loro dedotte, per quanto conducono ad accertare la verità, e quindi nel termine inprorogabile di 15 giorni, a pena di destituzione, in caso di ritardo, saranno spediti, una cogli atti e cogli oggetti di convinzione, se mai ve ne saranno, al procurator generale della provincia o valle, il quale, tra le 24 ore, dovrà inviarle al comandante della provincia o valle medesima, e questi, nell'uguale intervallo, all'uffiziale relatore presso la commissione militare.

L'imputato o gl' imputati saranno ritenuti in carcere, a nome della commissione militare, e qualora si trovassero detenuti altrove, saranno subito rimessi nelle carceri della di lei residenza.

2. Se il processo bisognasse di maggiore sviluppo, la commissione militare potrà delegarne il relatore, il quale dovrà portarlo a termine fra 20 giorni improrogabilmente, a pena di destituzione di colui che vi frapporrà alcun ritardo.

3. Compiuta l'istruzione, l'imputato o gl' imputati verranno sottoposti al costituto, da eseguirsi dalla commissione militare, o da un giudice da lei delegato, in presenza dell' uffiziale relatore. Immantinente dopo il costituto, l' uffiziale relatore presenterà il suo atto di accusa, di cui sarà subito cerziorato il difensore dell' imputato o imputati. Se l' uno o gli altri non avranno difensore, o non lo sceglieranno fra 24 ore, verrà loro destinato di uffizio dal presidente. Quindi si aprirà un termine di 24 ore, in cui potranno essere prodotte le difese di ogni genere, senza però potersi elevare a nullità la mancanza delle forme di rito.

4. Prodotte le difese, la commissione militare, sentiti l'uffiziale relatore, il difensore e l'uomo di legge, dichiarerà preliminarmente la sua competenza o incompetenza. In questo secondo caso respingerà prontamente gli atti, gli oggetti criminosi, ed i detenuti al procurator generale della provincia o valle, dal quale saranno rimesse al procurator generale presso la Commissione Suprema. Nel caso di sua competenza passerà a de-

cidere se debbano sulle difese raccogliersi schiarimenti, o esaminarsi testimonj. Queste operazioni saranno eseguite, nel termine improrogabile di 20 giorni, per mezzo del relatore.

5. I testimonj, prima di deporre tanto nella istruzione primitiva che nel proseguimento della medesima, come pure nella difesa, presteranno il giuramento di dire la verità, ed in caso di omissione, potrà deferirsi questo giuramento o dalla commissione militare o da altro funzionario da essa delegato.

6. Su questi atti la commissione militare, in un giorno precedentemente fissato dal presidente di accordo coll' uffiziale relatore, procederà come nel seguente articolo.

7. Il presidente interrogherà ciascuno degli accusati del nome, cognome, età, patria, condizione, domicilio; lo avvertirà di prestare a quanto si fà l'attenzione corrispondente alla serietà dell'atto; e gli manifesterà ch'egli ha dritto di dedurre, per suo mezzo, tuttociò che influisce alla propria difesa. Indi l' ufficiale relatore leggerà l'atto di accusa.

Il presidente farà leggere in seguito dal cancelliere, ad alta voce, i processi verbali e le dichiarazioni appartententi al corpo del delitto. Farà esporre sotto gli occhi dell' accusato tutti gli oggetti relativi al reato, che possono servire tanto a carico che a discarico, e lo interrogherà di dire se li conosce.

Dal cancelliere si passerà a leggere tutt'i documenti che si sono raccolti nella istruzione :

l'accusato ed il suo difensore saranno richiesti se abbiano ad allegare cosa alcuna contro di essi.

Finalmente leggerà il cancelliere tutte le deposizioni de' testimonj, così a carico che a discarico. Finita la lettura di ogni deposizione di testimone, il presidente dimanderà all'accusato se voglia fare osservazioni a ciò che il testimone ha deposto. Le risposte dell'accusato saranno registrate. Dopo tutto ciò l'ufficiale relatore farà il rapporto della causa, dando contemporaneamente le sue conclusioni; il difensore arringherà; l'uomo di legge darà il suo avviso; e la commissione militare pronunzierà immediatamente il suo giudizio. Tutti gli atti surriferiti si faranno a porte chiuse.

8. Le decisioni definitive saranno rese col numero di tutt'i giudici. La maggioranza assoluta de' suffragj conchiuderà, ed, in caso di parità, dovrà seguirsi la opinione più favorevole all'accusato. Tutte le altre decisioni saranno prese con un numero dispari di votanti; cioè, con cinque votanti le decisioni designate negli art. 2 e 4 di questo regolamento, e con tre votanti qualunque altra deliberazione che potrà aver luogo prima del giorno di cui tratta il precedente articolo 7.

In ogni deliberazione sarà prima inteso l'uomo di legge. Il difensore degli accusati sarà inteso in tutte le deliberazioni posteriori all'atto di accusa.

9. Se sarà proferita decisione di libertà assoluta, per innocenza, verrà subito eseguita. Se poi sarà di libertà provvisoria, ed in qualunque altro

caso di libertà, l'accusato o gli accusati saranno posti a disposione della polizia generale.

10. Copia della decisione definitiva sarà inviata dall' ufficiale relatore, per mezzo del comandante della provincia o valle, fra 24 ore, al Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed a quello della polizia generale.

11. Pe' reati di competenza delle commissioni militari non vi sarà altro modo di custodia che il carcere.

Decreto *del 24 di maggio* 1826.

1. Le commissioni militari, oltre la competenza loro attribuita nell' art. 9 del decreto di questa stessa data, pe' reati e ne' casi ivi espressi, saranno anche competenti a procedere:

contro coloro che sono iscritti sulla lista di fuorbando, a' termini del decreto del 30 agosto 1821;

contro coloro che, in comitiva armata, in numero non minore di tre individui, uno almeno de' quali sia portatore di *armi proprie*, incederanno per la campagna, commettendo misfatti, o delitti di qualunque natura;

contro coloro che, scientemente e volontariamente, ricetteranno le comitive armate, gl' individui che le compongono, e gl' iscritti nella lista di fuorbando;

contro coloro che, scientemente e volontariamente, somministreranno ad essi ajuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manterranno corrispondenza;

contro le persone designate nel decreto del dì 29 marzo di questo anno, pe'reati in esso espressi.

2. Il procedimento contro i fuorbanditi sarà quello stesso designato nell'art. 13 del citato decreto del 30 agosto 1821. Il procedimento contro gli altri colpevoli sarà secondo le norme del regolamento approvato con questa stessa data, per le commissioni militari. Trattandosi però delle persone designate nel citato decreto de'29 marzo sarà sospesa l'esecuzione della decisione, e questa, con tutti gli atti, verrà rimessa dall'uffiziale relatore al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, per le superiori determinazioni.

3. Le commissioni militari fin oggi esistenti in vigore del decreto del 3 di ottobre 1822, e di altri anteriori sono abolite.

Decreto *del 21 di giugno* 1826.

1. I reati de'gendarmi o di qualunque altro militare addetto ad un ramo qualunque di pubblica amministrazione diverso dal militare, appartengono alla competenza delle commissioni militari, a norma dell'enunciato decreto (del 29 di marzo 1826) allorchè sian commessi in atto di servizio, per oggetti relativi allo stesso servizio.

Decreto *dell'* 8 *di agosto* 1826.

1. Ne'reati che sono preveduti da'decreti de' 29 marzo e de'21 giugno di questo anno procederà il consiglio di guerra che, a norma dello

Statuto penale militare, è competente al grado del militare incolpato.

2. Si procederà in tali reati colle forme di rito che dallo Statuto medesimo si trovano stabilite, e sotto la dipendenza del Ministero di grazia e giustizia.

3. Per oggetti relativi al giudizio degli enunciati reati, i consigli di guerra e l'alta Corte militare avranno col Ministero stesso di grazia e giustizia diretta corrispondenza.

4. Le disposizioni che pe' reati medesimi non sono uniformi al presente decreto rimangono abolite.

5. Le determinazioni che il decreto stesso contiene avranno luogo fino alla pubblicazione del nuovo Codice delle leggi, corretto.

Decreto *dell'* 11 *di ottobre* 1826.

1. Le Commissioni Supreme procederanno pe' reati di calunnia, di falsa testimonianza e di subornazione de' testimonj, che avranno luogo nella imputazione e nel giudizio de' fatti criminosi che dal decreto de' 24 di maggio scorso trovansi attribuiti alla loro competenza.

Decreto *del* 10 *di gennajo* 1827.

1. Il consiglio di guerra di guarnigione, che in forza del decreto de' 24 di maggio 1826 si eleverà in commissione militare pel giudizio di un accusato *pagano*, avrà oltre il presidente, per

giudici due capitani, due tenenti ed un sotto-tenente.

2. Verrà serbata la composizione medesima, determinata dal precedente articolo, nel caso che insieme coll'accusato *pagano* sia in giudizio un sottuffiziale militare, ovvero un soldato.

3. Quante volte però il militare sottoposto a giudizio coll'accusato *pagano* sia maggiore in grado di sottuffiziale, allora il consiglio di guerra di guarnigione, che si eleverà in commissione militare, sarà composto di giudici che, a norma dello Statuto penale militare, sono competenti al grado del militare accusato.

Decreto *del* 21 *di settembre* 1827.

1. Le disposizioni degli art. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della nostra legge de' 28 settembre 1822 continueranno ad essere in vigore per tutto il venturo anno 1828.

Legge *del* 12 *di ottobre* 1827.

1. Le ingiurie contro il militare in sentinella saranno punite colla relegazione.

2. Le violenze o le vie di fatto contro il militare in sentinella, se non abbiano prodotto ne' ferita, ne' percossa, anche lieve, saranno punite colla reclusione.

3. Le stesse violenze o vie di fatto, allorchè daranno luogo a violazione di consegna di cui trovasi il militare incaricato, saranno punite col primo grado de' ferri.

4. In ciascuno de' casi designati ne' due precedenti articoli la pena sarà aumentata di un grado, se il colpevole, nel momento delle violenze o delle vie di fatto, impugni un' *arma propria*, o sia preso con tal' arma nel *luogo stesso* dell' avvenimento: sarà aumentata di due gradi, se il militare in sentinella abbia riportato ferita o percossa anche lieve.

5. Il concorso della violenza pubblica, ne' misfatti preveduti dagli art. 2, 3 e 4 di questa legge, porterà alla pena, per ciascun di essi rispettivamente, in detti articoli determinata, l'aumento di un grado, ai termini dell'art. 149 delle Leggi penali.

6. Le violenze o le vie di fatto impiegate contro il militare in sentinella, per la esecuzione di un misfatto qualunque non consumato, costituiranno il *misfatto mancato*. La pena applicabile sarà quella che corrisponde al mancato misfatto, aumentata di uno o due gradi; tranne il caso in cui la medesima, eziandio aumentata, fosse minore dell'altra stabilita per le violenze o vie di fatto cui si è dato luogo. In tal caso sarà quest' ultima pena inflitta, ma non nell' infimo grado. del

7. Quante volte le violenze o le vie di fatto contro il militare in sentinella, comprese in ciascuno dei precedenti articoli, per la loro natura, per lo scopo cui son dirette, per la qualità delle offese recate al militare in sentinella, o per altra circostanza qualunque, costituissero o fossero accompagnate da misfatto punibile con pena

maggiore di quella in tali articoli stabilita, verrà, nel confronto della pena, inflitta quella dell'enunciato misfatto, aumentata di uno a due gradi.

8. Se le violenze o le vie di fatto priveranno di vita il militare in sentinella, verrà, per questa sola circostanza, punito il colpevole colla morte.

9. Ne' misfatti di violenza o di via di fatto contro il militare in sentinella procederanno i consigli di guerra, da elevarsi in commissione militare, a' termini del decreto de' 24 di maggio 1826, e procederanno colle forme in tal decreto e nel regolamento dell'epoca stessa determinate.

Legge *del* 26 *di dicembre* 1827.

1. Gl'individui della gendarmeria R. di qualunque grado, incolpati di reati commessi nell'esercizio di funzioni attribuite loro dalla legge, e per oggetti a tal'esercizio relativi, sono coperti da garentìa.

2. Le determinazioni circa la garentìa de' funzionarj pubblici, adottate dalla legge de' 19 di ottobre 1818, avranno luogo anche per gl'individui della gendarmeria, nel caso d'incolpazione di reati espressi nel precedente articolo.

Decreto *del* 14 *di luglio* 1828.

1. Le Commissioni Supreme pe' reati di Stato e le commissioni militari procederanno, ne' reati di loro competenza, al giudizio per contumacia a carico degl'imputati assenti.

2. Avrà luogo il giudizio per contumacia, quando l'imputato, di cui si è ordinato l'arresto, non si trovi in carcere in tempo che la istruzione delle pruove è completa.

3. Comincerà il giudizio per contumacia dalla spedizione di un mandato, col quale si ordinerà all'imputato di presentarsi in carcere fra il termine di giorni dieci, a disposizione della Commissione Suprema pe' reati di Stato o della commissione militare competente, colla comminazione di procedersi in contumacia. Nel mandato sarà fatta menzione della natura del reato di cui l'assente è incolpato.

4. La intimazione di questo mandato si farà nelle forme seguenti :

1.° il mandato verrà pubblicato nel comune ove è stato l'ultimo domicilio dell'imputato: questa pubblicazione si farà coll'affiggersene copia alla porta della casa comunale;

2.° il mandato medesimo verrà di più notificato a due de' congiunti, ed, in mancanza di questi, a due de' suoi vicini;

3.° se ne affiggerà ugualmente copia nella piazza del comune ove risiede la G. Corte criminale della provincia o valle in cui è il domicilio dell'imputato; come pure nella piazza del comune ove risiede la Commissione Suprema pe' reati di Stato, o la commissione militare che procede.

5. In caso di mandato contro uomini vagabondi e senza stato, i quali non abbiano certo domicilio, basterà l'affissione nella piazza del

comune di residenza della G. Corte criminale della provincia o valle in cui si è delinquito, e nella piazza del comune in cui risiede la Commissione Suprema pe' reati di Stato o la commissione militare.

6. Chiunque, nel termine stabilito nell' articolo 3, verrà ad allegare delle cause che impediscono all' imputato di presentarsi, potrà ottenere dalla Commissione Suprema pe' reati di Stato o dalla commissione militare competente un secondo termine della durata che le sembrerà convenevole, purchè però l' impedimento e l' assenza siano per motivo legittimo, non per causa del reato.

La Commissione Suprema pe' reati di Stato, o la commissione militare competente, prolungherà, nell' enunciato caso d' impedimento o assenza legittima, questo secondo termine, qualora se le dimostri che l' allegato impedimento non sia ancora cessato.

7. Se nell' ultimo termine l' imputato non si presenti, la Commissione Suprema pe' reati di Stato, o la commissione militare che procede, lo dichiarerà contumace, e disporrà che il suo nome sia annotato nell' albo de' rei assenti. Un tal albo dovrà sempre tenersi affisso nella sala di udienza della Commissione Suprema pe' reati di Stato o della commissione militare che procede; come pure nella sala di udienza della G. Corte criminale, in quelle di tutte le giustizie di circondario, e nelle cancellerie de' giudici d' istruzione della provincia o valle in cui è l' ultimo domicilio dell' imputato assente. Non avendo egli

domicilio certo, l'albo si terrà affisso non solo nella sala di udienza della Commissione Suprema pe' reati di Stato o delle commissioni militari, ma ancora nella sala di udienza della G. Corte criminale, in quelle delle giustizie di circondario, e nelle cancellerie de' giudici d'istruzione della provincia o valle in cui si è delinquito.

8. L'annotazione dell'imputato nell'albo di rei assenti produrrà gli effetti determinati negli articoli 465, 466 e 467 delle Leggi di procedura penale.

9. L'annotazione nell'albo de' rei assenti si riguarderà come l'ultimo atto del giudizio contumaciale per l'imputato di reato che porta a pena minore del terzo grado de' ferri anche nel presidio. Nel caso di reato punibile con questa pena o con pena maggiore, si procederà in contumacia agli atti ulteriori designati ne' seguenti articoli.

10. La Commissione Suprema pe' reati di Stato, o la commissione militare, spedirà un secondo mandato in cui verrà inserito l'atto di accusa rilasciato dal ministero pubblico, con ordine perentorio di doversi l'imputato presentare in carcere fra giorni quindici, colla comminazione che, non presentandosi, si procederà contro di lui alla decisione in contumacia.

La intimazione di questo secondo mandato si farà nelle forme designate negli articoli 4 e 5 del presente decreto.

11. Scorso il termine stabilito nel precedente articolo, si procederà, nel giorno che sarà desti-

nato, alla discussione della causa a porte chiuse.

Nella Commissione Suprema pe' reati di Stato eserciterà le parti di scusatore l'avvocato degl'imputati presso la medesima. Nella commissione militare le parti di scusatore rientano tra gli oggetti che sono a cura del magistrato il quale v'interviene come uomo di legge.

12. Nel caso di condanna ad una delle pene designate nella parte seconda dell'articolo 9 di questo decreto, se ne farà la intimazione a norma de' precedenti articoli 4 e 5, ed, elassi quindici giorni, verrà la condanna aggiunta nell'albo de' rei assenti, e si eseguirà, per gli effetti civili, a' termini delle Leggi penali.

13. Quante volte però sia profferita condanna di morte, allora, rimanendo ferma la sua esecuzione per gli effetti civili, l'imputato che non si presenterà spontaneamente o che non sarà dalla forza pubblica arrestato nel termine di quindici giorni, dacchè la condanna è stata aggiunta nell'albo de' rei assenti, sarà dichiarato pubblico nemico.

Questa dichiarazione verrà pubblicata a norma de' procedenti articoli 4 e 5, e ne sarà fatta annotazione dell'albo de' rei assenti.

14. L'effetto della dichiarazione di pubblico nemico sarà quello determinato dall' articolo 473 delle Leggi di procedura penale.

15. Tutte le volte che il contumace, anche dichiarato pubblico nemico, pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto, e si procederà a di lui carico

colle forme determinate dal decreto e da' regolamenti de' 24 di maggio 1826, circa la istituzione e la procedura della Commissione Suprema pe' reati di Stato, e delle commissioni militari rispettivamente.

16. Nel caso del precedente articolo, non avrà diritto il contumace di chieder compenso de' danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale, nè potrà attaccare gli effetti legali dell' annotazione nell' albo de' rei assenti o della condanna in contumacia, qualunque sia l' esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse de' libertà assoluta.

17. Non sono compresi nelle disposizioni del presente decreto gli scorridori di campagna, inscritti sulle liste diffinitive di fuorbando. Saran per essi osservate le disposizioni del decreto de' 30 di agosto 1821.

La inscrizione sulle liste diffinitive di fuorbando equivarrà, per gli effetti civili, alla condanna di morte profferita in contumacia.

18. Nella causa in cui si abbiano incolpato presente ed incolpato assente, si procederà simultaneamente per tutti; seguendosi, per l' assente, le forme stabilite da questo decreto.

19. Ove col simultaneo procedimento venga portata la causa nello stato che, senza ritardare il giudizio dell' incolpato presente, possa nel tempo stesso essere decisa anche per l' assente, le Commissioni Supreme e le commissioni militari pronunzieranno, rispettivamente, con una sola decisione a carico di tutti gl' incolpati.

20. Tutte le determinazioni preesistenti, in materia di giudizio per contumacia, non contrarie al presente decreto, rimangono in vigore.

Decreto *del 25 di settembre* 1828.

Le disposizioni contenute nel nostro decreto del 24 di maggio 1826 (relativamente alla competenza ed a' giudizii delle Commissioni Supreme pe' reati di Stato e delle commissioni militari) continueranno ad aver vigore fino a tutto l' anno 1830.

Decreto *del 3 di ottobre* 1828.

1. Nelle condanne dev'essere espressamente incluso il rimborso, a' termini degli art. 11 ed 86 del decreto de' 13 gennajo 1817, per le spese di giustizia.

2. In caso di mancanza al precedente articolo, i consigli di guerra saranno obbligati ad indennizzare il Regio erario.

Decreto *del 22 di ottobre* 1828.

S. M. si è degnata accordare a' guardamagazini dell'artiglieria l'assimilazione al grado di alfiere, senza però l'uso de' distintivi.

Decreto *del 27 di agosto* 1829.

1. Qualora per misfatti accaduti nell'estero, sia da farsi il giudizio ne' nostri R. dominii, in forza degli articoli 6 e 7 delle Leggi di procedura penale o di altra disposizione di legge, si procederà nella provincia o valle dove è il domicilio dell' imputato, dall'autorità che, per misfatti di simil natura, vi esercita la giurisdizione penale.

Procederà la Commissione Suprema pe' reati di Stato, nel caso di misfatti attribuiti alla sua competenza.

2. Ove non si conosca il domicilio degl' incolpati, ovvero uno di essi lo abbia in provincia o valle diversa da quella in cui è il domicilio dell'altro, in ciascuno di questi casi procederà al giudizio l' autorità che, in via di regolamento dei giudici verrà destinata dalla Corte Suprema di giustizia.

Decreto del 2 di agosto 1830, approvante un regolamento sul modo d' impedire i contrabbandi a bordo de' R. legni di guerra; con cui è data a' rispettivi comandanti l' autorità di punirne, con castighi militari, i colpevoli i quali, essendo scoperti dagli agenti doganali nelle visite a bordo di essi legni, vanno soggetti alle punizioni giusta le leggi in vigore, non escluso l' andamento della disciplina militare.

Decreto del 15 *di settembre* 1830, *che commina un aumento di pena pe' forzati che vendono il loro vestiario.*

DECRETO *del* 5 *di agosto* 1831.

1. Saranno puniti con la morte i misfatti :

1.° di violazione del cordone che il bisogno farà stabilire nelle spiagge, coste e altro luogo del Regno ;

2°. di violazione di contumacie diverse, stabilite da' regolamenti sanitarii ;

3.° d'immissione di generi di controbando sanitario, o di disbarco furtivo sia di generi sia di persone, di cui, per disposizioni sanitarie la comunicazione è interdetta e sottoposta ad una straordinaria contumacia ;

4.° di falsificazione di patente sanitaria ;

5.° di complicità in alcuno degli enunciati misfatti ; non che di ricettazione scientemente e volontariamente data ad oggetti immessi dall'estero, con infrazione di leggi e regolamenti sanitarii ;

6.° di resistenza commessa con armi contro i deputati e le guardie sanitarie, per oggetto relativo al servizio ;

7.° di diserzione delle guardie sanitarie, e di qualunque guardia destinata alla custodia del cordone o della contumacia, e di ogni abbandono del proprio posto, purchè la diserzione e l'abbandono siano commessi nell'atto del servizio.

2. nei misfatti, di cui è fatta parola, procederanno le commissioni militari, con le forme del giudizio subitaneo stabilite nel capo IX, lib. II, tit. II dello Statuto penale militare.

3. Le commissioni militari saranno composte di sette giudici votanti, di un relatore, il quale non avrà voto ed eserciterà le funzioni del ministero pubblico, e di un cancelliere.

4. I nostri commissarii convocheranno, secondo il bisogno, e nei luoghi diversi delle provincie o valli ove sembrerà loro più opportuno per l'esempio e la speditezza del giudizio, le commissioni militari dette di sopra.

Apparterrà loro esclusivamente o alle persone da essi specialmente delegate la facoltà di tradurre i rei innanzi le commissioni militari.

5. Ove la convocazione delle commissioni militari avvenisse nella residenza delle Gran Corti criminali, il nostro procurator generale presso le medesime interverrà per esercitare le funzioni di uomo di legge. Fuori delle residenze delle Gran Corti, le funzioni di uomo di legge saranno esercitate dal giudice istruttore o dal giudice di circondario, secondocchè la commessione si unisca nel circondario capoluogo del distretto o in altro circondario.

6. Tutte le autorità giudiziarie, amministrative e militari delle provincie o valli seconderanno le determinazioni che emetteranno i nostri commessarii per oggetto della loro missione.

Decreto *del 22 di agosto* 1831.

1. Le determinazioni dell' articolo 437 delle Leggi di procedura penale saranno del pari applicate a tutt'i giudicabili dalle commissioni militari che siansi presentati spontaneamente, secondo la regola della legge.

Decreto *del 26 di agosto* 1831.

1. Il littorale del nostro Regno e messo sotto la custodia di un cordone sanitario.

Decreto *del 30 di dicembre* 1831.

1. Procederanno i consigli di guerra di guarnigione, da elevarsi in commessioni militari, ne' misfatti designati dal decreto del dì 5 di agosto ultimo, siano anteriori, siano posteriori al presente decreto, ed accaduti nelle provincie dove, per effetto della nostra determinazione de' 9 novembre scorso, trovasi sospeso il cordone sanitario terrestre.

La composizione e le forme di procedura di tali consigli di guerra saranno quelle prescritte dal decreto e dal regolamento de' 24 di maggio 1826.

2. Nelle provincie di cui è parola nel precedente articolo, competerà a' rispettivi intendenti la facoltà di convocare nel bisogno i consigli di guerra di guarnigione, da elevarsi in commissioni militari.

3. Uniformemente a' precedenti articoli, tutti coloro che trovansi in arresto per imputazione di misfatti in materia sanitaria, saranno tradotti agli enunciati consigli di guerra di guarnigione, da elevarsi in commissioni militari.

4. Continueranno ad esser soggette alla pena sanzionata dal decreto del dì 5 d' agosto ultimo le infrazioni del *cordone marittimo* stabilito sulla linea del Tirreno, ed al quale non trovasi portato alcun cangiamento.

5. Le disposizioni preesistenti, non contrarie a questo decreto, rimangono in vigore.

APPENDICE II.

Leggi e decreti in materia punitiva comune, in vigore, la cui promulgazione ha preceduto o seguìto quella delle parti II e IV del Codice con le quali trovasi stabilita la legislazione penale nel Regno.

Decreto del 16 *di agosto* 1815, *sulla revisione de' libri che si vogliono pubblicare con le stampe, secondo il sistema praticato fino al* 1806.

Decreto del 16 *di agosto* 1815, *pel ristabilimento della commissione che nel* 1805 *trovavasi in esercizio per l' esame e revisione de' libri che s' introducono dall' estero.*

Decreto del 31 *di ottobre* 1815, *che attribuisce all' amministrazione generale delle acque e foreste la direzione della caccia, e la facoltà di spedirne le licenze, comminando pene contro de' contravventori a' regolamenti della caccia medesima.*

Decreto del 28 *di novembre* 1815, *concernente l' immissione e la circolazione de' libri e delle* brochures *che vengono dall' estero, e la pubblicazione di quelli che escono da' tipi nationali.*

Decreto del 19 *di dicembre* 1815, *che autorizza l' uso delle tagliole, proibito col decreto del* 31 *di ottobre precedente, in quanto riguarda la distruzione degli animali di rapina.*

Istruzioni del 19 *di dicembre* 1815, *per l'esercizio delle differenti cacce permesse, senza nuocere alla riproduzione della cacciagione, alla coltura delle terre, ed alle raccolte, in esecuzione dell' articolo* 6 *del decreto del di* 31 *ottobre precedente.*

Decreto del 26 *di marzo* 1816, *che regola la procedura ne' giudizii delle contravvenzioni alle leggi per la caccia.*

*Decreto dell'*8 *di novembre* 1816, *contenente le diffinitive disposizioni relative alla stampa de' libri, delle* brochures *e de' fogli volanti, ed alla introduzione de' libri che vengono dall' estero.*

Decreto dell' 8 *di novembre* 1816, *concernente la revisione delle produzioni che si rappresentano ne' teatri.*

Decreto del 13 *di gennajo* 1817, *che regola il pagamento e il ricupero delle spese di giustizia.*

Legge organica dell' ordine giudiziario ne' R. dominii al di quà del Faro, del 29 *di maggio* 1817.

Legge che risolve i casi di conflitti giurisdizionali ne' giudizii penali; tra le autorità de' R. dominii al di quà e al di là del Faro, del 4 di luglio 1817.

Decreto del 6 di ottobre 1817, che proibisce l'importazione ne' R. dominii al di quà e al di là del Faro delle armi da fuoco di qualunque specie, delle bombe, delle granate delle palle, delle armi lunghe, da punta e da taglio, eccettuate le armi da fuoco, da punta e da taglio, trasportate da' viaggiatori per loro proprio uso.

Decreto del 12 di ottobre 1817, che vieta la cristallizzazione del sale comune dalle acque salse o salate, e dalle salamoie, di qualunque specie e provegnenza, ne' R. dominii di quà del Faro.

Decreto del 22 di ottobre 1817, con cui viene instituita in ogni provincia de' R. dominii al di quà del Faro, una commissione incaricata unicamente di sopraintendere al servizio materiale e personale delle prigioni, alla somministrazione degli alimenti a' detenuti poveri, ed alle riparazioni e riduzioni ne' locali delle prigioni e negli altri addetti alle autorità giudiziarie, senza che possa ingerirsi in cosa alcuna che riguardi le attribuzioni di polizia, inerenti al prefetto di polizia in Napoli, ed agli intendenti nelle provincie.

Decreto del 22 di ottobre 1817, dichiarante che la facoltà accordata alla Corte Suprema di giustizia di giudicare, come tribunale delegato de' reati in ufficio de' giudici, a' termini dell' articolo 139 della lege del 29 di maggio precedente, comprende anche i detti reati commessi dagli ufficiali del pubblico ministero presso le corti e i tribunali, e non si estende a' reati in ufficio de' giudici di circondario, ne' degli uffiziali del ministro pubblico presso de' medesimi.

Rescritto del 10 di novembre 1817, per la R. Segreteria e Ministero di Stato della Cancelleria generale del Regno, col quale S. M. relativamente a' refrattarii al servizio militare, uniformandosi al parere del Supremo Consiglio di Cancelleria, e, confermando l'altro suo Sovrano Rescritto del 2 de passato luglio per la R. Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia, determina che, non volendosi far cadere sull' innocente la pena dovuta al fatto altrui, si debbano adottare misure che colpiscano direttamente il refrattario; che tali misure potrebbero essere una multa tale che col ritratto di essa possa provvedersi al rimpiazzo del refrattario; che, se costui possede beni, soggiacerà a tal pena: nel caso contrario essa non graviterà su persone non imputabili del fatto che vi da luogo; e finalmente che tale misura debba comprendersi nelle leggi penali che regolano queste materie.

Istruzione approvata col decreto del 20 di gennajo 1818, con cui è spiegato il significato e l'importanza della garentia accordata agli ufficiali dell' amministrazione civile ne' R. dominii oltre il Faro: si accennano i motivi pe' quali viene a perdersi, e le autorità competenti a procedere contro di chi l'ha perduta: in fine si stabilisce l'uso delle multe cui i mentovati uffiziali possono essere soggetti.

Decreto dell' 8 *di giugno* 1818, *dichiarante che, quando una condanna a' lavori forzati o a pena più grave, pronunziata contro un individuo di un Ordine cavalleresco conferito dal Re, sarà passata in cosa giudicata, il condannato, issofatto, per valore della condanna e senza bisogno di alcuna formalità, rimane decaduto da ogni onore e privilegio dell' Ordine, ed è considerato, fin da quel momento, cassato dal ruolo degl' individui che lo compongono, e che, durante la espiazione di qualunque pena minore di quelle di sopra prevedute, ancorchè si tratti di pene correzionali o di polizia, non possa il condannato far uso dell' insegna o del distintivo dell' Ordine cavalleresco.*

Sovrano rescritto del 20 *di giugno* 1818, *che fissa l' intelligenza dell' articolo* 118 *della legge organica giudiziaria del* 29 *di maggio* 1817.

Decreto del 7 di luglio 1818, prescrivente che non possan essere simultaneamente addetti ad uno stesso collegio giudiziario gli affini e gli altri parenti de' gradi indicati nell'articolo 210 della legge del 29 di maggio 1817.

Decreto del 21 di settembre 1818, concernente il pagamento delle spese de' processi criminali.

Legge prescrivente le forme colle quali posson essere sciolti dalla garentìa i funzionarii pubblici prevenuti di reati in officio, del 19 di ottobre 1818.

Decreto del 1 di febbrajo 1819, concernente le trasgressioni de' regolamenti forestali.

Legge che stabilisce che, dal primo giorno di settembre 1819, sia legge ne' R. dominii al di quà e al di là del Faro il Codice per lo Regno delle Due Sicilie, *del 26 di marzo 1819.*

Legge ordinante che, dal dì 1 di settembre 1819, cessi di aver vigore l'antica legislazione, circa le materie contenute nel nuovo codice per lo Regno, del 21 di maggio 1819.

Legge organica dell' ordine giudiziario ne' R. dominii oltre il Faro, del 7 di giugno 1819.

Decreto del 16 di agosto 1819, che fissa provvisoriamente il dì 1 di settembse 1819 per l'epoca in cui il decreto del 13 di gennajo 1817 circa le spese di giustizia, unitamente alle note stampate in piedi, deve essere posto in osservanza ne' R. dominii oltre il Faro.

Legge che ordina l'osservanza di una convenzione conchiusa con la R. Corte di Sardegna, per lo arresto e reciproca consegna de' delinquenti, del 30 di agosto 1819.

Decreto del 6 di settembre 1819, che estende a' bastimenti di qualunque portata l'articolo 139 della legge del 1 di giugno 1817 sul contrabbando di mercanzie.

Decreto del 9 di settembre 1819, che modifica l'articolo 428 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, concernente la composizione delle G. Corti speciali.

Legge del 18 di ottobre 1819 sull' amministrazione delle acque e foreste e del pubblico demanio—Vi si trova il titolo de'reati e delle pene in materia di boschi, di pesca e di caccia, ed il titolo sulla procedura ne' giudizii di tali reati.

Legge sulla pubblica salute pe' R. dominii al di quà e al di là del Faro, ove si annuncia che nello Statuto penale per le infrazioni, delle

leggi di salute pubblica, da promulgarsi deve esser indicata la parte che ne' reati di simile natura dovran prendere i Supremi Magistrati, del 20 *di ottobre* 1819.

Statuto penale per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti di pubblica salute, del 13 *di marzo* 1820.

Decreto del 3 *di aprile* 1820, *che dichiara di competenza delle G. Corti criminali il giudizio de' pubblici funzionarii che, a' termini della legge del* 19 *di ottobre* 1818, *godono garentìa, per que' reati in ufficio che trovansi attribuiti a' giudici di circondario.*

Decreto del 31 *di marzo* 1821, *che impone ad ogni cittadino la consegna alle autorità costituite, delle armi militari, delle munizioni da guerra, e delle armi particolari, comminando pene contro i contravventori, e contro gli asportatori delle armi medesime.*

Decreto del 6 *di aprile* 1821, *in forza del quale resta annullato quanto si è fatto dal* 5 *di luglio ultimo fino al* 23 *di marzo prossimo passato.*

Decreto del 9 *di aprile* 1821, *che crea una corte marziale, con facoltà di consiglio di guerra subitaneo, la quale deve procedere al giudizio de' colpevoli di asportazioni di armi vie-*

tate e di unioni segrete, e specialmente contro la società de' così detti carbonari.

Decreto del 7 di maggio 1821, *che sanziona pene contro gli incolpati di associazioni illecite che includono promessa o vincolo di segreto, e di reati ad esse relativi; contro gli asportatori di armi; contro gli autori, i venditori e i compratori di libri che trattano* ex professo *contro la religione, la morale e e i rispettivi governi, di fogli oggetto de' quali è il promuovere l' insubordinazione e l' anarchia, di pitture oscene, e di altri oggetti che conducono ad immoralità, esclusi i capi d' opera dell' arte; contro gl' involatori della sacra pisside e dell' ostensorio con le ostie consacrate; contro i bestemmiatori; contro i colpevoli di atti scandalosi che turbino, impediscano o offendano il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese e ne' luoghi pubblici, e di ogni atto che turbi, impedisca o offenda il libero e tranquillo esercizio degli spettacoli, ne' teatri o negli altri luoghi pubblici.*

Decreto del 2 *di giugno* 1821, *riguardante la censura e lo spaccio de' libri, delle stampe e di tutti gli oggetti figurati che vogliono introdursi o che già esistono nel Regno, e la rivela di que' che vi sono impressi dal dì* 22 *di maggio* 1815 *in poi, del pari che la pre-*

sentazione de' cataloghi di tutte le opere esistenti nelle botteghe e ne' magazzini.

Decreto del 26 *di giugno* 1821, *portante una modificazione all' articolo* 345 *delle Leggi della procedura ne' giudizii penali.*

Decreto del 5 *di luglio* 1821, *che deferisce al Luogotenente Generale del Re in Sicilia le facoltà attribuite, col titolo VIII del tibro III delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, pel procedimento a carico de' funzionarii tutti dell' ordine giudiziario indistintamente, per quella parte di R. Dominii.*

Decreto del 6 *di luglio* 1821, *che vieta a' sudditi di ambi i R. dominii di pubblicare scritti riguardanti le loro politiche relazioni, e prescrive a coloro che han dato fuori delle stampe di ritirarle.*

Decreto del 30 *di agosto* 1821, *con cui si danno energiche disposizioni pel pronto esterminio di malfattori che infestano il regno, si crea per ogni provincia una commissione composta dell' intendente, del procurator generale e del comandante militare, per la formazione delle liste di fuorbando, e si stabilisce che i* fuorbanditi *inscrittivi posson essere, non solo dalla forza pubblica, ma da chiunque altro, arrestati o uccisi.*

Decreto del 4 di dicembre 1821, che, confermando i decreti del 28 di novembre 1815 e dell' 8 di novembre 1816, affida alla polizia la revisione delle stampe che non oltrepassano un foglio, incaricando la giunta di pubblica istruzione di quella di ogni altra.

Decreto del 18 di dicembre 1821, che regola i permessi per la conservazione ed asportazione de' fucili da caccia e delle scarcine in Sicilia.

Regolamento del 18 di decembre 1821, concernente l'esecuzione del precedente decreto.

Decreto del 2 di gennajo 1822, dichiarante che, essendo il diritto pubblico del Regno, in materia giurisdizionale, costituito dalle leggi del 21 di marzo e 29 di maggio 1817, queste servir debbano di norma nella interpetrazione di ogni altra legge in tal materia; che le Leggi della procedura ne' giudizii penali lasciano in tutta la sua integrità la distinzione de' poteri giurisdizionali costituiti dalle stesse leggi di marzo e di maggio 1819, le quali rimangono in pieno vigore; e che l'articolo 35 delle Leggi penali non comprende le ammende che sono attribuite a' comuni dall' articolo 194 della legge del 12 di dicembre 1816, il quale rimane similmente in tutta la sua piena osservanza.

Decreto del 13 di marzo 1822, portante disposizioni relative alla corrispondenza che criminosamente possa tenersi con persone dimoranti nel Regno, o che ne fossero uscite a causa degli avvenimenti politici di luglio 1820.

Decreto del 28 di settembre 1822, che conferma il divieto espresso nell' articolo 28 delle Leggi della procedura ne' giudizii penali, a tutte le autorità giudiziarie ed amministrative, di ricevere e dar corso alle denuncie anonime, tranne i casi in esso articolo eccettuati, rivocando ogni altra disposizione in contrario.

Decreto del 3 di ottobre 1822, portante il piano organico della polizia ne' R. dominii oltre il Faro.

Decreto del 3 di ottobre 1822, contro gli asportatori, i fabbricanti, i venditori e i detentori di armi vietate.

Decreto del 3 di ottobre 1822, che instituisce le commissioni militari pel procedimento alla punizione de' reati preveduti nel decreto del 30 di agosto 1821, negli articoli 9, 10 e 11 della legge del 28 di settembre ultimo, e nell' articolo 1 del decreto di questa data.

Decreto del 5 di ottobre 1822, che estende a' R. dominii al di là del Faro l' osservanza del decreto del 3 di questo mese, con cui vennero create le commissioni militari.

Decreto del 7 di ottobre 1822, che estende a' R. dominii al di là del Faro l'osservanza della legge del 28 di settembre ultimo, che contiene le nuove sanzioni penali contro le associazioni illecite e settarie.

Decreto del 7 di ottobre 1822, contenente sanzioni penali contro gli asportatori o detentori di armi vietate, in Sicilia, contro i fabbricanti e venditori di esse che non ne abbian ottenuto il permesso dalla polizia.

Decreto del 23 di dicembre 1822, che stabilisce quando il contrabbandiere abbia a reputarsi povero, e le pene cui debba in tal caso andar soggetto.

Decreto del 16 di febbrajo 1823, dichiarante quando le ammende per trasgressione, sperimentate con azione civile o penale, rimangono estinte per la morte del trasgressore, e quando possa agirsi contro di colui che lo rappresenta.

Decreto del 28 di marzo 1823, prescrivente che l' omicida, condannato a pena criminale temporanea, il quale non abbia ottenuto il contentamento degli offesi, debba essere lontano dal loro domicilio non meno di trenta miglia, dopo l' espiazione della pena.

Decreto del 27 di giugno 1823, che estende a' R. dominii oltre il Faro l'osservanza del decreto precedente.

Decreto dell' 8 di settembre 1823, concernente i generi sorpressi in contrabbando.

Decreto del 9 di settembre 1823, determinante la pena da applicarsi ad ogni individuo soggetto alla leva che volontariamente rendasi inabile al servizio militare.

Decreto del 10 di settembre 1823, che estende agl' impiegati nel servizio sedentario o misto de' dazii indiretti la competenza della garentìa pe' reati in officio, attribuita a' pubblici funzionarii dalla legge del 19 di ottobre 1818.

Decreto del 23 di settembre 1823, che soggetta alla pena comminata nell' articolo 464 delle Leggi penali coloro i quali aprono scuola senza permesso.

Decreto del 17 di dicembre 1823, approvante le istruzioni relative all' esercizio delle attribuzioni delle autorità di polizia e giudiziarie sulle prigioni e su i detenuti ne' R. dominii oltre il Faro.

Decreto del 28 di gennajo 1824, che dichiara applicabili alle contravvenzioni a' da-

zii di consumo che i comuni s' impongono, a' termini della legge del 12 di dicembre 1816, le disposizioni degli articoli 36 e seguenti delle Leggi penali.

Decreto del 18 *di maggio* 1824, *portante alcune disposizioni relative alla compra vendita delle partite iscritte sul G. libro del debito consolidato, e tra esse una modificazione all' articolo* 320 *delle Leggi penali.*

Decreto del 16 *di giugno* 1824, *organico della polizia generale ne' R. dominii di qua del Faro.*

Decreto del 16 *di giugno* 1824, *organico del Ministero e R. Segreteria di Stato della polizia generale.*

Decreto del 16 *di giugno* 1824, *approvante il regolamento sul modo col quale i condannati all'ergastolo debbono espiare la loro pena.*

Decreto del 10 *di agosto* 1824, *relativo a' generi sorpresi in contrabbando ne' R. dominii oltre il Faro.*

Decreto de' 23 *di agosto* 1824, *che instituisce nella Consulta generale del Regno una Commissione di tre Consultori per discutere a dare il suo parere negli affari di grazia.*

Decreto del 18 di ottobre 1824, prescrivente che il parere delle Consulte del Regno sull' autorizzazione a procedere pe' reati in officio de' funzionarii pubblici, coperti di garentìa, abbia luogo di Sovrano ordine, sul conto de' soli funzionarii designati nell' articolo 2 della legge del 19 di ottobre 1818, e che nella classe di tali funzionari siano compresi i Vicepresidenti e i Consultori di cui esse vengono composte.

Decisione Sovrana del 9 di febbrajo 1825, dichiarante che i sindaci comunali, pe' reati commessi in qualità di ufficiali dello stato civile, non godono garentìa.

Decreto del 30 di aprile 1825, relativo alla immessione dell' oro e dell' argento massiccio, in verghe o lavorato.

Decreto del 30 di aprile 1825, concernente il libero esercizio dell' industria di fondere i metalli preziosi ne' R. dominii di qua del Faro.

Decreto del 4 di giugno 1325, riguardante i generi occultati su i legni mercantili, e sorpresi in contrabbando.

Decreto del 4 di agosto 1825, disponente che la pena della relegazione inflitta a' detenuti, che, dopo il giudicato, non sono spediti

alle isole, sia diminuita della metà del tempo che essi l' hanno subita nel carcere, dimodochè il periodo di sei mesi della espiazione di questa pena nel calcolo sia computato per un anno.

Decreto del 9 *di settembre* 1825, *disponente la sollecita liberazione de' condannati a' ferri ne' bagni, tosto che vi avranno compito l' espiazione della pena.*

Decreto del 22 *di novembre* 1825, *approvante un regolamento circa la spedizione, trattamento, disciplina e liberazione de rilegati nelle isole.*

Legge dichiarante che la omissione di pubblicare, a norma dell' articolo 303 *delle* Leggi di procedura ne' giudizii penali, *le decisioni definitive delle G. Corti criminali porta a nullità, del* 9 *di dicembre* 1825.

Legge per la punizione de' reati commessi contro la pubblica forza, del 9 *di dicembre* 1825.

Decreto dell' 8 *di marzo* 1826, *regolante la esecuzione delle restituzioni e del rifacimento de' danni ed interessi provvenienti da reato.*

Legge che vieta ad ogni suddito del Re, militare o di qualsivoglia altra condizione, di

prestar giuramento ad una potenza straniera, se non che sotto la riserba di non portare le armi contro le armi R. soggettando i trasgressori a tutte le disposizioni delle Leggi penali del Regno concernenti il caso, dell'8 di *marzo* 1826.

Decreto del 14 *di aprile* 1826, *con cui vengono stabilite* officine di garentìa di lavori di oro e di argento *ne' R. dominii oltre il Faro, e si regolano i modi di repressione delle frodi e delle sorprese che facilmente si nascondono sotto una mal autorizzata diversità di titoli.*

Legge organica delle dogane de' R. dominii di qua e di là del Faro, del 19 *di giugno* 1826.

Decreto del 21 *di giugno* 1826, *dichiarante che i misfatti designati dalla legge di competenza delle G. Corti speciali lo sono sempre, o che l'imputato sia presente, o che sia contumace.*

Decreto del 10 *di luglio* 1826, *riguardante la libera fabbricazione delle carte da gioco.*

Decreto del 10 *di luglio* 1826, *che estende a' condannati a' ferri nel presidio le determinazioni contenute nel decreto del* 9 *di settembre* 1825.

Legge forestale, di cui il titolo VII commina pene a' trasgressori di essa, e l' VIII regola la procedura ne' giudizii contro de' medesimi, del 21 di agosto 1826.

Decreto del 19 di settembre 1826, contenente disposizioni sanitarie relative a' generi gettati al lido dalle onde, con la comminazione delle pene corrispondenti a chi lo trasgredisce.

Legge che vieta i giuochi di azzardo e della lotteria privata, dell' 11 di ottobre 1826.

Decreto dell' 11 di ottobre 1826, che estende a' reati di calunnia di falsa testimonianza e subornazione di testimonii la giurisdizione delle Commissioni Supreme di Stato, quando tali reati han luogo nella imputazione e nel giudizio di fatti criminosi di loro competenza.

Decreto del 7 di novembre 1826, relativo alle multe comminate contro de' cancellieri e segretarii oscitanti nell' inviare a' rispettivi direttori del registro e del bollo gli estratti delle sentenze, decisioni o deliberazioni approvate, ove siano pronunciate ammende.

Legge sul contenzioso de' dazii indiretti, consistenti nelle dogane, ne' dazii di consumo, e ne' diritti di privativa e di navicazione, del 20 di dicembre 1826

Decreto del 10 di gennajo 1827, prescrivente che i detentori di armi vietate non siano ammessi, durante il corso del giudizio, a libertà provvisoria.

Decreto del 14 di febbrajo 1827, e regolamento per la custodia disciplinare de' religiosi.

Decreto del 26 di marzo 1827, che estende alla Sicilia le disposizioni della legge forestale, promulgata pe' R. dominii di quà del Faro.

Decreto del 5 di maggio 1827, che sanziona la pena per la bestemmia profferita in chiese aperte al pubblico culto o in altri luoghi, in atto di sacre o pubbliche funzioni.

Decreto del 20 di giugno 1827, che stabilisce le norme per la pena da pronuziarsi in luogo delle condanne ad ammenda, profferite ne' giudizii penali, ove il condannato giustifichi l' assoluta impossibilità di pagare.

Decreto del 16 di luglio 1827, con cui, modificandosi l' articolo 93 della legge del 20 di dicembre 1826 sul contenzioso de' dazii indiretti, sono autorizzati i funzionarii indicati nell' articolo 91 della medesima a procedere alle visite domiciliari, senza l' intervento degl' impiegati de' dazii indiretti.

Decreto del 18 di luglio 1827, che prescrive come abbiasi a dare ne' giudizii penali la dichiarazione del testimonio dimorante nell' estero.

Decreto del 22 di agosto 1827 regolante la prestazione della testimonianza di designate autorità ne' giudizii penali.

Decreto del 3 di settembre 1827, circa la garentìa attribuita pe' reati in officio agl' impiegati del servizio sedentario o misto de' dazii indiretti in Sicilia.

Decreto del 21 di settembre 1827, che proroga a tutto il 1828 le disposizioni della legge del 28 di settembre 1822 contro le associazioni illecite.

Decreto del 21 di settembre 1827, che, pe' reati di asportazioni di armi vietate, dichiara competenti le G. Corti criminali a giudicarne per tutto il 1828.

Decreto del 12 di ottobre 1827, che estende ad altri individui quello del 22 di agosto ultimo circa il modo di prestar testimonianza ne' giudizii penali.

Decreto del 28 di gennajo 1828, con cui è risoluto un dubbio intorno alla competenza de' giudici del contenzioso de' dazii indiretti

in materia di contrabbandi e di contravvenzioni, nel caso che il fondaco delle privative appartenga ad un distretto e il luogo della sorpresa ad un altro.

Decreto del 4 di febbrajo 1828, *che estende le determinazioni legislative, intorno alla testimonianza da prestarsi in forma particolare da talune persone constituite in dignità ne' giudizii penali, al caso in cui esse debbono esser intese come querelanti.*

Decreto del 4 di febbrajo 1828, *che sanziona la pena per la detenzione in casa di armi vietate, senza licenza in iscritto della polizia, protraendo a tutto l'anno 1830 le determinazioni contenute in questo decreto, e quelle adottate col decreto del 21 di settembre 1827 circa la competenza delle G. Corti criminali nella materia in proposito.*

Decreto del 5 di febbrajo 1828, *che assicura agli scrittori in ogni materia, ai compositori di musica, ai pittori, agli scultori, agli archidetti e ai disegnatori originali, per la durata della loro vita, e per trenta anni dal dì della loro morte, il diritto esclusivo di pubblicare e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del Regno delle due Sicilie.*

Decreto del 27 di marzo 1828, *che diminuisce la durata della pena in favore di que'*

condannati a' ferri che sono addetti a lavorare nelle Reali delizie o in altre opere pubbliche.

Decreto del 14 di luglio 1828, col quale sono determinate le forme di rito da osservarsi dalle commissioni Supreme pei reati di Stato e dalle Commissioni militari nel giudizio de' rei assenti.

Decreto del 14 di luglio 1828, con cui viene istituita una commissione incaricata della individuale destinazione de' condannati ne' R. dominii al di quà del Faro, a luoghi delle rispettive pene.

Decreto del 12 di settembre 1828, sul metodo da tenersi per la ricusa de' consiglieri delle Supreme Corti di giustizia di Napoli e di Palermo.

Legge che rinformando l' articolo 412 delle Leggi penali, determina i casi diversi di furto qualificate per la circostanza della campagna, del 24 di giugno 1828.

Decreto del 12 di settembre 1828, con cui è disposto che, nel giudizio di asportazione di armi vietate, attribuito alle G. Corti criminali per tutto l' anno 1830, con i decreti del 21 di settembre 1827 e del 4 di febbrajo ultimo, procedasi col rito correzionale stabilito dal-

le Leggi di procedura penale, e che il modo di custodia per gli asportatori di armi vietate che voglion essere presenti al giudizio sia il carcere.

Decreto del 25 *di settembre* 1828, *che proroga a tutto il* 1830 *il vigore delle disposizioni del decreto del* 24 *di maggio* 1826, *sulla competenza delle Commissioni Supreme e delle commissioni militari pe' reati di Stato.*

Decreto del 25 *di settembre* 1828, *che stabilisce la pena per coloro che contraggono matrimonio candestino o senza gli atti dello stato civile.*

Decreto del 29 *di dicembre* 1828, *in vigore del quale i cancellieri e i commissarii di polizia sono esclusi dalla garentìa pe' reati in officio.*

Decreto del 20 *di marzo* 1829, *con cui viene risoluto che le traduzioni di qualunque opera non sono comprese nel disposto con l'articolo primo del decreto del* 5 *di febbrajo* 1828, *tranne i casi particolari in cui, in veduta delle qualità e dell' importanza di qualche traduzione, ne sia dall'Augusto Legislatore accordata la privativa per quella durata di anni che gli sembrerà conveniente.*

Decreto del 27 *di agosto* 1829, *che modica, rispetto alle claustrali, le leggi di pro-*

cedura relativamente alle dichiarazioni degli offesi e di testimonii, nelle materie penali, ed al giuramento o alle dichiarazioni di parti o di testimonii nelle materie civili.

Decreto del 27 *di agosto* 1829, *che regola la procedura ne' giudizii pe' misfatti accaduti nell' estero, in generale e in particolare nel caso di misfatto di competenza della Commissione Suprema pe' reati di Stato.*

Decreto del 17 *di maggio* 1830, *che ingiunge a giudici di pronunciare nelle loro sentenze circa l' azione dell' amministrazione del registro e bollo, pel ricuperamento delle spese, secondo i casi e ne' termini stabiliti col decreto medesimo, ed impone all' ufficiale di polizia giudiziaria d'informare il querelante; nell' atto che gli fa l' avvertimento prescritto nell' articolo* 43 *delle Leggi di procedura penale, dell'obbligo che esso contra, e quando fa istanza per la punizione del colpevole, di rimborsare le spese del giudizio all' amministrazione suindicata, secondo i casi dalle leggi preveduti.*

Decreto del 2 *di agosto* 1830, *con cui viene approvato un regolamento tendente ad impedire il contrabbando a bordo de' R. legni da guerra.*

Decreto del 2 *di agosto* 1830, *che regola la perizia da seguirsi per la pruova generi-*

ca delle trasgressioni in materia di lavori di lustrini, galloni, france ed altre opere di argento ed oro filato.

Decreto del 16 *di agosto* 1830, *con cui viene disposto che le sentenze contumaciali contro di coloro i quali coltivano tabacco in contravvenzione de' regolamenti debban essere notificate al domicilio delle persone condannate.*

Decreto del 29 *di agosto* 1830, *che regola la revisione e censura de' libri importati per mare.*

Decreto del 15 *di settembre* 1830, *che commina aumento di pena a forzati che vendono il loro vestiario.*

Atto Sovrano del 18 *di dicembre* 1830, *con cui è accordato indulto a' condannati per reità di Stato ed a coloro i quali trovansi esclusi dagl' impieghi civili e militari.*

Decreto del 5 *di marzo* 1831, *che regola gli atti ne' giudizii contro degli ufficiali dello stato civile.*

Decreto del 4 *di aprile* 1831 *riguardante i penzionisti condannati per cause criminali.*

Decreto del 5 *di agosto* 1831, *che sanziona pene contro de' violatori delle leggi sanitarie.*

Decreto del 22 *di agosto* 1831, *che dichiara applicabili a tutt' i giudicabili dalle com-*

missioni militari che siansi presentati spontaneamente, secondo la regola della legge, l' articolo 437 delle leggi di procedura penale, con cui è ordinata la sospensione della condanna a morte, pronunciata, per misfatto di competenza speciale, contro dell' incolpato che siasi presentato spontaneamente in prigione, facendosene rapporto al Ministero di Stato di grazia e giustizia.

Decreto del 26 *di agòsto* 1831, *che affida il littorale del Regno alla custodia di un cordone sanitario.*

Decreto del 12 *di settembre* 1831, *che dichiara applicabile per le contravvenzioni di diritti di privativa volontarie e temporarie comunali la pena stabilita per le contravvenzioni a' dazii di consumo.*

Decreto del 4 *di ottobre* 1831, *circa le querele di falso in principale contro delle scritture private.*

Decreto del 7 *di ottobre* 1831, *che prescrive il nuovo distintivo da apporsi al bollo di garentìa su i lavori esteri di oro e di argento, comminando pene contro i trasgressori di queste disposizioni.*

Decreto del 30 *di dicembre* 1831, *prescrivente che pe' reati in materia sanitaria procedano i consigli di guerra di guarnigione, da elevarsi in commissioni militari.*

CORREZIONI.

Pag. lin.

1 12 17 di luglio , *leggete* : 2 di luglio

30 11 de' consigli , *leggete* : del consiglio

56 11 tra le classi , *leggete* : tra 24 ore , nelle classi

79 22 con ricorso la Corte Suprema, *leggete* : con ricorso presso la Corte Suprema

81 20 indicante , *leggete* : indicate

93 2 testionio , *leggete* : testimonio

96 10 contraversia , *leggete* : controversia

104 31 nel dipartimento secondario , *leggete* : ne' dipartimenti secondarii

115 5 equipolente , *leggete* : equipollente

115 30 chie a , *leggete* : chiesa

ADDIZIONI

Pagina 99 , *appresso alla linea* 19 , *aggiungete* :
Decreto del 30 di marzo 1819 , che determina la edizione uffiziale del Codice e della Collezione delle leggi.

Pagina 100 , *appresso alla linea* 11 , *aggiungete* :
Decreti del 4 e del 21 di gennajo 1831 , riguardanti la organizzazione del governo di Sicilia.

Pagina 177 , *appresso alla linea* 5 , *aggiungete* :
Regolamento di caccia per le R. riserve , approvato il dì 20 aprile 1822.

Napoli 10 maggio 1832.

Vista la dimanda del Signor D. Giuseppantonio Ricci, con la quale chiede di voler stampare l'Opera intitolata - *Manuale delle Autorità militari incaricate dell' Amministrazione della giustizia penale militare nel Regno delle Due Sicilie*;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore, Signor D. Gaetano Parroco Giannattasio;

Si permette che l'indicata opera si stampi: però non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non attesti di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' originale approvato.

Il presidente

M. COLANGELO

Pel Segretario Generale,

L'aggiunto - Antonio Coppola.